Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 251 del 28 ottobre 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 81

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale

SOMMARIO

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13 (14A08193) . . . . *Pag.* 1

Statuto del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea . . . . » 1

Statuto del Partito Solidarietà - Libertà, Giustizia e Pace . . . . » 26

Statuto del Partito Nuovo Centrodestra . . . . » 42

Statuto del Partito Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale . . . . » 58

Statuto del Partito Socialista Italiano . . . . » 90

Statuto del Partito Sinistra Ecologia Libertà . . . . » 129

Statuto del Partito Verdi del Sudtirolo . . . . » 148

Statuto del Partito Süd-Tiroler Freiheit . . . . » 165

Statuto del Partito Autonomista Trentino Tirolese . . . . » 186

Statuto del Partito Unione per il Trentino . . . . » 208

Statuto del Partito Lega Nord per l'Indipendenza della Padania . . . . » 230

Statuto del Partito Realtà Italia . . . . » 256

Statuto del Partito Federazione dei Verdi . . . . » 268
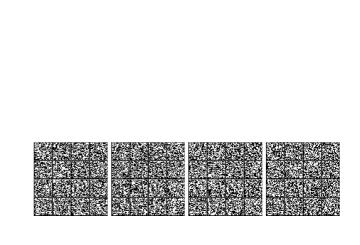
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13

Statuto del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

PREAMBOLO

Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista al fine di realizzare la liberazione delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC-SE si ispira alle ragioni fondative del socialismo, al pensiero di Carlo Marx. Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione d'Ottobre fino alla contestazione del biennio 68 -'69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa. I comunisti lottano perché, in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo e del patriarcato come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento. Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea rigetta così ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario. E' consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica e non settaria. Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea agisce per la reciproca solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccoglierli e a costituirli in schieramento contro la globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile. E' in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.

I - L'ADESIONE AL PARTITO

Art. 1

1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione.

2. Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne condividono il programma e i valori di riferimento.

Art. 2

1. La domanda di prima iscrizione è rivolta, anche con strumenti telematici, al direttivo del circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo di lavoro, di studio o tematico ove si svolge la propria attività.
2. Qualora nel Comune in cui si svolge la prevalente attività di lavoro, studio o sociale non esista un circolo tematico o territoriale, è data la possibilità all’interessata/o di rivolgere domanda al circolo territoriale più vicino diverso da quello di residenza, salvo quanto previsto dal comma 4.
3. Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato/a entro un mese dalla domanda. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell’interessato/a, provvede alla consegna della tessera.
4. La compagna/il compagno iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la consegna della tessera è atto dovuto e può avvenire anche attraverso strumenti telematici.
5. L’atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare pagamento della tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve firmare la tessera e curarne la consegna. Il segretario/a del circolo è altresì responsabile del corretto invio dei tagliandi di controllo e delle quote del tesseramento spettanti alle diverse istanze.

Art. 3

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al partito e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea abbia rapporti ufficialmente stabiliti.
2. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui princìpi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito.

II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

Art. 4

1. L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà e alla democrazia; con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare la quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in quella società socialista futura per la quale il partito si batte.
2. I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori e delle persone anziane.
3. Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea incoraggia e sostiene la costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al partito.
4. Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea appoggia la costituzione, al proprio interno o in forma indipendente, di associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica e, più in generale, la

libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano iscritte/i al partito e non.

5. Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali di partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta.

6. Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito.

7. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche.

8. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente Statuto.

9. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivoltele/rivoltegli.

Art. 5

1. Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali.

2. Le liste elettorali che gli iscritti e le iscritte sono tenuti a votare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello Statuto, sono tutte le liste e i/le candidate/i in elezioni uninominali (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, candidate/i Sindaci, candidate/i Presidenti di Provincia, candidate/i Presidenti di Giunta regionale, candidate/i Presidenti di Circoscrizioni o Municipalità, candidate/i Sindaci delle Aree Metropolitane, candidate/i in collegi provinciali uninominali) il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico competente per la collocazione politica del partito.

3. Sono inoltre tenute/i ad appoggiare gli organismi e le associazioni della sinistra alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

4. Il Partito della Rifondazione Comunista–Sinistra Europea combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio di queste responsabilità e i risultati ottenuti debbono essere verificati.

5. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

6. Le/gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.

Art. 6

Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali, nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

Art. 7

1. Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo Statuto.

2. La funzione dirigente si esprime nel: a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i; b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione; c) assicurare la circolazione delle informazioni; d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni; e) lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti; f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione; g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.

3. Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in corso entro 3 mesi dall'inizio della campagna di tesseramento. I compagni e le compagne componenti degli organismi esecutivi, dirigenti e di garanzia che non partecipino ad alcuna seduta valida dell'organismo del quale sono componenti nei 18 mesi dalla prima assenza, sono dichiarati/e decaduti/e. I compagni e le compagne dichiarati/e decaduti/e non possono essere riproposti nell'ambito dello stesso mandato congressuale.

Art. 8

Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della vita democratica del partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi.

Art. 9

1. Il partito è una collettività politica unitaria con una pratica politica ed una direzione unitarie. Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono esprimersi liberamente e in modo trasparente attraverso diverse forme di aggregazioni o tendenze, sia in fase congressuale sia nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.

2. Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito interno uno spazio adeguato.

3. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate.

Art. 10

Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettività politica possono essere decisi solo dal congresso del partito con la maggioranza dei due terzi delle delegate e dei delegati.

Art.11

1. Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta.

2. Tali consultazioni sono effettuate se richiesto dalla maggioranza assoluta del CPF o del CPN o da un quinto degli iscritti della federazione o da un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni. Possono essere altresì promosse dalla direzione nazionale in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e la individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza federale.

3. La Direzione Nazionale si dota di un regolamento per lo svolgimento dei referendum di cui all'art. 11.

Art. 12

1. L'ordine del giorno con il quale è convocato l'organismo dirigente e l'assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l'esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo.

2. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità.

3. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.

III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Art. 13

L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali.

Art. 14

1. Il circolo è l'istanza fondamentale del partito.

2. Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale), di lavoro, di studio o tematico; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro.

3. Si possono costituire nuclei organizzativi, composti da un numero di compagne/i minore di quelli necessari per la formazione di un circolo, purché organizzativamente giustificati e ai fini di una più agevole azione politica e sociale. Tali strutture sono costituite su istanza degli interessati al circolo più vicino o comunque contiguo ed ad esso fanno capo e non costituiscono livello congressuale. A fronte di diniego alla costituzione o mancata risposta entro trenta giorni da parte del circolo a cui è stata presentata la domanda è ammesso ricorso al comitato politico federale che decide entro trenta giorni.

4. Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma aperte.

Art. 15

1. L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico federale e dai/lle singoli/e iscritti/e.

2. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operino nel medesimo ambito di lavoro o di studio.

Art. 16

1. La costituzione dei circoli è diritto dei proponenti, ed è, in ogni caso, sempre deliberata dal comitato politico federale che deve pronunciarsi alla prima riunione utile, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta, e che, ove approvata la proposta, ne convoca il congresso costitutivo.
2. Contro il diniego alla costituzione di un circolo comunicato per iscritto, è ammesso ricorso entro 30 giorni al CNG che può chiedere una nuova deliberazione al CPF, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Non può darsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20 iscritte/i e di luogo, di lavoro, di studio o tematico, con meno di 10 iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere.
4. I circoli tematici hanno gli stessi doveri e godono della medesima titolarità degli altri circoli. I circoli tematici devono essere costituiti su scala territoriale ampia, possibilmente quella cittadina, metropolitana, circoscrizionale o municipale.
5. I circoli di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio o zona, possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali, municipali o zonali) anche tematici.
6. I coordinamenti, ad ogni modo, non costituiscono istanze di partito.
7. Si può dar vita a forme di coordinamento di attività a livello mesoregionale e trasfrontaliero non permanente su decisione di più comitati regionali e/o federali, sulla base di tematiche di lavoro comuni. Esse si coordinano in ogni caso con gli organismi dirigenti del partito, i dipartimenti nazionali, le commissioni di lavoro nazionali, regionali e territoriali.
8. Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire nuclei di iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali. Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il comitato direttivo del circolo.
9. Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in particolare per sperimentare circoli su scala territoriale ampia che agiscano sul tema del lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione, dell’ambiente, del territorio.

Art. 17

1. Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.
2. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal direttivo, laddove presente.
3. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo, laddove presente. Ove non presente il direttivo, l’assemblea del circolo si riunisce almeno una volta al mese.
4. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.
5. Quando vi è richiesta di convocazione dell’assemblea da parte di un quinto degli iscritti, la segretaria/il segretario del circolo deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni e la riunione deve tenersi non oltre 30 giorni. In mancanza provvede il collegio di garanzia di federazione.

Art. 18

1. Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da un una/un segretaria/o. I circoli con meno di 30 iscritti possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il comitato direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea degli iscritti. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario.
2. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici.
3. Il comitato direttivo, per i circoli con più di 30 iscritti e per quelli con meno di 30 iscritti ove istituito, è eletto dal congresso del circolo.
4. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti. Nel caso in cui, per i circoli sotto i 30 iscritti, il congresso decida di non eleggere il comitato direttivo, la/il segretaria/o è eletto direttamente dall'assemblea degli iscritti a maggioranza di voti.

Art. 19

1. La federazione è costituita di norma su base provinciale.
2. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale caratterizzate da omogeneità.
3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza.
4. La direzione nazionale può costituire coordinamenti delle federazioni che insistono sulle medesime aree metropolitane.

Art. 20

1. Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni del PRC-SE sulla base delle norme del presente Statuto.
2. Per quanto riguarda l'Europa, i circoli e le federazioni all'estero hanno la stessa organizzazione, funzione politica ed autonomia dei circoli e federazioni in Italia. Per costituire una federazione, di norma, è necessaria l'esistenza di almeno 3 circoli nello stesso Paese. Per le eccezioni decide il Cpn.
3. Le federazioni e i circoli in Europa possono costituire un coordinamento come organismo collegiale e paritario di collegamento e di comunicazione tra le/i compagne/i iscritte/i in Europa. I modi e le forme di funzionamento di tale coordinamento vengono stabilite in modo condiviso dalle federazioni e dai circoli stessi. L'assemblea dei segretari dei circoli elegge il coordinatore europeo. E' componente di diritto del coordinamento, il responsabile nazionale del dipartimento degli italiani nel mondo.
4. Per quel che riguarda la presenza del partito negli altri continenti, questa potrà essere adattata alla realtà sociale e politica dei paesi di accoglienza assumendo, in accordo con il Dipartimento nazionale, forme organizzative anche diverse dai circoli e dalle federazioni europee.
5. Le organizzazioni del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea all'estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti all'estero.

Art. 21

1. Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni al partito.

2. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze nazionali e linguistiche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.

Art. 22

Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale eletto dal congresso regionale.

Art. 23

1. Il partito riconosce la condizione specifica della autonomia sarda così come si esprime nei suoi valori di progresso e di sentimento unitario di popolo, coerentemente con gli obiettivi di liberazione umana; di identità e di espressività del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico; del progetto di rinascita economica e sociale delineato dalla norma costituzionale dell'articolo 13 dello statuto d'autonomia. E ciò essenzialmente in coerenza con l'ispirazione del pensiero di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu in tema di sentimento nazionale, di democrazia effettiva e di autogoverno del popolo, da affermare nel contesto unitario italiano, europeo e mediterraneo.

2. Conseguentemente, al partito in Sardegna è riconosciuto: a) il diritto di proposta del progetto di rinascita economica e sociale dell'isola da assumere come parte integrante dell'iniziativa politica generale del partito in sede nazionale e comunitaria; b) il diritto all'indicazione della propria rappresentanza politica nelle istanze unitarie a carattere sovraregionale; c) una dotazione adeguata di mezzi e risorse commisurata alla effettiva consistenza organizzativa ed elettorale del partito in Sardegna, da definirsi in un quadro di utilizzazione equa delle risorse complessive del partito. Il livello regionale provvede a sua volta al riconoscimento delle disponibilità in favore dei circoli e delle associazioni di base riferibili al partito, con modalità di ripartizione da definire con criterio generale ed obiettivo in sede di comitato politico. Le risorse derivanti dal rimborso delle spese elettorali delle consultazioni regionali e di quelle locali, se e in quanto esistenti, sono interamente riconosciute in capo al partito in sede regionale che opererà con analogo criterio di utilizzazione interna così come sopra indicato.

IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE

Art. 24

1. Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere.

2. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento.

3. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.

V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI

Art. 25

1. Le/i giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione ComunistaSinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei giovani comunisti.

2. Le/i giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al PRC-SE. L'iscrizione al partito deve essere di

norma effettuata presso il circolo di competenza.
3. Al fine di favorire l’incremento delle adesioni, alla/al portavoce provinciale è riconosciuta la possibilità di iscrivere ai circoli di competenza, nel pieno rispetto dell’art. 2 dello Statuto, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un’agevole possibilità di contattare i circoli territoriali o tematici ovvero di promuovere la creazione di nuovi circoli tematici (scuola, università, lavoro precario) secondo quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto.
4. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica, la promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.
5. L'assetto organizzativo delle/dei giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi giovani comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell'assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito.
6. A livello di federazione, l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i.
7. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi necessariamente rappresentano la diversità di genere. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dal coordinamento nazionale delle/i giovani comuniste/i la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i.
8. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti uno o due portavoce ove fossero due essi necessariamente rappresentano la diversità di genere.
9. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti.
10. La/Il portavoce nazionale (se due, necessariamente rappresentanti la diversità di genere) è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i.
11. L'organizzazione dei/delle giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.
12. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all’immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/ cui vengono affidati i compiti stabiliti dal regolamento nazionale dell’organizzazione.
13 Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la metà più uno dei suoi membri, i rimanenti hanno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il comitato politico nazionale

ha il diritto di individuare, di concerto con i membri rimanenti del coordinamento nazionale stesso, un compagno/una compagna dei giovani comunisti a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria.

14. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria provinciale. La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria regionale.

15. La /Il portavoce nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale e della direzione nazionale del partito: qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria nazionale.

VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Art. 26

1. Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono periodicamente in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, e si articola in conferenze a livello regionale e federale.

3. La conferenza nazionale elegge, al termine della sua sessione, la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito.

4. Il comitato politico federale e quello regionale possono convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.

VII - CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE

Art. 27

1. Il partito, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, terrà una conferenza nazionale sulle tematiche e i problemi inerenti le politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza delle/dei migranti.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale, è aperta alla partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale.

3. Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta ne ravvisi la necessità.

VIII – CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE

Art. 28

1. Le donne comuniste si riuniscono periodicamente in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale ogni volta che se ne ravvisi la necessità e si articola a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.

Art. 29

I dipartimenti nazionali e/o dei comitati politici federali e/o regionali possono proporre alla direzione nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di carattere generale.

IX- LE CONFERENZE DI ORGANIZZAZIONE E ALTRE CONFERENZE

Art. 30

1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali.
2. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di partecipazione.
3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.

Art. 31

1. Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione.
2. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali.
3. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale.

Art.32

1. Le/i segretarie/i di circolo si riuniscono in assemblea, a livello nazionale, almeno una volta all'anno.
2. L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo è convocata dalla direzione nazionale e può svolgersi con modalità articolate sul territorio.

X - I CONGRESSI

Art. 33

1. Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.
2. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso.
3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.
4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale.
5. Il partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione. Le delegazioni dei circoli ai congressi federali e quelle delle federazioni ai congressi nazionali e regionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, di donne e di uomini, salvo che la presenza di genere sul totale degli iscritti lo renda impossibile.
6. La stessa regola vale per le conferenze di partito.
7. I comitati politici eletti dai congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, tra la presenza di donne e quella di uomini. Analoga regola vale per la formazione dei comitati direttivi di circolo e federazione, per la direzione nazionale e per le segreterie.

Art. 34

Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

Art. 35

1. Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti.
2. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, il comitato politico federale è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio federale di garanzia, che risponde entro 10 giorni.
3. Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.

Art. 36

1. Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.
2. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, la direzione nazionale è tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro venti giorni. 3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.

Art. 37

Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento dei congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al collegio federale di garanzia per i congressi di circolo e al collegio nazionale di garanzia per i congressi regionali e di federazione.

Art. 38

1. Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal comitato politico regionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale.
2. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su richiesta approvata dai comitati politici di una o più federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti ovvero per decisione del comitato politico a maggioranza dei componenti.
3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio regionale di garanzia.
4. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.

Art. 39

1. Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i.
2. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.
3. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato

politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello.
4. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia.
5. L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.
6. Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse.

Art. 40

1. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e di giovani.
2. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.

XI - GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 41

1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'assemblea di circolo, o al comitato direttivo di circolo ove eletto, al comitato politico federale, al comitato politico regionale e al comitato politico nazionale.
2. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno.
3. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentito l'organo esecutivo corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti.
4. Il segretario deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta di un terzo dei componenti, entro cinque giorni.
5. In mancanza, provvede il collegio di garanzia competente.
6. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori.

Art. 42

1. L'assemblea di circolo o, laddove eletto, il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale.
2. Il tesoriere, o il comitato direttivo, laddove eletto, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo previo parere del collegio federale di garanzia.
3. L'assemblea o, ove eletto il comitato direttivo, elegge al suo interno, a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.
4. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti, con l'elezione, incarichi specifici.
5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
6. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.
7. L'assemblea degli iscritti o, laddove istituito, il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il

capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta delle assemblee di circolo alla presenza della segreteria provinciale.

Art. 43

1. Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza.
2. Esso si riunisce almeno ogni due mesi.
3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli. I segretari di circolo sono invitati permanenti.
4. Per le federazioni oltre mille iscritte e iscritti la componente territoriale non potrà essere inferiore complessivamente al 60%, ma l'intero comitato politico federale verrà eletto dai delegati al congresso.
5. Esso di norma non potrà superare il numero di cento membri, tenendo in ogni caso conto della funzionalità.
6. Le/i componenti del comitato politico federale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decadute/i dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia.
7. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso di federazione, il comitato politico federale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
8. Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri, la/il segretaria/o, la segreteria, il tesoriere e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.
9. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.
10. La/Il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo.
11. Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria.
12. Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e nominando le/i responsabili.
13. Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico federale.
14. Il comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito.
15. Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il capogruppo.
16. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali.

Art. 44

1. Il comitato direttivo, laddove eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato.
2. In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il

lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive.
3. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni: - scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione; - piano di lavoro della federazione; - questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione; - costituzione di nuovi circoli; - costituzione di coordinamenti comunali, zonali, circoscrizionali o di municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della federazione.
Art. 45
1. Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, cura l'attività formativa, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attività delle federazioni.
2. Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria, e qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del comitato politico regionale.
3. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.
4. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione.
5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attività dei gruppi.
6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi.
7. Le/i componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico regionale medesimo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia.
8. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso regionale, il comitato politico regionale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
Art. 46
1. Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito.
2. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.
3. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato.
4. E' convocato dalla direzione con lettera del segretario nazionale o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti.
5. Le/i componenti del comitato politico nazionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio nazionale di garanzia.

6. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.
7. Il comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.
8. Il comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la segreteria, la direzione nazionale.
9. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo.
10. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari, e i portavoce nazionali dei/lle giovani comuniste/i.
11. Il comitato politico nazionale può eleggere al suo interno un/una presidente.

Art. 47

1. La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale.
2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito.
3. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso.
4. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il parlamento italiano e quello europeo e sulla proposta di indicazione per i capigruppo al parlamento italiano ed europeo.

Art. 48

1. La segreteria nazionale è organo con funzioni esecutive.
2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici da comunicare al comitato politico nazionale.
3. Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.

Art. 49

1. La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.
2. La funzione di segretaria/o nazionale non può essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non più di 10 anni consecutivi.
3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione.

Art. 50

1. L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.
2. Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto del presidente.
3. La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto.
4. C'è libertà di candidatura.
5. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la

maggioranza dei voti.
6. Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta, si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni.
7. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto.
8. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.
Art. 51
1. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime.
2. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto.
Art. 52
Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi.
Art. 53
1. La segreteria di circolo, di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del direttivo del circolo, del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale.
2. La proposta viene avanzata dal segretario di circolo, di federazione o regionale.
3. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del direttivo di circolo, del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene più voti.
Art. 54
1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto.
2. In caso di pluralità di circoli e di federazioni nel medesimo territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l’istanza superiore.
3. E’ da evitare la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singoli/e compagni/e.
4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare ad incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito.
5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello.
6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.
Art. 55
1. Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni.
2.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Art. 56
1. La/Il direttora/e di Liberazione, sentita la redazione, degli altri organi di

informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segretaria/o nazionale.
2. C'è libertà di candidature alternative.
Art. 57
1. L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare è a tempo determinato ed è decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei tesorieri o dei gruppi, e deve essere comunicata agli organismi di direzione.
2. Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti.
3. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.
Art. 58
1. La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante.
2. Le cooptazioni non possono, comunque, risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo per il quale sono proposte.
Art. 59
Le/i presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di presiedere le sedute, sovrintendere alla registrazione delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni.

XII - GLI ORGANISMI DI GARANZIA

Art. 60
1. Il collegio di garanzia è eletto nelle federazioni, a livello regionale e nazionale.
2. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette a livello federale e regionale e di nove a livello nazionale.
3. È eletto con le procedure di cui al precedente articolo 50.
4. Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente.
5. Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, un presidente, due vicepresidenti e un segretario.
6. Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno.
7. È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza: - esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti; - garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere; - adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto; - formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; - esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie; - esprimere parere vincolante sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 64; - verificare la validità delle firme per la convocazione dei congressi straordinari; - esaminare i bilanci ed i conti consuntivi.
8. A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente.
9. I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale

esercitano, altresì, la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito.
10. Il collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell'informazione dei componenti dei collegi federali e regionali.
11. La funzione di tesoriere, a qualunque livello, è incompatibile con quella di revisore dei conti e di componente dei collegi di garanzia.
12. Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alla riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto.
13. Il collegio nazionale di garanzia è istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali.
14. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori.
15. Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle iscritte/i dei circoli della federazione, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e le/i consigliere/i e deputate/i regionali. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti, e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo.
16. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi e dei quesiti referendari previsti dall'articolo 11.

Art. 61

1. Tutti gli atti e, in particolare, i provvedimenti disciplinari del collegio nazionale di garanzia sono definitive e vincolanti per le/gli iscritte/i al partito.
2. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni e degli atti prescrittivi di fare, non fare, permettere, determina la perdita dell'iscrizione al partito.
3. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il collegio nazionale di garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, ovvero, può nominare, di volta in volta, un commissario ad acta.

Art. 62

1. L'inosservanza o il rifiuto previsto dal comma 2 dell'art. 60, le formali dimissioni dal partito nonché la candidatura in liste alternative e/o contrapposte a quelle del partito, comporta la perdita dell'iscrizione al partito.
2. La perdita dell'iscrizione partito si concreta con il mero atto di accertamento dell'inadempienza e con la conseguente declaratoria.
3. La reiscrizione al partito non può avvenire prima di due anni dalla declaratoria e, in ogni caso, sulla richiesta di reiscrizione, deve pronunciarsi il CNG. Identica procedura si adotta, nel termine di un anno, nel caso di formali dimissioni dal partito.

Art. 63

1. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei componenti dei collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato

politico nazionale in seduta congiunta con il corrispondente collegio di garanzia, nel rispetto degli esiti congressuali.
2. La funzione di componente di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non è istanza d'appello per decisioni dei collegi federali.
Art. 64
1. Il ricorso a misure disciplinari va considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è escluso per il dissenso politico, comunque espresso, nello svolgimento della vita democratica del partito, così come previsto dallo Statuto.
2. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono: - il richiamo formale; - la sospensione da incarichi direttivi; - la sospensione dal partito; - l'allontanamento dal partito.
3. La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello Statuto.
4. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello Statuto, ovvero, di comportamenti lesivi della immagine pubblica del partito.
5. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per periodo massimo di un anno.
6. L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito.
7. Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui al comma precedente e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia.
8. Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione.
9. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente.
10. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
11. Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente di livello corrispondente.
12. E' sottoscritto dal presidente del collegio.
13. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
14. Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile.
15. Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi l'assemblea degli iscritti o, laddove istituito, il direttivo di circolo, nel quale era precedentemente iscritto.
Art. 65
1. Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale

e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario.
2. Questo congresso deve essere indetto entro tre mesi. Per periodi superiori deve essere acquisito il parere favorevole del CNG. Debbono occuparsene gli organismi di direzione, di intesa con gli organismi di garanzia. Le discussioni su proposte di scioglimento debbono vedere l'audizione di tutte le parti interessate.
3. La gestione delle situazioni di cui al comma 2 è affidata, temporaneamente, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può assumere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato, così come specificato dall'organismo che lo nomina.

Art. 66

1. L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso.
2. Ella/Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.
3. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.

Art. 67

1. La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità.
2. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità.
3. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita esclusivamente nel caso in cui la/ il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l'autosospensione equivale alle dimissioni dagli incarichi di partito.

XIII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE

Art. 68

1. La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve rifarsi all'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini il più possibile paritari.
2. Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o.
3. La/il candidata/o anche se non iscritto/a al Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito ed è tenuto/a a rispondere ai requisiti previsti dal presente articolo. A tale fine verrà concordato un impegno.
4. Le/gli elette/i debbono: - conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del gruppo nell'esercizio del loro mandato; - versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale di cui all'articolo 73.

Art. 69

1. Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito.
2. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralità delle esperienze e delle soggettività interne al Partito e di quelle esterne che collaborano con esso.
3. Non può essere ricandidato, fatto salvo/a il/la segretario/a nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali per un numero di anni equivalenti a due mandati interi: parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore, consigliere/a regionale e chi ha svolto funzioni di governo nazionale, regionale, provinciale e comunale. In questo ultimo caso, se le funzioni sono state svolte in città metropolitane.
4. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste può stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.

Art. 70

1. Le candidature nei consigli comunali, circoscrizionali e municipali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione.
2. Nel caso in cui insistano più circoli in un Comune, le candidature sono proposte dai circoli del Comune e votate dal CPF.
3. Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici federali. In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale.
4. Non può essere ricandidato chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti del comitato competente.
5. Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.
6. Vige il diritto di candidature alternative.

Art. 71

1. Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le varie proposte.
2. Vige il diritto di candidature alternative.
3. Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.

XIV - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

Art. 72

1.I mezzi finanziari del partito sono costituiti: - dalle quote del tesseramento; - dal finanziamento pubblico; - da sottoscrizioni volontarie; - dagli introiti delle feste e delle altre iniziative politiche.
2. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli

organismi dirigenti di livello immediatamente superiore.
3. Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati politici federali stabiliscono, per ogni entrata derivante dalle iniziative del partito, le quote da ripartire fra le diverse istanze.
4. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali spettanti alle diverse istanze di partito.
5. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali.
6. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura.
7. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, sia sul terreno dell'iniziativa che del profilo dell'apparato, del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento.
8. Di conseguenza, il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato addetti a ruoli interni a partire dal suo livello centrale.
9. Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni decentrate del partito destinando una quota minima del 30% del finanziamento pubblico alle federazioni ed ai regionali.
Art.73
1. La/il tesoriera/e ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato.
2. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi, sia attiva che passiva, in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
3. La/il tesoriera/e ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione.
4. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni.
5. Il patrimonio immobiliare del partito appartiene all'intera comunità di iscritti ed iscritte al partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della direzione nazionale.
6. La/il tesoriere nazionale è abilitato a riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico.
7. Nel caso di elezione di un nuovo/a tesoriere/a, il/la tesoriere/a uscente è obbligato/a a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo/a tesoriere/a mediante apposito verbale.
8. Il/La tesoriere/a è componente di diritto della Segreteria, a tutti i livelli.
Art. 74
1. I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento approvato dalla direzione nazionale.
2. I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano l'entità in sintonia con i criteri fissati dal regolamento della direzione nazionale.
3. Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature.

4. I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonché dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente.
5. I regolamenti fissano le cifre massime della retribuzione.
Art. 75
1. Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e approvare annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili.
3. I bilanci sono predisposti dalla/dal tesoriera/e, esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti.
4. Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore.
5. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte dell'amministrazione centrale del partito.
6. I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali.
7. I bilanci regionali sono esaminati ed approvati dai CPR riuniti con le/i tesoriere/i provinciali. I bilanci federali sono esaminati ed approvati dai CPF riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo.
8. Tutti i bilanci devono essere resi pubblici e portati a conoscenza delle/degli iscritte/i.
9. Il bilancio consuntivo nazionale è pubblicato integralmente sugli organi di stampa del partito ed almeno su un quotidiano a diffusione nazionale.
10. In ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del partito, salvo che non sia imposto per legge.
11. Il partito si obbliga a devolvere il suo patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione od organizzazione politica avente le medesime finalità politiche e ideali. In tal caso si dovrà sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.

XV - LA STAMPA ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Art. 76
1. La stampa del partito ed i mezzi di comunicazione di massa di cui il partito dispone si ispirano agli orientamenti politici fissati dal comitato politico nazionale.
2. Corrispondono alle esigenze del libero dibattito garantendo a tutte le opinioni gli spazi adeguati ed una informazione pluralista.
3. Il partito riconosce a chiunque entri in relazione con sè il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del Codice della privacy - come previsto e

disciplinato dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche - alle norme ad esso collegate nonchè ai provvedimenti dell'autorità garante.

XVI - I SIMBOLI DEL PARTITO

Art. 77

1. La bandiera del partito è rossa e reca, in colore oro, la stella, la falce ed il martello. Un nastro con i colori nazionali è legato all'asta della bandiera.
2. II simbolo del partito è così descritto: "due cerchi eccentrici e tangenti internamente sulla destra. Il più grande a fondo rosso, in secondo piano, riporta nella porzione di cerchio visibile a sinistra, la scritta in bianco SINISTRA EUROPEA". Il secondo cerchio, in primo piano, è più piccolo e interno al primo, con fondo bianco e riporta: falce, martello e stella gialli sopra una bandiera rossa distesa ed inclinata a sinistra sormontato dalla scritta in nero RIFONDAZIONE, nella parte inferiore compare la scritta in nero PARTITO COMUNISTA. Le due scritte sono separate da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale".
3. Gli inni del partito sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori.
4. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come gli atti ufficiali ove possibile.

Art. 78

Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del comitato politico nazionale.

Statuto del Partito Solidarietà – Libertà, Giustizia e Pace

I - PREAMBOLO

ARTICOLO 1

Sede - denominazione - simbolo - durata

E' costituito *(attualmente con sede legale in Castano Primo, Corso San Rocco 11),* il Partito, in seguito definito Associazione, con la denominazione di «SOLIDARIETA' - Libertà, Giustizia e Pace».

Comitati territoriali e relative sedi amministrative possono essere istituiti per volontà del Consiglio Direttivo nazionale a livello di collegi elettorali (in Italia per la Camera dei deputati), province e regioni con autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale delle attività a loro collegate.

Il simbolo dell'Associazione riproduce, all'interno di un cerchio, nel segmento circolare inferiore, la scritta "SOLIDARIETA'", in grassetto tondo tutto maiuscolo in bianco su sfondo blu elettrico (C 100, M 80, Y 0, K 0), e nel segmento circolare superiore, su sfondo celeste (C 17, M 13, Y 0, K 0) un trapezoide scaleno avente la base maggiore sulla linea orizzontale che divide i due segmenti circolari e caratterizzato da una sfumatura dal verde chiarissimo (C 3, M 1, Y 3, K 0) a un verde più scuro (C 28, M 2, Y 35, K 1) e da alcuni trattini grigi orizzontali - simboleggiante una strada diritta in prospettiva. Sulla destra del trapezoide, dalla linea di base verso l'alto, vi sono le parole: "Libertà" in grassetto tondo, alto e basso in verde (C 73, M 25, Y 87, K 42), "Giustizia" in grassetto tondo alto e basso in blu (C 100, M 80, Y 0, K 0) e "Pace" in grassetto tondo, alto e basso, in rosso (C 21, M 90, Y 64, K 9). La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

Oggetto sociale

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Consapevole che sul riconoscimento ad ogni essere umano del diritto alla vita sin dal concepimento fino al suo termine naturale si fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica e che non ci sarà mai pace sino a quando tale diritto non sarà pienamente riconosciuto, l'Associazione si propone di promuovere nella loro interezza gli ideali di libertà, giustizia e pace, nel rispetto della condizione essenziale per raggiungere tali obiettivi: la riaffermazione, senza ambiguità, nelle convenzioni internazionali e nelle legislazioni nazionali del Diritto alla vita di ogni essere umano sin dal concepimento e in tutto l'arco del suo sviluppo sino al naturale tramonto.

L'Associazione chiede perciò che i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite promuovano la difesa della vita umana in ogni stadio del suo sviluppo e in tutti i Paesi sia ricchi sia poveri, se davvero vogliono la pace. Solo così, infatti, potranno essere rafforzate le basi di una pace giusta e durevole. Alle Nazioni Unite in particolare l'Associazione chiede di vigilare affinché i Paesi ricchi non chiudano l'accesso allo sviluppo dei Paesi poveri, condizionando gli aiuti ad assurde politiche antinataliste con l'attuazione di campagne per diffondere anche la sterilizzazione e l'aborto procurato.

L'Associazione perciò rigetta gli imperialismi che creano i popoli dominatori e maturano le violente riscosse e domanda perciò che le Nazioni Unite riconoscano tutte le giuste aspirazioni nazionali, affrettino l'avvento del disarmo universale, garantiscano la libertà dei mari, propugnino nei rapporti internazionali legislazioni sociali con il pieno riconoscimento di tutti i diritti umani a partire da quello alla nascita, l'uguaglianza del lavoro, le libertà religiose contro ogni oppressione di setta, abbiano la forza della sanzione e i mezzi per la

tutela dei diritti dei popoli deboli contro le tendenze sopraffattrici dei forti.
Ai partiti politici di ogni Paese l'Associazione chiede di contribuire a rafforzare quelle tendenze e quei principi che varranno a tutelare, sin dal concepimento, la vita di ogni essere umano e ad allontanare così ogni pericolo di terrorismo e di nuove guerre, a dare un assetto stabile a tutte le nazioni con un'adeguata distribuzione delle risorse e uno sviluppo sostenibile, ad attuare gli ideali di giustizia sociale e migliorare le condizioni generali del lavoro. Ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea in particolare l'Associazione chiede di preparare una Costituzione europea che riconosca pienamente, come centrale e fondamentale, il Diritto alla vita sin dal concepimento di ogni essere umano e di non finanziare pertanto quelle organizzazioni, anche non governative, che invece dovessero essere impegnate a incoraggiare e programmare vere e proprie campagne per diffondere, in particolare nei Paesi poveri, la pianificazione familiare anche con la sterilizzazione e l'aborto procurato.
Al migliore avvenire dell'Italia nell'Unione Europea l'Associazione dedica ogni sua attività con fervore d'entusiasmi e con fermezza di illuminati propositi.
Sul piano costituzionale, l'Associazione vuole uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, rispettando e promuovendo i nuclei e gli organismi naturali, come la famiglia fondata sul matrimonio, la personalità individuale e le iniziative private. E perché lo Stato sia la più sincera espressione del volere popolare, domanda la riforma dell'istituto parlamentare sulla base della rappresentanza proporzionale; vuole la semplificazione della legislazione; invoca il riconoscimento giuridico dei partiti e dei sindacati, un'effettiva autonomia comunale, l'istituzione delle Città metropolitane, la conseguente riforma degli enti provinciali e il più largo decentramento delle unità regionali.
Ma sarebbero vane queste riforme e senza contenuto, se l'Associazione non insistesse nel reclamare, come anima della società, il vero senso di libertà rispondente alla maturità civile del popolo e al più alto sviluppo delle sue energie: libertà religiosa; libertà di insegnamento, senza monopoli statali; libertà sindacale, senza preferenze e privilegi di parte; libertà comunale e locale. Questo ideale di libertà non tende a disorganizzare lo Stato, ma è essenzialmente organico nel rinnovamento delle energie e delle attività che debbono trovare al centro la coordinazione, la valorizzazione, la difesa e lo sviluppo progressivo. Energie che debbono comporsi in nuclei vitali, che potranno attingere dall'anima popolare gli elementi di conservazione e di progresso, dando valore all'autorità come forza ed esponente insieme della sovranità popolare e della collaborazione sociale. Le necessarie e urgenti riforme nel campo della previdenza e dell'assistenza sociale, nella legislazione del lavoro, nella formazione e tutela della piccola proprietà, della comunicazione sociale, devono tendere alla elevazione delle classi lavoratrici; mentre l'incremento delle forze economiche del Paese, l'aumento della produzione, la riforma tributaria, la soluzione dell'ormai cronico problema del Mezzogiorno, la riorganizzazione scolastica e la tutela dell'ambiente varranno a far progredire il Paese in uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
Ispirandosi ai principi sopra espressi, l'Associazione richiede l'adesione al suo programma a tutti gli uomini di buona volontà dell'Italia e dell'Unione Europea senza distinzione di fede religiosa, a quanti sanno congiungere il giusto senso dei diritti e degli interessi nazionali ed europei con un sano internazionalismo, a quanti apprezzano e

rispettano il Diritto alla vita di ogni essere umano sin dal concepimento.

ARTICOLO 3

Programma

Il programma dell'Associazione è elaborato e approvato dal Congresso nazionale.

ARTICOLO 4

Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione può partecipare, anche con proprie liste di candidati, alle campagne elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni locali e regionali, del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo. L'Associazione, anche con la formazione delle liste di candidati, intende perseguire l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, non ponendo limiti legati al sesso per l'iscrizione all'Associazione, né per le candidature agli organi collegiali né per le cariche elettive, in applicazione dell'art.51 della Costituzione della Repubblica.

L'Associazione può inoltre realizzare pubblicazioni, indire manifestazioni, promuovere convegni e seminari di studio, nonché ogni altra attività connessa, conseguente, utile e necessaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione può raccogliere fondi secondo le leggi vigenti e in particolare con l'istituto del 2 per mille, avendone i requisiti, e a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di campagne elettorali, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi associati o partecipanti.

II - L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5

Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini dell'Unione Europea, anche residenti all'estero, che abbiano compiuto i 16 anni di età, diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 6. I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano tali i soci, che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.
2) soci ordinari: si considerano tali tutti coloro che aderiranno all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto;
3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo nazionale, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

ARTICOLO 6

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta, accompagnata dalla ricevuta di versamento della quota sociale, ai Comitati competenti per territorio, se già costituiti, o al Consiglio Direttivo nazionale, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e professione; espressa volontà di far parte dell'Associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Non vengono prese in considerazione le domande che pervengono, al Consiglio Direttivo nazionale o ai Comitati competenti per territorio, incomplete e/o senza la firma dell'interessato.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo competente per territorio, che provvederà a comunicarla all'interessato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione provvede a consegnare all'interessato login e password per l'accesso all'area riservata ai soci del sito internet dell'Associazione e un'apposita tessera in formato elettronico.

Non è ammessa la contemporanea iscrizione all'Associazione e ad altre organizzazioni partitiche o ad associazioni, i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte dell'Associazione «SOLIDARIETA' - Libertà, Giustizia e Pace».

ARTICOLO 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali dell'Associazione con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre loro diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea del Comitato di collegio competente per territorio e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali o dell'elezione dei delegati ai Congressi provinciali, senza distinzione di sesso o origine.

Tutti i soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio direttivo nazionale, con versamenti su conto corrente postale o conto corrente bancario intestati all'Associazione, perché possano essere dedotti dai soci in sede di dichiarazione dei redditi, se la legge dello Stato lo consente.

L'organo di garanzia dei diritti e dei doveri dei soci è il Collegio nazionale dei probiviri.

ARTICOLO 8
Perdita della qualifica di socio
I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4) per indegnità.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo nazionale a maggioranza semplice, su proposta del Collegio dei Probiviri. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
II provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo nazionale, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo nazionale. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

III - L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9
L'organizzazione dell'Associazione si articola in Comitati di collegio, provinciali e regionali.
ARTICOLO 10
Il Comitato di collegio è l'istanza fondamentale dell'Associazione.
ARTICOLO 11
L'iniziativa per la costituzione dei Comitati di collegio è assunta dal Comitato Provinciale, se già costituito, o dal Consiglio direttivo nazionale, qualora nel territorio interessato siano residenti almeno 15 soci. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 15 soci che siano residenti nel medesimo ambito territoriale. L'ambito territoriale del Comitato è attualmente determinato in base al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 sui Collegi uninominali della Camera dei Deputati e potrà essere modificato qualora dovessero essere ridefiniti i Collegi uninominali.
ARTICOLO 12
La costituzione dei Comitati di Collegio è, in ogni caso, sempre deliberata dal Comitato provinciale, se già costituito o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Nei Comitati di Collegio si possono costituire nuclei di soci per operare su temi specifici locali. Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il Consiglio direttivo del Comitato di collegio.
Il rinvio o il divieto di costituzione di un Comitato di collegio deve essere motivato.

ARTICOLO 13
Organo fondamentale del Comitato di Collegio è l'assemblea dei soci che approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal Consiglio direttivo. L'assemblea del Comitato di collegio si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa del Presidente o del Consiglio direttivo del Comitato.
Può essere convocata dal Presidente del Comitato provinciale oppure su richiesta motivata di un quinto dei soci.
ARTICOLO 14
Alla costituzione dei Comitati provinciali provvede il Consiglio Direttivo Nazionale assieme al presidente regionale di competenza, se già eletto.
Gli organi sociali del Comitato provinciale sono eletti dal Congresso provinciale. Nelle province in cui sono presenti soci appartenenti a minoranze etniche la rappresentanza nei Comitati provinciali è proporzionale alle popolazioni della provincia medesima .
L'elezione avviene secondo il sistema proporzionale puro, così da consentire la presenza delle minoranze interne.
ARTICOLO 15
Su argomenti di particolare interesse il Comitato provinciale può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni all'Associazione.
Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze, i Comitati provinciali promuovono la partecipazione di rappresentanze di tali minoranze anche agli organi collegiali non esecutivi come le consulte o le commissioni di cui al comma precedente. Tale partecipazione deve essere promossa con il criterio della proporzionalità.
ARTICOLO 16
Nelle Regioni con più Comitati Provinciali, il Consiglio Direttivo Nazionale, costituisce un Comitato Regionale.
Gli organi sociali del Comitato regionale sono eletti dal Congresso regionale.

IV - L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 17
Campo di applicazione delle norme statutarie per l'elezione degli organi sociali.
Gli articoli 18 e seguenti si applicano a tutti i livelli territoriali dell'Associazione.
ARTICOLO 18
Organi sociali
Gli organi sociali dell'Associazione sono: a livello di Comitato di collegio l'Assemblea dei soci; a livelli superiori l'assemblea dei rappresentanti provinciali, regionali e nazionali;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente dell'Associazione;
il Vice Presidente dell'Associazione;
il Segretario amministrativo;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 19
Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci o dei rappresentanti dei soci ai livelli superiori è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'assemblea di collegio, regionale, provinciale e nazionale è costituita con le presenze nelle percentuali di cui infra, rispettivamente dei Soci del Collegio, dei delegati o rappresentanti nominati dalle assemblee di Collegio per le assemblee provinciali, dei delegati o rappresentanti

nominati dalle assemblee provinciali per le assemblee regionali e dai delegati o rappresentanti nominati dalle assemblee regionali per le assemblee nazionali.
I criteri di nomina dei delegati o rappresentanti, e le proporzioni al numero degli iscritti, saranno determinati da apposito Regolamento che verrà approvato dal Consiglio Nazionale. Sino all'inizio di operatività dei Comitati di collegio, provinciali e regionali, l'assemblea nazionale è costituita dai soci ed è regolata a sensi del Codice Civile.
Sono ammessi in assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione competente per territorio, con annuncio scritto e trasmesso ad ogni socio anche con la posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca sul sito Internet dell'Associazione; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea ordinaria si può svolgere anche *on line*
L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci o dei rappresentanti dei soci.
In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci o rappresentanti dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno un giorno dopo la prima.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega; ciascuno dei presenti non può essere portatore di più di due deleghe.
Possono essere invitati a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale sul sito Internet dell'Associazione e, se del caso, presso le sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.
Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
L'assemblea nazionale in sede straordinaria:
a) delibera le modificazioni del presente statuto;
b) delibera le modifica del simbolo e della denominazione dell'Associazione;
c) delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
d) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile l'intervento in assemblea di almeno i quattro quinti dei soci ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole di tre quarti degli associati.
L'assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'Associazione o, in mancanza di entrambi, da persona nominata dalla stessa assemblea.
Anche l'assemblea straordinaria si può svolgere *on line*.
Il verbale dell'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è pubblicato nell'area riservata ai soci del sito Internet dell'Associazione. Con il verbale devono essere pubblicati anche eventuali mozioni di minoranza.

ARTICOLO 20

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri, compreso il

Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario amministrativo.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario amministrativo a maggioranza assoluta.
Tutti i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare, disgiuntamente parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e al Segretario Amministrativo.
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare anche a mezzo posta elettronica a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione sul sito Internet dell'Associazione. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.
Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'Associazione.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza; in caso di parità prevale il

voto del presidente.
In seno al Consiglio non è ammessa delega.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni, nel corso dell'anno, del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile per il successivo mandato.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro) l'intero consiglio dovrà essere rieletto.
Le delibere del consiglio direttivo sono pubblicate nell'area riservata ai soci del sito Internet dell'Associazione e nel libro dei verbali del consiglio direttivo dell'Associazione stessa, a cura del Presidente o del Segretario amministrativo.

ARTICOLO 21

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:
a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
b) assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario amministrativo;
e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti dell'Unione Europea e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 22

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ARTICOLO 23
Segretario amministrativo
Il Segretario amministrativo è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario amministrativo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendere conto mensilmente al Consiglio Direttivo delle modalità ed dei termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
Il Segretario amministrativo provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.
Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario amministrativo decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 24
Collegio dei Revisori dei Conti - Revisione legale
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo.
Il collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Segretario amministrativo.
Il controllo sulla gestione avviene trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale devono essere annotati i risultati del controllo. Alla fine di ciascun esercizio , i revisori predispongono un'apposita relazione ai bilanci, con la quale espongono all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno. Le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti sono pubblicate, entro quindici giorni, nell'area riservata ai soci del sito Internet dell'Associazione.
Quando il bilancio supera l'importo di Euro 100.000, il bilancio stesso è sottoposto al controllo contabile di un Revisore legale iscritto nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui all'art 2 del D. LGS. 27/01/2010 n.39. Il revisore legale svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione. La relazione del Revisore legale è pubblicata sul sito Internet dell'Associazione.
ARTICOLO 25
Collegio dei Probiviri
L'assemblea dei soci o dei rappresentanti dei soci elegge il Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il collegio, ascoltate le parti coinvolte, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra l'Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono pubblicate, entro quindici giorni, nell'area riservata ai soci del sito Internet dell'Associazione.

V - I Congressi

ARTICOLO 26

La funzione dei Congressi

L'assemblea dei soci o dei rappresentanti dei soci può essere chiamata "Congresso" quando abbia all'Ordine del Giorno gli argomenti di cui ai seguenti commi.
Il congresso è, per ogni istanza dell'Associazione, il massimo organo deliberativo.
Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma dell'Associazione nel suo complesso.
I congressi regionali, provinciali e di collegio vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.
Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa dell'Associazione a livello regionale.
Tutte le norme che disciplinano la convocazione, la validità della costituzione e delle delibere delle assemblee si applicano anche alle assemblee qualificate "Congresso".

ARTICOLO 27

Diritti del socio

Ogni socio che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

ARTICOLO 28

Il Congresso di collegio

Il congresso di collegio è costituito dall'assemblea generale dei soci.
Viene convocato dal comitato direttivo di collegio di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso provinciale. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato provinciale, nonché sempre dal comitato provinciale medesimo, su richiesta motivata di un terzo dei soci.
Può eleggere gli organi sociali e i delegati al congresso provinciale.

ARTICOLO 29

Il Congresso provinciale

Il Congresso Provinciale è costituito dall'assemblea dei delegati dei Collegi, eletti proporzionalmente al numero degli iscritti ed è convocato dal Comitato provinciale di norma in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale.
Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata del Consiglio direttivo nazionale o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Comitato provinciale.
Il congresso provinciale elegge gli organi sociali provinciali, stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì i delegati al congresso nazionale e al congresso regionale.

ARTICOLO 30
Il congresso regionale
Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi provinciali in ogni regione ed è convocato dal Consiglio direttivo regionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale.
Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dal Consiglio direttivo nazionale o su richiesta di uno o più Comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della regione ovvero per decisione del comitato regionale a maggioranza dei componenti.
Il congresso regionale elegge gli organi sociali regionali.
I presidenti dei Comitati provinciali fanno parte di diritto del comitato regionale.
ARTICOLO 31
Il congresso nazionale
Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti.
È convocato dal consiglio direttivo nazionale almeno ogni tre anni.
Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato nazionale o su richiesta motivata di comitati provinciali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutti i Soci. Con la delibera di convocazione si stabiliscono anche le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello.
Il congresso nazionale elegge gli organi sociali nazionali.
Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse.

VI - Norme generali

ARTICOLO 32
Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo competente per territorio.
Articolo 33

Selezione dei candidati

La selezione delle candidature - per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, del Parlamento Italiano, dei Consigli delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Consigli Comunali, nonchè per la cariche di Presidente di Regione, di Provincia Autonoma e di Sindaco - deve essere fatta con il metodo delle elezioni primarie.
Le candidature alle primarie devono avvenire senza distinzione di sesso, origine, censo, cariche elettive detenute.
Le elezioni primarie sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale ed avvengono on line.
Nell'impossibilità dello svolgimento delle elezioni primarie, la selezione delle candidature è responsabilità del Consiglio Direttivo Nazionale, in collaborazione con i consigli provinciali o regionali se costituiti e tenuto conto delle leggi elettorali vigenti.
La selezione delle candidature a Parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo nazionale con il voto favorevole di almeno i

tre quinti dei componenti.
Il Regolamento, di cui al precedente comma, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
d) l'ineleggibilità in caso di condanne, anche se non ancora passate in giudicato;
e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f) il principio del merito ;
g) la pubblicità della procedura di selezione.
Il Regolamento è approvato dal Consiglio direttivo nazionale entro sei mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto.
Tale Regolamento:
a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

ARTICOLO 34
Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dagli avanzi di gestione;
4) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'Associazione.
I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'Associazione.
Le entrate sociali sono costituite:
1) dalle quote associative;
2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
3) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
4) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le somme versate non sono rimborsabili in nessun caso.
Quote percentuali delle entrate di bilancio, effettivamente riscosse a livello nazionale, sono erogate per finanziare spese correnti e eventuali progetti locali, secondo un piano approvato annualmente dal Consiglio

direttivo nazionale.

ARTICOLO 35

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario amministrativo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 36

Commissariamento delle articolazioni territoriali

Il Consiglio direttivo nazionale può sciogliere per gravi motivi il Consiglio direttivo regionale/provinciale e nominare contestualmente un Commissario regionale/provinciale. Lo scioglimento del Consiglio direttivo regionale/provinciale determina la decadenza del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario amministrativo regionali/provinciali.

Sono da considerare gravi motivi:

a) mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti nazionali;

b) mancata indizione del Congresso, del Comitato nei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti nazionali;

c) mancata approvazione del Comitato regionale/provinciale del proprio rendiconto di esercizio e mancato invio, anche *on line*, di copia dello stesso al Consiglio direttivo nazionale;

d) reiterati comportamenti del Comitato, del presidente e/o dei suoi dirigenti regionali/provinciali che rechino palese nocumento all'immagine di *SOLIDARIETA' - Libertà, Giustizia e Pace* oppure al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

e) inosservanza delle disposizioni del Segretario amministrativo nazionale;

f) in generale, quando il Comitato, il Consiglio direttivo, il Presidente regionale/provinciale vengano meno alle loro funzioni o esplichino attività contraria agli indirizzi di *SOLIDARIETA' - Libertà, Giustizia e Pace.*

Il Consiglio direttivo nazionale delibera i Commissariamenti ai sensi del presente articolo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti delle Strutture territoriali (di collegio, comunali, zonali, tematiche). L'Organo competente ad adottare le relative delibere nei confronti delle Strutture territoriali è il Consiglio direttivo provinciale.

In casi di necessità ed urgenza il Consiglio direttivo nazionale può sciogliere gli organi collegiali regionali/provinciali adottando contestualmente provvedimenti temporanei di commissariamento.

In casi di particolare gravità il Consiglio direttivo nazionale può deliberare la sospensione di un socio dall'attività di *SOLIDARIETA' - Libertà, Giustizia e Pace.* In tale ipotesi è avviato il procedimento disciplinare dinanzi al competente Collegio dei Probiviri.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio nazionale dei Probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

Art. 37
Privacy
All’atto dell’iscrizione, ai sensi della Legge 675/1996 e del D.lgs. 196/2003, il/la socio/a accetta che i propri dati personali siano utilizzati, ai soli fini promozionali, in relazione alle attivita di *SOLIDARIETA' - Libertà, Giustizia e Pace.* Il/la socio/a inoltre accetta la registrazione dei propri dati personali nell'area riservata ai soci dei siti Internet dell'associazione denominati www.solidarieta.biz, www.solidarieta-italia.eu e www.euro-solidarity.eu Il/la socio/a potrà, in qualsiasi momento, inviare aggiornamenti o richiedere l'eventuale cancellazione tramite comunicazione scritta a *SOLIDARIETA' - Libertà. Giustizia e Pace,* Casella postale 1473, I 20100 Milano o a mezzo mail agli indirizzi info@solidarieta.biz o info@solidarieta-italia.eu.
ARTICOLO 38
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo modalità e termini di cui al precedente art. 19° in caso di:
1) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
2) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla devoluzione del patrimonio residuo destinandolo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
ARTICOLO 39
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nei regolamenti, la cui funzione è attuativa; in particolare i regolamenti dovranno prevedere le norme per la nomina, durata in carica e proporzionalità dei delegati per le assemblee e congressi provinciali, regionali e nazionali. Restano in ogni caso ferme le disposizioni inderogabili di legge in materia.

STATUTO DEL PARTITO NUOVO CENTRODESTRA

Articolo 1 – Nuovo Centrodestra

1. La denominazione del partito è “Nuovo Centrodestra”, in forma abbreviata “NCD” (od anche in forma staccata Nuovo Centro Destra).

2. Il Partito utilizza come simbolo il seguente logo: marchio su fondo bianco contenente, in alto a sinistra, un quadrato in blu e sfumature del blu con al suo interno le lettere “n” e “c” in bianco ed affiancata a destra la lettera “d” in blu. Sotto la lettera “d” si trova una scritta disposta su tre righe verticali, di colore blu, con le parole “nuovo” “centro” “destra” [allegato in forma grafica].

3. NCD è un partito politico libero e democratico. NCD si ispira ai valori del popolarismo europeo e aderisce al Partito Popolare Europeo, del quale fa proprio il Manifesto dei principi.

4. NCD assicura la piena partecipazione politica degli iscritti alle decisioni dei suoi organi. NCD promuove, altresì, la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. NCD riconosce il valore politico dell'istituto delle primarie.

5. NCD rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno. NCD assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta dei soggetti iscritti e dei circoli, anche attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale, NCD rende disponibili tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il rendiconto.

Articolo 2 - Iscritti

1. Possono iscriversi a NCD tutte le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, aderendo così al presente statuto ed ai regolamenti approvati.

2. Tutti gli iscritti hanno diritto a:

- partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico di NCD;
- esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi;
- conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
- partecipare all'attività e all'iniziativa politica di NCD e dei suoi circoli;
- ricorrere all’organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.

3. Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;
- contribuire al sostegno economico di NCD, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dalla Direzione nazionale;
- rispettare il presente Statuto ed i regolamenti adottati;
- favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini a NCD.

4 L'iscrizione è annuale, la validità corrisponde all'anno solare. L'iscrizione ad un circolo comporta l'automatica iscrizione al Partito. E' comunque consentita l'iscrizione individuale diretta. I diritti di elettorato passivo per la partecipazione alle attività interne del Partito spettano

esclusivamente agli iscritti ad un circolo.

5 Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico di NCD, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali.

Articolo 3 – Organi del Partito

1. Sono organi del Partito:
   a. Il Congresso nazionale;
   b. L'Assemblea nazionale;
   c. Il Presidente nazionale;
   d. La Direzione nazionale;
   e. Il Coordinatore nazionale;
   f. Il Tesoriere;
   g. Il Collegio dei Revisori Legali;
   h. Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 4 – Congresso Nazionale

1. Il Congresso nazionale, successivamente all'adunanza fondativa, è convocato in via ordinaria ogni 3 (tre) anni dal Presidente nazionale su deliberazione dell'Assemblea nazionale, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti. Esso può essere, altresì, convocato in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti l'Assemblea nazionale in carica.

2. Il Congresso nazionale è il massimo organo del Partito ed è costituito da delegati individuati in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

3. Il Congresso nazionale, a maggioranza dei votanti:
   a. definisce la linea politica del Partito;
   b. approva lo statuto;
   c. elegge i componenti dell'Assemblea nazionale;
   d. elegge il Presidente nazionale del Partito.

Articolo 5 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea nazionale è composta da 400 (quattrocento) persone elette dal Congresso su base regionale. Inoltre, fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale, con diritto di voto, il Presidente nazionale, il Coordinatore nazionale, il Tesoriere, i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti e gli assessori regionali, i Sindaci dei comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali delle città di Roma, Milano e Napoli, i capigruppo dei gruppi consiliari NCD regolarmente costituiti nei Comuni con una popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti, i dirigenti nazionali del Movimento giovanile del Partito.

2. Il regolamento per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale prevederà che ciascuna Assemblea regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli costituiti in ciascuna regione, il numero di cittadini residenti nella medesima ed il numero degli

amministratori di Enti locali iscritti al Partito. Detto regolamento assicurerà la presenza nell'Assemblea nazionale delle minoranze interne al Partito. Il Presidente, nel corso del proprio mandato, può nominare membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale, fino ad un numero pari al 10% (dieci per cento) dei membri elettivi dell'Assemblea nazionale medesima.

3. L'Assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei Coordinamenti regionali, provinciali di Trento e Bolzano, di organizzazione e funzionamento degli alti organi del Partito. Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea nazionale è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dalla Direzione nazionale.

5. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta l'anno e deve essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente se lo richiede in forma scritta almeno un quarto dei suoi componenti.

6. L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente. In tal caso, l'Assemblea nazionale designa un nuovo Presidente che resta in carica fino alla data di celebrazione del Congresso nazionale che provvede alla sua nomina.

Articolo 6 – Il Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale:
   - è il legale rappresentante di NCD, anche ai fini della firma delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali;
   - è l'organo di indirizzo politico;
   - convoca e presiede l'Assemblea nazionale;
   - convoca e presiede la Direzione nazionale;
   - esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto.

2. Il Presidente nazionale dura in carica 3 (tre) anni. Se il Presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, la Direzione nazionale designa un nuovo Presidente che rimane in carica fino allo svolgimento di una successiva Assemblea nazionale, da tenersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla cessazione del mandato, al fine della nomina di un nuovo Presidente che rimane in carica per il periodo residuo del mandato triennale.

3. Il Presidente nazionale designa il Coordinatore nazionale, la cui nomina viene approvata alla prima riunione utile dell'Assemblea nazionale. Nelle more di tale riunione il Coordinatore nazionale esercita i poteri e le prerogative appresso indicate. Il Presidente può delegare proprie funzioni al Coordinatore nazionale.

Articolo 7 – La Direzione Nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea nazionale ed è organo d'indirizzo politico, essa approva il Codice etico su proposta congiunta del Presidente e del Coordinatore nazionale. La Direzione nazionale, con proprio Regolamento approvato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze ed interrogazioni al Coordinatore nazionale.

2. La Direzione nazionale è composta da sessanta membri eletti dall'Assemblea nazionale subito dopo l'elezione del Presidente nazionale.

3. Per l'elezione dei membri della Direzione nazionale, ciascun componente dell'Assemblea nazionale può esprimere il proprio voto in favore di un numero di candidati pari al sessanta per cento dei componenti da eleggere.

4. Sono, inoltre, membri di diritto della Direzione nazionale: il Presidente nazionale; il Coordinatore; il Tesoriere; i membri del Governo; i Presidenti dei gruppi parlamentari del NCD italiani ed europei; i Coordinatori Regionali; i Coordinatori delle grandi città di Roma, Milano e Napoli; i Responsabili organizzativi del Partito, eventualmente nominati, fino ad un numero massimo di cinque. La Direzione nazionale può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

5. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, deve essere convocata dal Presidente se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti. La Direzione nazionale, con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo presentati dal Tesoriere.

Articolo 8 – Il Coordinatore nazionale

1. Il Presidente designa il Coordinatore nazionale che viene nominato dall'Assemblea nazionale alla prima riunione utile.

2. Il Coordinatore nazionale designato dal Presidente dà attuazione all'indirizzo politico.

3. Il Coordinatore nazionale d'intesa con il Presidente può nominare responsabili organizzativi e di area territoriale.

4. Il Coordinatore nazionale dura in carica per tre anni. Se il Coordinatore cessa la carica prima del termine del suo mandato, il Presidente designa un nuovo Coordinatore nazionale fino allo svolgimento della prima Assemblea nazionale utile che lo nomina.

Articolo 9 - Fonti di finanziamento e patrimonio

1. In base alla legislazione vigente, le entrate del Partito sono le seguenti: (i) quote associative; (ii) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; (iii) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; (iv) entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi; (v) entrate rivenienti da raccolte telefoniche di fondi per campagne di promozione della partecipazione alla vita politica; (vi) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; (vii) ogni altra entrata prevista dalla legge.

2. Il patrimonio del Partito è costituito, oltre che dalle suddette entrate,

dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Partito ad oggi e in futuro, per atti tra vivi o mortis causa. Il patrimonio può essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicità, solo per soddisfare le finalità statutarie del Partito e per garantire la continuità e la normalità di funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

3. La Direzione Nazionale determina, con apposito Regolamento, l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonché alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali – sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Articolo 10 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito. È eletto dalla Direzione nazionale su designazione del Presidente che lo sceglie tra gli iscritti al Partito in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti non profit, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attività professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materie di economia, finanza e bilancio.

2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Presidente designa un Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione della Direzione nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere.

4. Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

5. Il Tesoriere ha la responsabilità, sotto le direttive e la supervisione strategica della Direzione nazionale, della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui è attribuita la legale rappresentanza del Partito negli atti e in giudizio.

6. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento pari al 60% (sessanta per cento) del totale delle attività dello stato patrimoniale. In particolare, il Tesoriere:

a) è legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza;

b) svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonché contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;

c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;
d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale;
e) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidità finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese;
g) può effettuare investimenti in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea;
h) attua, per quanto di competenza, i regolamenti emanati dalla Direzione nazionale ed implementa le linee guida e le procedure operative dalla stessa approvate su sua proposta; persegue gli obiettivi programmatici prefissati dalla Direzione nazionale, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi;
i) dirige, coordina e controlla le attività e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dalla Direzione nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni, di inerenza e congruità delle spese e di integrità dei profili reputazionali delle controparti, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;
j) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dalla Direzione nazionale con apposito Regolamento;
k) gestisce, secondo le istruzioni della Direzione nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni.

7. È vietato al Tesoriere investire le disponibilità liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi dai titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione Europea. È, altresì, vietato al Tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche o di familiari di persone fisiche che nel Partito siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali di Trento e Bolzano o alla carica di

presidente della Provincia di Trento e Bolzano o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di società possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari.

8. Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione della Direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione giustificativa: (i) concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dalla Direzione nazionale in proporzione al valore del totale delle attività dello stato patrimoniale; (ii) concludere operazioni di acquisto e alienazione di beni immobili; (iii) rilasciare garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali periferici del Partito; (iv) promuovere liti attive e resistere in liti passive, rinunciare a diritti, sottoscrivere transazioni; (v) concludere altre operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale.

9. A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Partito solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il Partito secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il Tesoriere non risponde per atti o fatti - inclusi i bilanci, i rendiconti, la contabilità, le attività di gestione e le obbligazioni - imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del Partito, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, finanziaria.

10. Ha facoltà di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o più Vice Tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, dandone comunicazione alla Direzione nazionale, al Collegio dei Revisori e al Responsabile della Funzione di Controllo Interno. È personalmente responsabile dell'operato dei Vice Tesorieri.

11. Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a garanzia della trasparenza informativa del Partito, ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a conformarsi alle direttive del Tesoriere in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza è passibile di commissariamenti e deferimenti disciplinari.

Articolo 11 – Rendiconto di esercizio, bilancio preventivo, consolidamento dei bilanci e informativa semestrale

1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il Tesoriere, nei 4 (quattro) mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale, composto secondo la normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici. Il rendiconto di esercizio è il bilancio consuntivo del Partito.

2. Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo del Partito sono allegati i bilanci consuntivi delle sedi regionali

e di eventuali sedi macroregionali, nonché i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Partito. Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui il Partito abbia concorso con proprie deliberazioni. Il Tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una società di servizi professionali.

3. I rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" sono riservati alla competenza del Tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

4. Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale. Il Tesoriere inoltre:

a) sovrintende e coordina l'attività contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie;

b) in corso di esercizio fornisce tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal Presidente nazionale, dalla Direzione nazionale e dal Coordinatore nazionale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza;

c) trasmette alla Direzione nazionale ed al Coordinatore nazionale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attività compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati dalla Direzione nazionale e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione; rende l'informativa accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti;

Articolo 12 – Collegio dei Revisori legali

1. Il Collegio dei Revisori legali è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali e nominati dalla Direzione nazionale su designazione del Presidente. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale. Dura in carica per 3 (tre) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.

L'incarico è rinnovabile una sola volta.

2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del Responsabile della Funzione di Controllo Interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso Collegio dei Revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

3. I poteri e le responsabilità, le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile sul collegio sindacale delle società per azioni in quanto compatibili. La relazione del Collegio dei Revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, è trasmessa alla Direzione Nazionale dal Tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.

Articolo 13 - Società di Revisione

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Partito è affidato ad apposita società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010.

2. Il controllo verrà affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

3. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresì, che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

4. La società di revisione viene nominata dalla Direzione nazionale su designazione del Presidente.

Articolo 14 - Responsabile della Funzione di Controllo Interno

1. Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno è un organo di controllo autonomo ed indipendente. É nominato dalla Direzione nazionale, sulla base di una lista di due candidati, un uomo e una donna, proposta dal Collegio dei Revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

2. É scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura dell'incarico, preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo, ufficiali a riposo della Guardia di Finanza o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato.

3. Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno verifica, in

attuazione di un programma annuale di controllo da lui predisposto ed approvato dal Collegio dei Revisori, l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal Tesoriere al fine di assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale osservando l'apposita procedura approvata dalla Direzione nazionale; esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del Presidente nazionale, della Direzione nazionale, del Coordinatore Nazionale, del Collegio dei Revisori o del Tesoriere, nel rispetto del termine concordato con il richiedente; verifica, di iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorità amministrativa di garanzia; può promuovere con ricorsi scritti procedimenti disciplinari davanti al Collegio dei Probiviri sulla base delle evidenze emerse dalle verifiche eseguite; redige il Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno, nel quale può formulare rilievi e raccomandazioni; redige altresì il Rapporto Annuale delle Segnalazioni, che costituisce un allegato del Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno.

4. Il Rapporto Annuale della Funzione di Controllo Interno è comunicato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Presidente nazionale, alla Direzione nazionale, al Coordinatore Nazionale, al Tesoriere, al Collegio dei Revisori e alla Società di Revisione.

5. I poteri e le procedure di verifica, nonché la dotazione di risorse, della Funzione di Controllo Interno sono disciplinati da apposito regolamento emesso dal Responsabile della Funzione di Controllo Interno ed approvato dalla Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei Revisori. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicità, a servizi professionali "forensic" di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione.

6. Il Responsabile della Funzione di Controllo Interno è revocato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei Revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente Statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilità.

7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed il rispetto del principio di economicità, la Funzione di Controllo Interno può anche essere esternalizzata ad una primaria società di servizi professionali, che non versi in situazione di conflitto di interessi.

Articolo 15 - Sistema di Controlli Interni

1. Al fine di assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto e prevenire o minimizzare per quanto possibile i connessi rischi reputazionali, legali e

finanziari, è previsto un sistema di controlli interni.

2. Esso è strutturato su tre livelli di controlli, cui corrispondono le seguenti competenze:

- controlli di terzo livello o di vertice, di competenza della Direzione nazionale, che fissa e aggiorna le linee guida dei controlli interni, richiede la loro implementazione operativa al Tesoriere, esercita la supervisione strategica sulla idoneità e sulla effettività del sistema di controlli interni valutato nel suo complesso, riceve ed esamina il Rapporto Annuale del Responsabile della Funzione di Controllo Interno, richiede al Tesoriere la adozione delle necessarie misure correttive entro un congruo termine qualora tale rapporto formuli rilievi e raccomandazioni;
- controlli di secondo livello o di revisione interna, di competenza di organi titolari esclusivamente di funzioni di controllo, e cioè del Collegio dei Revisori e del Responsabile della Funzione di Controllo Interno; quest'ultimo, sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori e sulla base di programmi annuali di controllo da lui predisposti e approvati dal Collegio dei Revisori, verifica l'adeguatezza delle misure e delle procedure di controllo interno implementate dal Tesoriere e l'attuazione delle misure correttive richieste dalla Direzione nazionale; l'esito delle verifiche eseguite viene comunicato alla Direzione nazionale mediante il Rapporto Annuale del Responsabile della Funzione di Controllo Interno; i programmi annuali di controllo sono informati a principi di essenzialità e proporzionalità e identificano le aree prioritarie delle verifiche da eseguire in base ad un approccio basato sul rischio;
- controlli di primo livello o di linea, di competenza del Tesoriere, che provvede, sulla base delle linee guida fissate dalla Direzione nazionale, alla implementazione operativa del sistema di controlli interni, adottando ed efficacemente attuando ed aggiornando tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto; si relaziona con il Collegio dei Revisori e con il Responsabile della Funzione di Controllo Interno nel rispetto del principio di collaborazione attiva, segnalando le criticità a sua conoscenza e le misure correttive disposte, già attuate o in corso di attuazione; provvede alla tempestiva ed effettiva attuazione delle misure correttive richieste dalla Direzione nazionale, dandone comunicazione alla stessa, al Collegio dei Revisori e al Responsabile della Funzione di Controllo Interno.

3. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto del principio di economicità ed al fine di rendere effettivo il sistema di controlli interni, il Tesoriere deve costituire, ed integrare in caso di insufficienza, un apposito fondo di bilancio per la copertura dei prevedibili oneri finanziari dei controlli di secondo e di primo livello.

Articolo 16 - Circoli

1. Gli iscritti al NCD possono costituire circoli su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformità al regolamento approvato dalla Direzione nazionale. I circoli costituiscono la struttura di base del Partito.

2. I circoli sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente NCD né rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli partecipano alle attività dei coordinamenti territoriali con le forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

3. La costituzione di un nuovo circolo può essere promossa da un numero minimo di 10 (dieci) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticità dell'organizzazione, l'osservanza dei valori predicati dal Partito, l'affiliazione al Partito e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite.

4. Ogni circolo deve ottenere l'affiliazione al Partito in conformità al regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Il Coordinatore nazionale può rifiutare o revocare l'affiliazione.

Articolo 17 - Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini

1. I Circoli legati ad uno specifico territorio, e comunque gli iscritti residenti nel medesimo territorio, danno vita ai Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini di NCD. I Coordinamenti predetti hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto del Partito, disciplina l'attività politica ed operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Gli Statuti dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini disciplinano, altresì, le modalità di elezione del Coordinatore e degli altri organi di vertice, la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia. Con apposita delibera della Direzione Nazionale vengono definiti i principi generali cui debbono attenersi i rispettivi coordinamenti nella redazione degli Statuti regionali, provinciali e cittadini.

3. Gli Statuti dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti. Essi entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro formale comunicazione al Coordinatore nazionale, salvo che quest'ultimo non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni ed i Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini adottino le modifiche richieste nei successivi 30 (trenta) giorni. Laddove il Coordinamento interessato rigetti le osservazioni impartite potrà ricorrere alla Direzione nazionale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.

4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o locali con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dal Coordinatore nazionale e dallo stesso approvate d'intesa con il Presidente.

Articolo 18 - Autonomia degli organi dei coordinamenti

1. Ai competenti organi dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito in ambito nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Coordinatore nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Coordinatore regionale o il Coordinatore provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.

3. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e cittadini soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del Partito come, tra l'altro, definiti nel Manifesto. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 (quindici) giorni dalla loro adozione.

Articolo 19 – Candidature

1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle città metropolitane sono approvate dalla Direzione nazionale sulla base delle proposte formulate dai Coordinamenti regionali.

2. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dalla Direzione nazionale.

3. Le candidature vengono sottoposte agli organi del Partito preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Articolo 20 – Incompatibilità

1. La disciplina delle incompatibilità è rimessa ad un regolamento proposto dalla Direzione Nazionale ed approvato dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 21 – Pari opportunità

1. NCD promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del partito ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.

2. La Direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

Articolo 22 - Giurisdizione esclusiva

1. Gli elettori e gli iscritti all'NCD e i rappresentanti dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché gli esponenti degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nel e/o vantaggio del Partito, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con i Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Articolo 23 - Collegio dei Probiviri

1.Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia. Esso è composto da numero 5 (cinque) membri nominati dal Congresso.

2. Il Collegio dei Probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice etico. Il Collegio dei Probiviri può adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto può prenderne visione.

3. Con regolamento approvato dalla Direzione nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico, le modalità per garantire e regolare il procedimento nonché i requisiti e le incompatibilità dei membri del Collegio. È riconosciuto potere di iniziativa disciplinare al Responsabile della Funzione di Controllo Interno per i fatti accertati nell'esercizio delle sue funzioni.

4. I componenti restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

5. Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie:

(I) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Partito;

(II) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Partito previste dal presente Statuto, dal Codice etico e dai regolamenti emanati;

(III) osservanza delle regole dettate dal presente Statuto sulla costituzione e regolamentazione dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini del Partito e sulle controversie insorte tra gli organi dei Coordinamenti predetti e gli organi nazionali;

(IV) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello *status* di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;

(V) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei Circoli e dei Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini;

(VI) ogni altra materia in conformità alle previsioni del regolamento di cui al comma 3.

6. In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo o Coordinamento regionale, provinciale e cittadino del Partito.

7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel Partito.

Articolo 24 - Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, Dimissioni o impedimento permanente

1. Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal

caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo.

3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Articolo 25 - Misure disciplinari

1. Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono: (i) l'ammonizione; (ii) la sospensione; (iii) l'espulsione; (iv) la revoca dell'affiliazione di un circolo; (v) l'interdizione dal compiere attività che coinvolgano direttamente od indirettamente il Partito.

2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entità.

3. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.

4. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Articolo 26 – Commissariamento delle strutture territoriali periferiche.

1. La Direzione nazionale e/o il Collegio dei Probiviri, su proposta del Coordinatore nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i Coordinamenti regionali, provinciali e cittadini, nominando a tal fine un Commissario. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto alla Direzione nazionale e al Collegio dei Probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.

Articolo 27 - Movimento giovanile

1. All'interno del Partito può essere costituito un movimento giovanile unico ed unitario.

2. Possono partecipare all'attività del movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici previsti dallo statuto della Gioventù del Partito Popolare Europeo (YEPP).

3. Il Movimento giovanile persegue i medesimi scopi del Partito, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

4. Il Regolamento del movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti dal Coordinatore nazionale all'approvazione della Direzione nazionale.

Articolo 28 - Potere regolamentare

1. La Direzione nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto.

Articolo 29 - Modifiche ed attuazione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea nazionale.

2. Qualora si renda necessario approvare una modifica allo Statuto tra un'Assemblea nazionale e la successiva, il Presidente nazionale può formulare una proposta che è esaminata dalla Direzione nazionale che la approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il Coordinatore nazionale d'intesa con il Presidente nelle more

dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni.

Articolo 30 - Sede legale, durata

1. Il Partito ha sede legale in Roma alla via in Arcione n. 71. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal Presidente nazionale d’intesa con il Coordinatore nazionale e comunicate alla Direzione nazionale nella prima riunione successiva alla modifica.
2. La durata del Partito è illimitata.

Articolo 31 – Norme finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Statuto del Partito Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale

Titolo I
FINALITÀ, PARTECIPAZIONE ED EMBLEMA

Art. 1
(Finalità)

FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE è un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che, sulla base dei principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia, solidarietà sociale, merito ed equità fiscale, si ispira a una visione spirituale della vita e ai valori della tradizione nazionale, liberale e popolare, e partecipa alla costruzione dell'Europa dei Popoli.

Il Movimento FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE promuove nel rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'unità nazionale, la pacifica convivenza di Popoli, Stati, etnie e confessioni religiose.

Il Movimento Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale (di seguito Movimento) svolge il proprio programma politico attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti del Movimento di partecipazione all'amministrazione e al governo della Nazione.

Art. 2
(Partecipazione)

FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla formazione dell'indirizzo politico del Movimento, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali.

Il Movimento promuove le pari opportunità tra uomini e donne e sostiene politiche attive per favorire la partecipazione delle donne alla vita istituzionale. Individua nelle consultazioni degli iscritti e dei cittadini il metodo per la scelta delle cariche interne e delle candidature alle cariche istituzionali centrali e periferiche.

Il Movimento favorisce l'associazionismo in tutte le sue forme e riconosce a fondazioni e associazioni il ruolo di contributo alla formazione della proposta politica e programmatica del Movimento. A tal fine, garantisce la partecipazione dell'associazionismo alla vita del Movimento mediante una sua rappresentanza negli organi nazionali e periferici, stabilendo forme di consultazione costanti.

Favorisce la partecipazione dei cittadini alla politica garantendo la possibilità di accesso alle cariche interne del Movimento e a quelle istituzionali.

Adotta adeguate forme di comunicazione delle sue proposte e dei suoi programmi, al fine di favorire e ampliare il dibattito interno ed esterno al Movimento. Promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di consultazione degli iscritti e dei cittadini.

Adotta le elezioni primarie come metodo principale di individuazione delle candidature agli organi istituzionali di ogni livello. Il regolamento delle primarie è proposto dall'Esecutivo Nazionale e approvato dalla Direzione Nazionale.

Riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna in particolar modo applicato ai processi amministrativi interni, alla gestione economica e ai processi decisionali.

Art.3
(Diritti e Doveri degli iscritti)

Gli iscritti hanno diritto di voto nelle consultazioni interne al Movimento purché siano in regola con la quota associativa e non siano iscritti ad altri partiti o Movimenti politici.

Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali. Gli iscritti hanno il dovere di rappresentare e sostenere il partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità.

Gli iscritti hanno inoltre il diritto di:

- partecipare alla vita associativa e alla definizione della linea politica;
- avere accesso alle informazioni utili a garantire una compiuta e responsabile partecipazione;
- adire e ricorrere agli organismi di garanzia per denunciare violazioni statutarie o regolamentari e per tutelare i propri diritti associativi;

Gli iscritti hanno inoltre il dovere di:

- contribuire economicamente alla vita del Movimento, versando regolarmente le quote associative;
- impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;
- aderire ai gruppi di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale nelle assemblee elettive di ogni livello.

Art. 4
(Emblema)

Il Simbolo del Movimento FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE è rappresentato da: "Cerchio contornato da margine di colore blu scuro, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, occupante circa i due terzi dello spazio, la scritta "FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato; la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da quella superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, ad occupare circa la metà dell'altezza, sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza Nazionale con scritta bianca su fondo azzurro "ALLEANZA NAZIONALE" su due righe e Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale rossa contenente la sigla in bianco "M.S.I.". L'utilizzazione del simbolo e della denominazione di Alleanza Nazionale avviene in conformità e nei limiti stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale nella seduta dell'8 gennaio 2014.

L'Assemblea Nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine la Direzione Nazionale.

Eventuali modifiche dei simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative e regionali sono demandate al Presidente nazionale, sentiti gli organismi territoriali competenti.

Titolo II
GLI ASSOCIATI, I CIRCOLI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 5
(Gli associati)

Sono associati a FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE tutte le cittadine e cittadini italiani e di altro stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta e versino la relativa quota associativa. Per i cittadini Italiani residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al Titolo IX del presente Statuto.

La domanda di adesione vale come riconoscimento dei principi e delle finalità indicati nel presente Statuto e in particolare nell'art. 1.

La partecipazione alla vita del movimento, nelle sue differenti forme di adesione, è disciplinata dall'apposito Regolamento Adesioni. Tale regolamento disciplina, inoltre, le modalità, i requisiti e le procedure, anche attraverso internet, per l'associazione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali.

La domanda di adesione può essere presentata da chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Coloro che non intendano aderire formalmente al Movimento, possono chiedere di essere coinvolti attraverso la formula "Amicizia".

Tale adesione è gratuita e consente di partecipare alla vita del Movimento con modalità disciplinate dal Regolamento Adesioni.

L'adesione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali. La perdita della qualifica di associato si verifica per:

- dimissioni, rese per iscritto e comunicate al settore Adesioni e al competente organo territoriale.
- decadenza, a seguito del mancato versamento delle quote associative per due anni.
- espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare adottato dagli organi di garanzia.

Art. 6
(I circoli)

Il Circolo è l'unità organizzativa fondamentale del Movimento e può essere territoriale, on line o ambientale. Sono Circoli territoriali quelli che operano su di una porzione di territorio definito e costituiti almeno da 10 associati che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per comprovate ragioni di studio, istituzionali o di lavoro.

Le porzioni territoriali o loro modifiche vengono proposte dal Presidente Provinciale e approvate dall'Assemblea provinciale.

Sono Circoli on line quelli costituiti su internet, senza il requisito della residenza o del luogo di lavoro e studio degli associati. I circoli on line possono essere costituiti solo se finalizzati a particolari tematiche o campagne.

I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale.

Gli associati ai circoli ambientali e a quelli on line esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di competenza.

Il Presidente Provinciale, previo parere del Coordinamento Provinciale, può designare un fiduciario nei comuni in cui non siano costituiti Circoli territoriali.

I circoli territoriali, nell'osservanza delle direttive degli organi nazionali, regionali e provinciali, dispongono di autonomia organizzativa e sono gli unici titolari della rappresentanza politica sul territorio.

Art. 7
(Le associazioni)

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al Movimento con le modalità previste dal Regolamento Adesioni.

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore.

L'associazione può richiedere il riconoscimento all'Esecutivo nazionale, al Coordinamento regionale, provinciale o di Città metropolitana, secondo l'ambito della propria attività.

Le condizioni per il riconoscimento sono:
- l'adesione formale dell'associazione e il versamento della relativa quota al Movimento;
- una relazione sul progetto politico dell'associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità del Movimento e in quali settori di attività si voglia concretizzare l'azione dell'associazione;
- la conformità dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;
- la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione di accettare la rappresentanza politica del Movimento da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi politici del Coordinamento provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all'utilizzo del simbolo del Movimento se non autorizzato.

Le associazioni fanno parte della Consulta del terzo settore e godono di piena autonomia amministrativa e contabile. Della Consulta fanno parte soggetti e personalità di riconosciuta esperienza e professionalità nel campo specifico. E' nominata dal Presidente nazionale.

La Consulta elegge al suo interno un coordinatore che partecipa ai lavori della Direzione nazionale. La Consulta elegge un ufficio di presidenza di 5 membri compreso il coordinatore che partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale.

Il coordinatore convoca la Consulta in via ordinaria almeno una volta l'anno.

La Consulta elabora proposte politiche ed organizzative sui temi di propria competenza.

TITOLO III
GLI ORGANI NAZIONALI

Art. 8
(Gli organi nazionali)

Sono organi nazionali di FRATELLI d'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE:
- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale;
- La Direzione Nazionale;
- Il Coordinamento Politico Nazionale;
- L' Esecutivo Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- La Commissione Nazionale di Garanzia;
- Il Segretario Amministrativo e il Comitato di Amministrazione

Art. 9
(Il Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale discute e determina l'indirizzo politico del Movimento, elegge il Presidente Nazionale del Movimento o ne ratifica l'elezione qualora questa sia avvenuta con il metodo delle primarie. Il Congresso Nazionale elegge l'Assemblea Nazionale. Modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a ciò l'Assemblea Nazionale. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni 3 anni dal Presidente Nazionale su delibera dell'Assemblea Nazionale.

Il Congresso Nazionale è convocato altresì in via straordinaria dal Presidente Nazionale ovvero dal Presidente dell' Assemblea Nazionale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta da almeno dal 10% dei membri dell'Assemblea Nazionale e votata e approvata a maggioranza assoluta della stessa . Il Presidente dell'Assemblea Nazionale convoca il Congresso in caso di impedimento o di dimissioni del Presidente Nazionale.

Il Regolamento Congressuale è proposto dall'Esecutivo Nazionale, con delibera a maggioranza assoluta, ed è approvato dall'Assemblea Nazionale. Disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, lo svolgimento del Congresso Nazionale e di quelli territoriali.

Ciascun partecipante al Congresso deve aderire al programma politico del Movimento nelle forme previste dal regolamento.

Art. 10
(Il Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è l'organismo politico di massima rappresentanza territoriale del Movimento. Ne fanno parte tutti i componenti delle Assemblee Provinciali e di Città metropolitane.

E' un organo consultivo che viene convocato dal Presidente Nazionale una volta l'anno per discutere ed approfondire le linee programmatiche del Movimento. Viene inoltre convocato prima di ogni rinnovo del Parlamento nazionale per contribuire a redigere e illustrare il programma elettorale del Movimento.

Elegge al suo interno il proprio Presidente e un ufficio di Presidenza. All'atto del suo insediamento approva un regolamento di funzionamento interno.

Art. 11
(Il Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale è eletto secondo le modalità previste dal regolamento e tenuto conto dei principi di partecipazione di cui all'art. 2.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica del Movimento e ne dirige l'organizzazione.

Può deferire per motivi disciplinari ogni associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Il Presidente Nazionale può deliberare, previo parere dell'Esecutivo Nazionale e sentito il Presidente Regionale, lo scioglimento del Coordinamento Provinciale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Presidente Nazionale, può deliberare previo parere dell'Esecutivo Nazionale, lo scioglimento del Coordinamento Regionale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.

Nomina e revoca i Responsabili dei Dipartimenti e dei Laboratori sentito l'Esecutivo Nazionale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Nazionale. Le modalità di elezione del Presidente Nazionale sono disciplinate dal Regolamento Congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

Presenta, per mezzo del Segretario amministrativo o di procuratori speciali, le liste e i contrassegni elettorali per le elezioni e autorizza l'uso dell'emblema del movimento.

Art. 12
(L'Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale indirizza l'azione politica, l'organizzazione e il funzionamento del Movimento secondo le determinazioni del Congresso Nazionale.

Nella prima seduta l'Assemblea Nazionale approva il proprio regolamento di funzionamento. L'Assemblea Nazionale elegge al suo interno il Presidente dell'Assemblea ed un eventuale ufficio di Presidenza.

Modifica lo Statuto secondo la delega e gli indirizzi del Congresso Nazionale o su apposita proposta approvata dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza qualificata dei due terzi e lo adegua alle norme eventualmente entrate in vigore.

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea Nazionale stessa e ne dirige i lavori. L'Assemblea Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni o di impedimento del Presidente Nazionale e convoca il Congresso Nazionale per procedere alla nuova elezione del Presidente Nazionale.

L'Assemblea Nazionale approva il regolamento del Congresso Nazionale. Possono partecipare senza diritto di voto, qualora non ne facciano parte, i Deputati e i Senatori, i Parlamentati Europei, i Consiglieri e Assessori regionali, i componenti dell'Esecutivo Nazionale, i Presidenti di regione, i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice segretario amministrativo, i dirigenti nazionali del Movimento giovanile.

L'Assemblea Nazionale è composta da 450 membri eletti dal Congresso secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il Presidente Nazionale, sentito l'ufficio di Presidenza, può nominare fino a ulteriori 50 personalità dell'associazionismo, della cultura, dell'impresa e della ricerca anche tra non iscritti al movimento che avranno diritto di voto solo su questioni inerenti l'indirizzo politico. Il Presidente Nazionale nell'ambito dei 50 terrà conto delle indicazioni della Consulta del Terzo settore.

E' prevista la decadenza da componente dell'Assemblea Nazionale a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate.

L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria ogni 6 mesi o entro 20 giorni se richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Nazionale del Movimento.

L'Assemblea Nazionale decide sullo scioglimento dell'Associazione a seguito dell'approvazione di un atto specifico con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto .

Art. 13
(La Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale in materia di attività politica e organizzativa.

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale del Movimento e da almeno 100 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

Ne fanno parte, se non eletti dall'Assemblea Nazionale: i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, i componenti dell'Esecutivo Nazionale, il Responsabile Nazionale e i componenti dell'organo esecutivo nazionale del movimento giovanile, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale e il coordinatore della consulta del terzo settore. Partecipano alla Direzione Nazionale, qualora non ne facciano parte per altri motivi, i componenti del Coordinamento Politico Nazionale. Partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Vice Segretario amministrativo.

La Direzione Nazionale elegge al suo interno il Coordinatore della Direzione Nazionale, che provvede alla sua convocazione e al regolare svolgimento dei lavori, di intesa con il Presidente Nazionale.

E' dichiarata la decadenza da Dirigente Nazionale a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate.

La Direzione Nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta ogni 3 mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.

Determina le linee politiche dell'attività dei gruppi Parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo, ha il compito di stilare i programmi elettorali e approvare le liste dei candidati al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato. Verifica l'elenco delle candidature alle primarie e ne ratifica gli esiti. Approva, inoltre, i programmi e le liste per l'elezione dei Presidenti di Regione e le liste dei candidati ai Consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Provincia.

La Direzione Nazionale approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.

Art. 14
(L'Esecutivo Nazionale)

L'Esecutivo Nazionale coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Movimento e nel coordinamento dell'attività dei dipartimenti. Vi partecipano di diritto il Presidente del Consiglio Nazionale, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Presidente della Direzione Nazionale. Vi partecipano di diritto, inoltre, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, eventuali componenti del Governo nazionale iscritti al Movimento, il Responsabile nazionale del Movimento Giovanile.

Il Presidente del Movimento chiama a far parte dell'Esecutivo Nazionale fino a 15 componenti e designa al suo interno il coordinatore dello stesso.

Possono essere invitati ad intervenire ai lavori, in ragione dell'ordine del giorno, i Responsabili dei Dipartimenti.

L'Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale del Movimento.

Art. 14 bis
(Il Coordinamento Politico Nazionale)

Il Coordinamento Politico Nazionale è composto da un massimo di 50 componenti, tra i quali i Presidenti Regionali e i membri dell'Esecutivo Nazionale. E' nominato, su proposta del Presidente Nazionale, dall'Ufficio di Presidenza di cui alle norme transitorie. E' facoltà del Presidente far partecipare alle riunioni altri dirigenti di settore o dipartimenti. Coadiuva il Presidente Nazionale nel coordinare l'azione del Movimento tra l'organizzazione territoriale e gli organi nazionali.
E' convocato, su richiesta del Presidente Nazionale, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

Art. 15
(I Dipartimenti)

Il Presidente Nazionale nomina, sentito l'Esecutivo Nazionale come previsto dall'art. 11, i Responsabili dei Dipartimenti.

Sono costituiti obbligatoriamente i seguenti Dipartimenti:
- Organizzazione;
- Comunicazione e propaganda;
- Coordinamento autonomie locali;
- Coordinamento laboratori tematici;
- Adesioni, congressi e primarie.

E' facoltà del Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, disporre la costituzione di ulteriori Dipartimenti che si rendessero necessari all'organizzazione del Movimento.

Art. 16
(Durata e componenti di diritto degli Organi)

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque dopo 3 anni dalla loro costituzione. Decorso detto termine, gli organi Nazionali restano in carica per la sola ordinaria amministrazione collegata alla tempestiva convocazione di un Congresso Nazionale che rinnovi le cariche.

Fermo restando quanto già previsto nei rispettivi articoli, i Presidenti del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale, dei Gruppi Parlamentari nazionali ed europeo, partecipano di diritto ai lavori di tutti gli organi nazionali, qualora non ne facciano parte per altri motivi.

TITOLO IV
GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 17
(Il Presidente e il Coordinamento Regionale)

Il Presidente Regionale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente Nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento Regionale.
Il Presidente Regionale nomina i restanti Componenti del Coordinamento Regionale.

Il Coordinamento Regionale è composto da un minimo di 20 a un massimo di 50 componenti secondo la decisione dell'Esecutivo Nazionale e determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali della Regione.

Fanno parte del Coordinamento Regionale:
- il Presidente della Regione;
- i Consiglieri e Assessori Regionali;
- i Parlamentari Nazionali ed Europei iscritti nella Regione;
- il Responsabile Regionale del Movimento giovanile;
- i Presidenti Provinciali del Movimento.
- i componenti della Direzione Nazionale iscritti nella Regione.

Possono essere invitati senza diritto di voto:
- i componenti dell'Assemblea Nazionale
- i componenti del Consiglio regionale delle Autonomie locali
- i Sindaci dei comuni superiori ai 15.000 abitanti;
- i Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni dei Capoluoghi di Regione;
- i Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta Provinciale;
- i Capigruppo e i capi delegazione dei comuni capoluogo di Provincia;
- i Capigruppo consiliari dei comuni delle città capoluogo;
- i Responsabili Provinciali e i Dirigenti Nazionali del Movimento Giovanile iscritti nella Regione;
- i Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Regione.

Il Coordinamento Regionale propone alla Direzione nazionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento Provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di Provincia. Ratifica le liste proposte dal Coordinamento provinciale per l'elezione del Consiglio provinciale.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Regionale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

L'Assemblea Regionale dei grandi elettori provinciali, convocata su richiesta di almeno il 10 per cento degli aventi diritto, può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente Regionale.

Il Presidente Nazionale nomina un commissario in caso di dimissioni od impedimento del Presidente regionale e convoca l'Assemblea Regionale per l'elezione del nuovo Presidente Regionale. E' facoltà del Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, costituire nella Regione Sicilia due Coordinamenti Regionali suddividendo la parte orientale da quella occidentale.

Il Presidente Regionale nomina e revoca il Segretario Amministrativo Regionale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento Regionale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario Amministrativo Regionale.

Art. 18
(Il Presidente, l'assemblea dei Grandi Elettori e il Coordinamento Provinciale)

Il Presidente Provinciale è eletto, di norma, contestualmente al Presidente Nazionale e con le stesse modalità. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento Provinciale.
Il Presidente Provinciale nomina i restanti Componenti del Coordinamento Provinciale.

Il Coordinamento Provinciale è composto da un numero di almeno 11 componenti tra cui il Presidente Provinciale in relazione alla popolazione residente nel territorio di competenza secondo parametri stabiliti dall'Esecutivo Nazionale.

Il Coordinamento Provinciale determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica nel territorio e negli organi istituzionali.

Fanno parte del Coordinamento Provinciale e dell'Assemblea Provinciale:
- Il Presidente della Provincia
- I consiglieri e gli assessori provinciali
- Il Responsabile Provinciale del Movimento giovanile;
- E, ove iscritti nella Provincia: il Presidente della Regione; i Consiglieri e Assessori Regionali; I Parlamentari Nazionali ed Europei; i componenti dell'Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

Sono invitati senza diritto di voto:
- I componenti del Consiglio regionale delle autonomie locali
- I Sindaci
- I Presidenti dei Municipi o Circoscrizioni
- I Presidenti, i Capigruppo e i capi delegazione della giunta Provinciale;
- I Capigruppo e i capi delegazione dei comuni
- I Responsabili dei Dipartimenti nazionali iscritti nella Provincia.

Il Coordinamento Provinciale propone al coordinamento regionale i programmi e le liste per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale. Il Coordinamento Provinciale approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei rispettivi territori di competenza proposte dai Circoli Territoriali.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a Presidente Provinciale con la modalità prevista dal regolamento congressuale.

L'Assemblea Provinciale dei grandi elettori convocata su richiesta di almeno il 10 per cento dei componenti con diritto di voto, può con maggioranza assoluta sfiduciare il Presidente Provinciale.

In caso di dimissioni o impedimento del Presidente Provinciale, Il Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale e il Presidente Regionale nomina un commissario e convoca l'Assemblea Provinciale per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente Provinciale nomina e revoca il Segretario Amministrativo Provinciale e i Responsabili dei Dipartimenti. Il Coordinamento Provinciale approva i bilanci preventivi e i Conti consuntivi redatti e illustrati dal Segretario Amministrativo Provinciale.

Adotta, su conforme parere del Coordinamento provinciale, i provvedimenti urgenti nei confronti degli organi periferici comunali e nomina i relativi commissari fino allo svolgimento delle assemblee comunali. Di ciò è tenuto a informare il Presidente Regionale.

Il Presidente Provinciale, sentito il Coordinamento Provinciale, propone all'Assemblea Provinciale l'assetto organizzativo del territorio di sua competenza.

Art. 19
(L'Assemblea, il Presidente e il Coordinamento di città metropolitana)

Nelle province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, sono costituiti i Coordinamenti di Città metropolitana a cui si applicano le norme del presente statuto e dei regolamenti dei Coordinamenti Provinciali.

Nelle province suddette il Coordinamento di Città metropolitana avrà competenza sul territorio del comune capoluogo e il Coordinamento Provinciale sul territorio residuo della provincia.

Art. 20
(L'Assemblea, il Presidente e il Coordinamento Territoriale)

L'assemblea Territoriale degli iscritti determina, in linea con le direttive nazionali del Movimento, l'azione politica e indirizza l'attività amministrativa degli organi istituzionali nel territorio di competenza dei circoli.

L'Assemblea Territoriale elegge il Presidente di circolo. Il regolamento congressuale disciplina l'elezione, con metodo proporzionale, dei due terzi del Coordinamento Territoriale

Il Presidente di circolo nomina la restante parte del Coordinamento Territoriale. Il Coordinamento Territoriale è composto da un numero di membri individuati da apposito regolamento che tenga conto del numero di iscritti. Il Presidente Territoriale del Movimento Giovanile è membro di diritto del Coordinamento Territoriale.

Il Presidente Territoriale può deferire gli iscritti alla Commissione Provinciale di Garanzia e chiedere al Presidente Provinciale di adottare provvedimenti immediati nei loro confronti qualora ci siano casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Coordinamento Territoriale propone le liste e i programmi elettorali all' Assemblea degli iscritti che li approva.

TITOLO V
GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21
(Segretario amministrativo e Revisore dei Conti)

Il Segretario amministrativo cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Segretario amministrativo è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Segretario Amministrativo, sono entrambi nominati, sentito l'Esecutivo Nazionale, dal Presidente Nazionale, che li indica tra persone in possesso di requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

Il Segretario e il Vice Segretario Amministrativo adottano di comune accordo il Regolamento di Amministrazione del Movimento. Il Regolamento è trasmesso al Presidente nazionale che, ove ritenga di modificarlo, lo sottopone all'Esecutivo Nazionale. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali non si richiede la firma congiunta.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Segretario Amministrativo, il Vice Segretario Amministrativo ne assume le funzioni su indicazione del Presidente Nazionale. L'Esecutivo Nazionale provvede alla eventuale sostituzione nella prima seduta utile. Il Presidente Nazionale può proporre all'Esecutivo Nazionale, che delibera in merito, la revoca del Segretario e/o del Vice Segretario Amministrativo.

Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un Revisore dei Conti interno al partito, eletto dalla Direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al Rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il Segretario e il Vice Segretario amministrativo lo ritengano opportuno, o quando il Presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.

Il Segretario Amministrativo e il Vice Segretario Amministrativo possono partecipare senza diritto di voto ai lavori degli Organi Nazionali; sono incompatibili con l'assunzione di ogni altro incarico negli organi nazionali del Movimento.

Art. 22
(Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale del Movimento viene esercitata dal Segretario Amministrativo, che agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente Nazionale. In particolare:

- svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento.

- esegue le delibere dell'Ufficio di Presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Dispone, inoltre, tutte le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge, con le modalità del regolamento di amministrazione di cui all'art. 21.

- rappresenta il Movimento ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, di fronte ai terzi ed in giudizio.

- su procura del Presidente nazionale, presenta le candidature e i contrassegni elettorali, anche per mezzo di procuratori speciali.

- presenta ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica la richiesta ai sensi dell'art.1) comma 2 della Legge 3 giugno 1999 n.157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Al termine di ciascun anno, il Segretario e il Vice Segretario Amministrativo redigono e sottopongono alla Direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordinano inoltre l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informano periodicamente l'Esecutivo Nazionale della situazione economico finanziaria. Predispongono il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'Esecutivo Nazionale e dalle norme regolamentari. Gestiscono i fondi destinati alle campagne elettorali e predispongono i rendiconti richiesti dalla legge. Predispongono le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritengano opportuno per la corretta amministrazione del Movimento. Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario e del Vice Segretario Amministrativo e alle norme presenti nel Regolamento di Amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il Segretario Amministrativo nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28-29 del D.Lgs. n. 196/2003.

La sede legale del Movimento è a Roma, in Piazzale delle Belle Arti, 2, e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal Rappresentante legale.

Art. 23
(Società esterna di revisione contabile)

La Società esterna di revisione contabile, prevista dalla normativa vigente per esercitare il controllo e la certificazione di conformità dei Bilanci e dei Rendiconti, viene scelta dall'Esecutivo Nazionale.

Art. 24
(Patrimonio di funzionamento e bilancio)

Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative versate dagli iscritti;
- quote di affiliazione di associazioni federate e aderenti;
- contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Cosi come disposto dell'art. 9 del decreto legge 149/2013 il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione Nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione. Il rendiconto, nel termine dei successivi novanta giorni, è sottoposto per la relativa approvazione, previe verifiche da parte di Società di Revisione, ai sensi dell'articolo 9) comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96, alla Direzione Nazionale.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Art. 25
(Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali)

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento di Amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal Segretario e dal Vice Segretario Amministrativo, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Segretario e dal Vice Segretario amministrativo.

E' in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale.

Il Regolamento di Amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e

regionali tenendo conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA E GARANZIA

Art. 26
(L'azione disciplinare)

Qualunque iscritto può promuovere un'azione disciplinare presso la Commissione di Garanzia competente o presentare un ricorso quando ritenga violata una norma del presente Statuto o dei regolamenti nazionali.

Gli associati a Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale sono tenuti a ricorrere preventivamente alla Commissione di Garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attività del Movimento e l'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. Entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori 10 giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di Garanzia competente.

Ogni grado di giudizio non può durare più di 50 giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si esprimono, il procedimento a carico dell'iscritto decade.

Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i Presidenti dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi Coordinamenti.

Il Regolamento di Garanzia approvato dalla Direzione Nazionale disciplina le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli associati del Movimento.

Art. 27
(Gli organi disciplinari)

Sono Organi disciplinari di Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale:
- la Commissione Nazionale di Garanzia;
- le Commissioni Regionali di Garanzia;
- le Commissioni Provinciali di Garanzia;

Art. 28
(La Commissione Nazionale di Garanzia)

La Commissione Nazionale di Garanzia è eletta dal Congresso Nazionale e composta da 6 membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo.

E' inoltre competente riguardo l'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruità allo Statuto delle deliberazioni degli organi del Movimento.

La Commissione Nazionale di Garanzia, nel caso in cui un iscritto al Movimento sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, un parere di compatibilità dell'iscritto con le finalità del Movimento.

E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

La Commissione Nazionale di Garanzia verifica la congruità dalle liste così come previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

Art. 29
(La Commissione Regionale di Garanzia)

La Commissione Regionale di Garanzia è eletta dall'Assemblea Regionale ed è composta da 5 membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali del Movimento e per gli eletti nelle istituzioni di livello regionale.

Avverso le decisioni della Commissione Regionale di Garanzia è possibile ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Le decisioni prese all'unanimità sono inappellabili.

Art. 30
(La Commissione Provinciale di Garanzia)

La Commissione Provinciale di Garanzia è eletta dall'Assemblea Provinciale ed è composta da 5 membri, che scelgono al loro interno il Presidente.

In prima istanza è competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, dei componenti degli organi provinciali del Movimento e degli eletti nelle istituzioni fino al livello provinciale.

Avverso le decisioni della Commissione Provinciale di Garanzia è possibile ricorrere alla Commissione Regionale di Garanzia.

Le decisioni prese all'unanimità sono inappellabili.

Nelle Città metropolitane elencate all' art. 19 le funzioni della Commissione Provinciale di Garanzia sono esercitate per analogia dalla Commissione cittadina metropolitana di Garanzia.

Art. 31
(Le sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono:

a) censura;
b) sospensione fino ad un massimo di un anno;
c) esclusione dalle liste elettorali;
d) espulsione.

TITOLO VII
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 32
(Incandidabilità)

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

L'Assemblea Nazionale stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Art. 33
(Incompatibilità)

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e incarichi istituzionali i membri dei Comitati di Garanzia a ogni livello. La carica di Presidente di gruppo al Parlamento Europeo, Camera e Senato è incompatibile con altri incarichi interni al movimento. I Presidenti di questi gruppi partecipano di diritto ai lavori dell'Esecutivo Nazionale.

Presidenti di Regione, assessori e presidenti dei gruppi regionali sono incompatibili con gli incarichi di Presidenti Regionali, Provinciali e di grandi città del Movimento.

I Presidenti di Provincia sono incompatibili con l'incarico di Presidente Regionale, Provinciale o di Grande città del Movimento.

Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di Presidente Regionale, Provinciale o di Grande città del Movimento. Sono incompatibili tutti i Sindaci con l'incarico di presidente di circolo.

I membri dell'Esecutivo Nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente Regionale o Provinciale.

La carica di Presidente Nazionale del Movimento è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia.

La Carica di Presidente dell' Assemblea Nazionale è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia. La carica di Presidente della Direzione Nazionale è incompatibile con il ruolo di Capogruppo al Parlamento Europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle città capoluogo di Provincia.

TITOLO VIII
MOVIMENTO GIOVANILE

Art. 34
(Finalità)

Il Movimento giovanile di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale persegue i medesimi scopi del Movimento politico, è unico e autodetermina democraticamente le proprie cariche e responsabilità ad ogni livello.

Art. 35
(Statuto del Movimento giovanile)

Lo Statuto del Movimento giovanile ed ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale e costituisce parte integrante del presente Statuto.

TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO DEL MOVIMENTO

Art. 36
(Partecipazione)

Fratelli d’ Italia – Alleanza nazionale vuole favorire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’ estero.

A tal fine consente la creazione e l’ organizzazione di proprie strutture all’ estero.

Gli italiani che, condividendo le finalità espresse nell’ art. 1, risultino iscritti nelle liste elettorali nazionali e all’ AIRE, possono iscriversi a Fratelli d’ Italia – Alleanza nazionale nel Paese nel quale risiedono.

Art. 37
(Circoli Nazionali)

In ogni Paese estero potrà essere creato un Circolo Nazionale, con almeno 20 iscritti. Il Circolo Nazionale provvederà ad eleggere il suo Presidente ed il suo direttivo composto da almeno 5 membri.

Art. 38
(Autonomia dei Circoli Nazionali)

Ad ogni Circolo Nazionale è lasciata libertà ed autonomia di organizzazione in materia di finanziamento, di politica e di programma purché non in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 39
(Organizzazione italiani all'estero)

L'Organizzazione degli italiani all' estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali, ovvero: Ripartizione Europa , Confederazione Russa e Turchia; Ripartizione America Meridionale; Ripartizione America Settentrionale e Centrale; Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli iscritti di ogni ripartizione eleggono il proprio Presidente, il Vicepresidente e il direttivo di almeno 10 membri.

I Presidente ed i Vicepresidenti delle Ripartizioni fanno parte di diritto dell'Assemblea Nazionale.

I direttivi delle ripartizioni estere costituiscono l'Assemblea Generale degli italiani all' estero che fa parte di diritto del Congresso Nazionale.

L'Assemblea Generale degli italiani all'estero si riunisce almeno una volta all'anno con compiti di coordinamento e di iniziativa politica dei circoli nazionali degli italiani all'estero.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE

1) Fino al secondo congresso nazionale, è costituito un Ufficio di Presidenza composto da un massimo di 8 componenti, eletti dall'assemblea congressuale dei Grandi Elettori eletti dalle primarie del 22 e 23 febbraio 2014 su proposta, sentiti i fondatori di Fratelli d'Italia risultanti dall'Atto costitutivo del 28 dicembre 2012, del Presidente nazionale, che lo presiede e lo convoca. Coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del Movimento ed è consultato nelle decisioni attribuite al Presidente. Dà parere vincolante in caso di revoca eccezionale e conseguente nomina di organi elettivi. I suoi componenti partecipano di diritto alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, qualora non ne facciano parte. Le competenze attribuite all'Esecutivo Nazionale agli articoli 2,7,9,11,12,15,17,18,21,22,23 sono fino a quel momento esercitate dall'Ufficio di Presidenza.

2) La prima Direzione Nazionale fino al secondo congresso nazionale è integrata dal Consiglio Direttivo di Fratelli d'Italia e dal Direttivo di Officina per l'Italia e fino a ulteriori dieci membri nominati dal Presidente Nazionale sentito l'Ufficio di Presidenza. Ai lavori della Direzione Nazionale partecipano i Presidenti o Portavoce regionali.

3) In attesa che il Movimento giovanile svolga, nella propria autonomia, il congresso fondativo ,il Presidente Nazionale di Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, nomina il Responsabile Nazionale dei giovani e un Ufficio di Presidenza fondativo del Movimento giovanile.

4) I responsabili territoriali del Movimento giovanile sono indicati dal Responsabile Nazionale dei giovani, sentito l'Ufficio di Presidenza fondativo del Movimento giovanile.

5) La prima Assemblea nazionale, fino al secondo congresso nazionale, è composta da 420 membri eletti secondo apposito regolamento. Fanno altresì parte dell'Assemblea i parlamentari nazionali ed europei e i deputati e assessori regionali in carica al momento della celebrazione del Congresso Nazionale. Vi partecipano, inoltre, i Presidenti di regione, i sindaci dei comuni capoluogo, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia, il Segretario amministrativo e il Vice Segretario amministrativo e i dirigenti nazionali del Movimento giovanile.

6) In deroga all'articolo 16, il secondo Congresso nazionale deve essere convocato entro il termine dell'anno solare successivo a quello di svolgimento del primo Congresso nazionale.

7) La corretta interpretazione delle norme del presente statuto è demandata a richiesta di un coordinamento regionale o provinciale, ovvero di almeno 25 componenti l'assemblea nazionale, ai tre fondatori di Fratelli d'Italia risultanti dall'atto costitutivo del dicembre 2012. Ad essi è altresì affidato il compito di sovrintendere al puntuale rispetto dei valori e delle finalità indicate nell'art. 1 del presente statuto.

STATUTO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

CAPO I - Costituzione del Partito e principi fondativi

Articolo 1 - Il Partito

1. Il Partito Socialista Italiano, con sede legale in Roma, Via Santa Caterina da Siena n. 57, anche con la denominazione abbreviata P.S.I., nasce dalla convergenza di differenti tendenze culturali e politiche ispirate al pensiero socialista, socialdemocratico, liberal-socialista, laico e nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista della sinistra e del movimento operaio italiano. Il Partito assume queste tendenze consapevole della necessità della loro continua rielaborazione per reggere il confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo globalizzato, nonché per contribuire alla costruzione di una società aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura, fondata sulla valorizzazione del merito e sulla capacità di soddisfare i bisogni economici, umani, civili, sociali ed ecologici dei cittadini. Ci riconosciamo nei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, per una economia sociale di mercato, per il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e nell'ottica del riformismo socialista promuoviamo la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali delle imprese.

2. Aperto all'incontro con altri movimenti o partiti ispirati dalle citate tendenze politiche e con altre culture che hanno posto al centro della loro azione i diritti umani e civili, la lotta alle disuguaglianze e la salvaguardia dell'ambiente, il Partito Socialista Italiano si impegna per costruire in Italia una grande forza socialista e democratica, laica, riformista e di governo. A tale fine promuove il libero coinvolgimento dei cittadini nelle sue iniziative assieme alla associazione con le varie espressioni della società civile.

3. Il Partito Socialista Italiano è parte integrante del Partito del Socialismo Europeo ed aderisce all'Internazionale Socialista.

4. Il Partito Socialista Italiano adotta il seguente simbolo: "quadrato di colore rosso; nella parte superiore - in stampatello grande e bianca - la scritta PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; al centro una rosa bianca stilizzata; nel quarto inferiore la sigla, in colore rosso "PSE" posta al centro di

una barra rappresentante la bandiera italiana con i colori verde, bianco e rosso. Lo stesso simbolo potrà essere utilizzato anche in forma rotonda, fermi restando gli elementi descritti all'interno dello stesso. Detto simbolo, sia in versione quadrata che rotonda, viene allegato in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

5. Il partito è organizzato su base territoriale riconoscendo il ruolo autonomo di decisione e di proposta degli organismi regionali, provinciali e comunali. Questo modello organizzativo si attua con l'approvazione, da parte delle assemblee congressuali regionali del rispettivi statuti regionali. Alla federazioni regionali viene riconosciuto il ruolo di elaborazione e di decisione per le scelte politiche del proprio territorio, nonché il compito del coordinamento delle federazioni provinciali. Fino al momento della approvazione dello Statuto regionale valgono le norme del presente statuto sia per le entità regionali che locali.

Articolo 2 - Principi di democrazia interna

1. La sovranità nel Partito Socialista Italiano appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le modalità

democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto.

2. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali e ai principi del federalismo democratico.

3. Il Partito Socialista Italiano è fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.

4. Il Partito Socialista Italiano promuove la trasparenza ed il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie che fissano limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati.

5. Negli incarichi direttivi e negli organismi di direzione, di controllo o esecutivi del Partito nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% e superiore al 60%, dovendosi comunque tendere alla rappresentanza paritaria di uomini e donne in tutti i ruoli e funzioni politiche e amministrative del partito, compresa la direzione delle commissioni e gli incarichi la cui nomina spetta al Gruppo socialista. La stessa proporzione deve essere rispettata nella

formazione delle candidature per le liste elettorali in ogni livello territoriale, sia nella composizione complessiva di ogni singola lista, sia nella scelta delle candidature per le quali sia probabile l'elezione. In caso di sistemi elettorali che prevedano l'elezione automatica e progressiva dei componenti della lista in ragione del posto occupato deve essere rispettata l'alternanza di candidature maschili e femminili. Gli organismi eletti e le cariche assunte o attribuite in difformità delle suddette norme non sono legittimi e non possono insediarsi, né esercitare funzioni, fino alla avvenuta reintegrazione della rappresentanza di genere secondo i suddetti criteri e nel rispetto del numero massimo di componenti previsti per gli organismi collettivi. La violazione della presente norma può essere sollevata da ogni iscritto/a alla Commissione di Garanzia competente per territorio. Sulla composizione degli organismi nazionali e la formazione delle liste per le elezioni politiche ed europee è competente a pronunciarsi la Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione di Garanzia decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede a tutti gli atti necessari e conseguenti all'accertata violazione e riaffermazione delle norme di democrazia paritaria previste

dallo Statuto e dal Regolamento del Partito.

6. Il Partito assicura un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovrà consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti.

I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il sistema informativo.

7. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti è regolata dal principio della partecipazione e dell'impegno comune nell'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.

8. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni istanza del Partito il voto è palese,

salvo per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese non sia accettato dal 90% dei presenti. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due. Per gli organi collegiali la rappresentanza è proporzionale ed il criterio di voto è dei due terzi.

Articolo 3 - L'iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano compiuto l'età di 16 anni, i cittadini italiani nonché i cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi con stabile domicilio in Italia o in altro Stato, in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito.

2. L'iscrizione al Partito è individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello Statuto nonché il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.

3. Con l'iscrizione, la persona interessata accetta altresì di essere registrata nell'Anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede legale del Partito.

4. L'iscrizione al Partito è gestita dagli organi nazionali del medesimo ed è approvata dalla Segreteria nazionale.

Le modalità di iscrizione sono stabilite da apposito regolamento per il tesseramento.

5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato.

6. L'elettorato attivo e passivo negli organi del Partito si acquisisce con il secondo anno consecutivo di iscrizione.

7. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'iscrizione o adesione:

a) a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del Partito in consultazioni elettorali o diano il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal Partito;

b) ad associazioni culturali e politiche che professino idee e pratichino politiche palesemente in contrasto con il presente Statuto. Qualora la citata incompatibilità si dovesse verificare in costanza di iscrizione al Partito, la

Commissione di garanzia competente per territorio delibererà, previo procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, l'esclusione della persona per cui è stata dichiarata l'incompatibilità.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:

a) essere compiutamente informata così da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, così come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;

b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;

c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito;

d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;

e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale,

regionale e locale;

f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;

g) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni dal Partito in una riunione convocata su sua richiesta;

h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;

i) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.

2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:

a) rispettare le regole dello Statuto;

b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito;

c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito.

d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito.

e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.

3. In caso di violazione dei doveri statutari da parte dell'iscritto, l'organo di garanzia competente adotta sanzioni proporzionate alla violazione. Qualora il suddetto organo di garanzia dovesse rimanere inerte, le sanzioni, in presenza di reiterate violazioni dello Statuto da parte dell'iscritto o di un organo del Partito, sono adottate dalla Commissione di Garanzia del livello superiore.

4. Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento della Commissione di Garanzia del livello superiore, l'eventuale riammissione dell'iscritto nei casi di esclusione sono stabilite dal Regolamento disciplinare approvato dalla Commissione Nazionale di Garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio con l'interessato.

5. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione: a) il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione b) la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.

6. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è strettamente personale.

Articolo 5 - Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi

1. Il partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscano in varie forme alle sue iniziative. Essi godranno pertanto di tutti i diritti di informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del partito.

2. Possono aderire al Partito associazioni, movimenti che perseguano proprie finalità politiche, culturali, professionali, di lavoro o di impegno sociale che risultino in sintonia con gli obiettivi del partito. L'adesione dei richiamati soggetti collettivi non determina l'iscrizione al Partito dei loro associati. L'iscrizione è nazionale,

regionale, provinciale o locale a seconda della struttura organizzativa e degli scopi dell'associazione e dei movimenti.

Articolo 6 - Organizzazione all'estero del Partito

1. Il Partito Socialista Italiano, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

2. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Socialista Italiano all'estero sono stabilite dallo Statuto della circoscrizione estero che sarà approvato dalla relativa assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7 - FGS

Il Partito Socialista Italiano riconosce la F.G.S. (Federazione dei Giovani Socialisti) come autonoma organizzazione giovanile, ad esso unita da un patto di reciproca collaborazione, con diritto di rappresentanza consultiva in tutti gli organi di partito ed i cui aderenti possono chiedere l'iscrizione al partito al compimento del 16° anno di età.

CAPO II - Formazione dell'indirizzo politico ed organi dirigenti nazionali

Articolo 8 - I Congressi

1. Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del Partito. Il Congresso: a. approva a maggioranza dei voti validi espressi la piattaforma politica e programmatica del Partito; b. approva lo Statuto con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto; c. elegge, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il Segretario, 1/3 dei membri del Consiglio nazionale, la Commissione di Garanzia, i Revisori dei Conti.

2. Il Congresso nazionale è composto da delegati democraticamente eletti in rappresentanza degli iscritti e degli elettori sulla base del regolamento congressuale.

3. Il Congresso può svolgersi o su mozioni politiche concorrenti tra loro o su un testo base che può presentare su più punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte su ogni punto in discussione. La relativa decisione è di competenza del Consiglio nazionale.

4. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su base di mozioni concorrenti, i delegati al Congresso nazionale sono

eletti sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna mozione presentata, con sistema proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi politici.

5. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su tesi, il Consiglio Nazionale determina i criteri per la elezione di delegati e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze.

6. Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni due anni ed è convocato dal Segretario sentito il Consiglio nazionale.

7. Il Congresso straordinario può essere convocato dal Consiglio Nazionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Il Consiglio Nazionale approva le norme per l'elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso.

Articolo 9 - Il Consiglio nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 325 membri, di cui 1/3 eletti dal Congresso nazionale e i restanti eletti dai Congressi regionali in proporzione alle quote congressuali riconosciute agli stessi. L'incarico di Consigliere Nazionale

dura due anni.

Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il/la Presidente del Consiglio Nazionale del Partito e il/la Tesoriere.

Il Consiglio nazionale: a) indirizza la politica nazionale del Partito nell'ambito della linea indicata dal Congresso e, di regola, conclude le proprie riunioni con l'approvazione, a maggioranza dei voti validi espressi, di documenti politici. b) elegge la Direzione Nazionale;

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito. Nel caso di eventuale indisponibilità, quest'ultimo è sostituito dal Segretario politico. La convocazione può comunque essere richiesta dallo stesso Segretario, o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano di diritto i componenti la Commissione Nazionale di Garanzia e i Revisori dei Conti.

I componenti del Consiglio Nazionale sono tenuti alla sottoscrizione degli abbonamenti agli organi di informazione del Partito, Avanti e Mondoperaio. La mancata attuazione

comporta la decadenza dal Consiglio Nazionale".

Articolo 10 - La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è composta dal Segretario del Partito, da 50 membri eletti dal Consiglio Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal Tesoriere, dal Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, dal Segretario della FGS, dai Segretari Regionali, nonché dai Parlamentari nazionali ed europei, dai Consiglieri e Assessori regionali. I membri della Direzione Nazionale durano in carica due anni.

Ai lavori della Direzione partecipano i Direttori di Avanti e di Mondoperaio nonché, un rappresentante della Nuova Editrice Mondoperaio S.r.l. , il Presidente e 2 membri della Consulta degli amministratori socialisti, i Presidenti delle Fondazioni socialiste e rappresentanti del mondo della Cultura, dell'Impresa e dell'Associazionismo.

Determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al programma ed alle altre decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio nazionale. Essa si articola in Commissioni o Dipartimenti di lavoro.

2. La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti

dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i Revisori dei Conti.

3. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Segretario; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4. La Direzione Nazionale elegge la segreteria su proposta del Segretario.

Articolo 11 - Il Segretario politico nazionale

1. Il Segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta l'indirizzo politico sulla base del programma e delle altre decisioni assunte dai competenti organi. Al Segretario politico spetta l'attuazione delle linee generali e dei programmi politici, il raggiungimento di accordi ed alleanze con altre forze politiche, la cura dei rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali. Egli ha il compito di svolgere tutti gli atti a contenuto non patrimoniale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di operazioni connesse a tornate elettorali, incluso il deposito del simbolo del Partito, di cui egli ha la custodia, e la delega dei rappresentanti delle liste.

2. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario politico, il Consiglio Nazionale convoca entro trenta giorni il Congresso nazionale che dovrà essere celebrato entro due mesi. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso a maggioranza dei voti validi espressi e dura in carica due anni.

Articolo 12 - La Segreteria politica

1. La Segreteria politica coadiuva il Segretario, con funzioni esecutive, i componenti sono proposti dal Segretario ed eletti, in un unico scrutinio, dalla Direzione Nazionale. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario può proporre uno o più Vicesegretari che svolgono funzioni delegate.

2. Il Segretario può proporre, motivandola, la sostituzione o l'integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al comma precedente.

Articolo 13 - Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito

Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal Congresso. Egli convoca e presiede il Consiglio Nazionale.

L'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha durata di due anni.

CAPO III - L'organizzazione del Partito a livello regionale e subregionale

Articolo 14 - Autonomia statutaria

1. Le strutture regionali e delle province di Trento e di Bolzano sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale. Le Federazioni regionali e delle province di Trento e Bolzano approvano nei rispettivi Congressi un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l'attività del Partito nel loro ambito territoriale.

2. I citati Statuti sono approvati e modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione Nazionale di Garanzia, il quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni al Congresso regionale che lo ha approvato affinché provveda a modificarlo.

Articolo 15 - Principi inderogabili per gli Statuti

1. Gli Statuti delle Federazioni regionali e delle Province di Trento e Bolzano, nell'ambito dei principi contenuti nel presente Statuto, disciplinano la organizzazione e l'articolazione del partito nei rispettivi territori nonché le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali.

2. Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilità e sulle incompatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente Statuto e del Partito Socialista Italiano in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali.

3. Gli Statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento delle Federazioni provinciali e delle unità di base, lo scambio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena partecipazione dei livelli territoriali alla definizione della linea politica regionale.

4. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel

proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Socialista Italiano devono essere previsti almeno i seguenti organi: Segretario, Consiglio, Tesoriere e Commissione di Garanzia.

5. Il carattere democratico degli Statuti dovrà essere altresì garantito dallo svolgimento di Congressi da svolgersi, di regola, in concomitanza con quello nazionale.

Articolo 16 - Autonomia politica e finanziaria

1. A ciascun Federazione regionale e provinciale nonché alle unità di base è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto e quello che verrà approvato in sede regionale non riservi alla potestà di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province di Trento e Bolzano e locali soltanto e se nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare le linee fondamentali del Partito. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni con il voto favorevoli dei 2/3 dei suoi

componenti entro quindici giorni dalla loro adozione.

Articolo 17 - Poteri sostitutivi

1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessità o di grave danno al Partito, la Segreteria nazionale con maggioranza dei 2/3, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia e della Commissione Regionale, salvo ratifica della Direzione Nazionale, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento.

2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segreteria del partito ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.

3. La Segreteria nazionale può altresì nominare un organo collegiale con funzioni commissariali.

4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie

regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo collegiale inferiore interessato può annullare il provvedimento della Segreteria regionale.

Articolo 18 - Le unità di base

1. Le unità di base sono la forma primaria di organizzazione del Partito.

2. In base alle disposizioni dettate dagli Statuti regionali, le unità di base possono essere costituite da Sezioni o da altre forme organizzative legate al territorio, alla sede di lavoro o di studio, ad altri interessi meritevoli di attenzione politica da parte del partito.

3. Nelle unità di base gli iscritti esercitano la loro partecipazione democratica secondo i principi stabiliti nel presente Statuto e negli statuti regionali.

4. Ad ogni livello organizzativo del Partito su deliberazione dei competenti organi collegiali si possono istituire Sezioni Internazionali del Partito con la partecipazione dei compagni dei partiti affiliati al PSE ed all'Internazionale Socialista, nonché dei compagni interessati alle problematiche internazionali ovvero che lavorano in settori relazionati alla

politica internazionale ed europea.

CAPO IV - Incarichi politici, candidature e strumenti per la partecipazione

Articolo 19 - Le candidature

1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su proposta della competente Direzione regionale.

2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.

Articolo 20 - I Gruppi Parlamentari e Consiliari.

1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Socialista Italiano hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale.

2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

Articolo 20 bis - La Consulta degli Amministratori

I Consiglieri e gli Assessori Regionali, Provinciali e dei Comuni superiori a 15.000 abitanti, i sindaci eletti nelle liste espressione del Partito ovvero aderenti ai gruppi consiliari del Partito Socialista Italiano, costituiscono la Consulta degli Amministratori e partecipano alla elaborazione delle politiche socialiste per gli Enti territoriali e locali.

La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da 3 a 5 membri.

Ciascun Comitato regionale nomina la Consulta Regionale degli Amministratori costituita dai Consiglieri e Assessori di tutti i livelli territoriali della Regione.

Articolo 21 - Incompatibilità e limiti di mandato

1. La carica di Segretario Nazionale è incompatibile con quella di componente del Governo.

Le cariche di Segretario regionale, provinciale e comunale sono incompatibili rispettivamente con quelle di componenti della Giunta regionale, provinciale e comunale.

2. Gli incarichi di Segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori a 15.000 abitanti. non possono essere svolti per più di tre mandati consecutivi,

con decorrenza dalla approvazione del presente statuto.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata della Direzione del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.

Articolo 22 - Doveri degli eletti

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il Partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti, destinatari di retribuzioni pubbliche e di indennità di carica, hanno il dovere morale di contribuire al finanziamento del Partito.

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo.

Articolo 23 - Forum tematici

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli

elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito.

2. Le finalità dei forum tematici sono la piena partecipazione alle decisioni e alle attività del partito, l'elaborazione di proposte e iniziative sui temi di loro competenza, la rappresentanza degli iscritti ad essi associati.

Articolo 24 - Referendum interno

1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo ed il relativo svolgimento è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

2. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

3. Il Referendum interno è indetto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, il Consiglio o la Direzione Nazionale, cinque Federazioni Regionali ovvero il cinque per

cento degli iscritti al Partito Socialista Italiano.

3. La proposta di indizione del referendum deve indicare la specifica formulazione del quesito e la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso.

4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

CAPO V - Principi della gestione finanziaria

Articolo 25 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed assicurando l'equilibrio finanziario, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria. La conduzione del Partito deve rispettare rigorosi criteri di trasparenza e legittimità amministrativa e finanziaria.

2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

3. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un comitato, formato

da massimo 3 componenti compreso il Tesoriere che lo presiede, nominato dal Consiglio Nazionale.

4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio nazionale.

Articolo 26. - Risorse finanziarie del Partito

1. Gli iscritti al Partito hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una "quota di iscrizione".

2. Il patrimonio del Partito è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, erogate nel rispetto delle vigenti norme nonché da eventuali lasciti di beni e denari.

3. Il rendiconto preventivo regola i flussi finanziari del Partito. Esso è approvato dalla Direzione nazionale per disciplinare le attività economiche e patrimoniali del Partito, i rapporti con le articolazioni territoriali e la determinazione della quota di iscrizione. I trasferimenti finanziari in favore delle articolazioni territoriali del Partito devono essere analiticamente indicati nel rendiconto

preventivo. Con l'approvazione del preventivo, pertanto, il Tesoriere è autorizzato ad erogare le somme stabilite in favore delle menzionate articolazioni, nel rispetto dei criteri di tracciabilità contabile e di trasparenza ai quali il presente statuto è conformato.

Articolo 27. - Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni

Articolo 28. Bilancio

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla

Direzione nazionale entro il 31 maggio.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale nonché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.

Articolo 29. Revisori dei Conti

1. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da esperti di materia contabile nominati in conformità alle disposizioni alle disposizioni di legge, nonché a tutte le verifiche e riscontri previsti dalla vigente normativa.

2. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili.

3. L'incarico di componente il Collegio dei revisori è

incompatibile con le cariche di Partito. Nel caso di decesso, dimissioni o revoca dell'incarico, la Direzione Nazionale provvederà alla sostituzione.

CAPO VI - Organi di garanzia e norme finali

Articolo 30. Commissioni di garanzia

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti nonché ai rapporti interni al Partito Socialista Italiano sono svolte dalla Commissione Nazionale di garanzia, che viene eletta dal Congresso Nazionale ed è composta da 15 membri, nonché da analoghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e in tutte le province.

2. I componenti delle Commissioni di Garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di riconosciuta competenza ed indipendenza.

3. L'incarico di componente di uno delle Commissioni di Garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito.

4. Ciascuna Commissione di Garanzia elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario che può essere riconfermato una

sola volta.

5. La violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli iscritti comporta, a seconda della gravità e nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione dell'ammonizione, della sospensione ovvero dell'espulsione. Con apposito regolamento, proposto dalla Commissione Nazionale di Garanzia, ed approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, sono disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 31. Ricorsi

1. Le Commissioni di Garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli iscritti e degli organi del Partito.

2. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il Regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i

casi di inammissibilità degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele più ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento.

4. Le Commissioni di Garanzia a livello regionale e provinciale hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali.

5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione regionale o provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione Nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

6. Avverso alle decisioni delle Commissioni di Garanzia è consentito ricorso alle Commissioni di livello superiore.

Articolo 32. Revisioni dello Statuto, dei Regolamenti, della Denominazione e del Simbolo

Le modifiche allo Statuto nazionale, ai regolamenti, alla denominazione ed al simbolo, sono di competenza del Congresso nazionale che può, ritenendolo opportuno e deliberando in tal senso a maggioranza dei voti validi espressi, delegare il Consiglio nazionale al compimento degli atti inerenti le modifiche da apportare alle norme statutarie, ai regolamenti, alla denominazione del Partito o al suo simbolo. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto, richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta dal DL 149/2013, non investendo gli equilibri complessivi statutari e limitandosi ad eventuali modifiche di carattere amministrativo/normativo, potrà essere deliberata dalla Segreteria Politica del Partito.

Articolo 33. Norme finali

A) Le assemblee congressuali regionali e quelle delle province devono approvare i rispettivi Statuti. Nelle more della

suddetta approvazione le Federazioni territoriali sono tenute al rispetto delle norme sancite nello Statuto nazionale, limitatamente a quanto effettivamente ad esse applicabile.

B) Gli Statuti regionali possono essere adottati in via transitoria dalle Commissioni regionali e rimarranno in vigore fino al primo Congresso regionale successivo decadendo automaticamente nel caso che il Congresso regionale si concluda senza una espressa ratifica.

C) La modifica dell'indirizzo della sede legale, nello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

D) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo a dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto disposto dal Garante della Privacy. Il presente Statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al Partito, adeguandosi alle normative nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al D.lgs. n. 196/2003, nonché alle decisioni del Garante della Privacy.

E) Il Partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, le disposizioni contenute nella Legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonché nel D.L. 149/2013, convertito nella Legge 13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilità, idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applicabilità, il Partito dovrà conformarsi a quanto stabilito dal Codice Civile per la tenuta amministrativa delle società nonché dalle vigenti norme in materia fiscale.

PARTITO
SOCIALISTA
ITALIANO
PSI

PARTITO
SOCIALISTA
ITALIANO
PSI

STATUTO DEL PARTITO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

Articolo 1 - SEL

1. Sinistra Ecologia Libertà è una libera, laica, democratica e aperta organizzazione politica di donne e uomini fondata sul principio della libertà, solidarietà ed eguaglianza, dell’ecologia, della non violenza e della differenza sessuale.

2. SEL si ispira alla Costituzione e ai valori della Resistenza. Sel assicura la piena partecipazione politica delle donne e degli uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive. Sel promuove altresì la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.

3. SEL rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’identità e orientamento di genere, l’orientamento sessuale, nazionalità e appartenenza ai diversi popoli.

4. SEL assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei circoli, si avvarrà del sistema informazione web (Siw), anche per la sperimentazione di nuove forme di democrazia digitale. SEL rende visibili attraverso gli stessi strumenti tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio.

5. SEL promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, anche attraverso le primarie. Le forme della democrazia partecipativa e diretta progressivamente saranno quelle che definiranno anche la democrazia interna

all'organizzazione.

6. SEL promuove momenti di formazione collettiva, quali seminari e momenti di studio, per l'elaborazione collettiva di proposte e indirizzi politico-programmatici, per la crescita di competenze specifiche e articolate al fine di assicurare il rinnovamento dei gruppi dirigenti fondato sulle reali capacità di direzione politica.

7. SEL aderisce al codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

8. SEL adotta codici di autoregolamentazione per i gruppi dirigenti, le candidature, le elette e gli eletti.

Articolo 2 - Iscritte e iscritti

1. Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono iscriversi a SEL, aderendo così al presente statuto e ai regolamenti interni.

2. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:

2.1 partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico di SEL;

2.2 esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti;

2.3 conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

2.4 partecipare all'attività e all'iniziativa politica di SEL e dei suoi circoli;

2.5 ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.

3. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:

3.1 contribuire alla discussione, all’elaborazione della proposta e all’iniziativa politica;

3.2 contribuire al sostegno economico di SEL;

3.3 rispettare il presente Statuto e i regolamenti;

3.4 favorire la partecipazione e l’adesione di altre donne e altri uomini a SEL.

4. L’iscrizione è annuale, la validità corrisponde all’anno solare. L’iscrizione è presupposto essenziale per l’esercizio dei diritti dell’iscritta/o.

5. Sel assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalità richiamate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.107 del 6 marzo 2014 e dalle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento, nonchè di quelle eventualmente previste dalla normativa di vota in volta vigente.

Articolo 3 - Presidente nazionale

1. SEL è rappresentata dalla/dal Presidente nazionale, che esercita la sua funzione sulla base del documento approvato al momento della sua elezione al Congresso nazionale.

2. Il mandato dura tre anni, ovvero fino a successivo congresso nazionale. Se la/il Presidente cessa la carica prima del termine del suo mandato, il nuovo incarico è determinato a maggioranza assoluta delle e dei componenti dell’Assemblea nazionale.

Articolo 4 - Assemblea nazionale

1. L’Assemblea nazionale è eletta dal Congresso nazionale, ne fa parte la/il Presidente nazionale.

2. L'Assemblea nazionale ha competenza in materia di indirizzo politico sui vari aspetti dell'iniziativa politica a carattere nazionale, europeo e mondiale . Essa può strutturarsi in forum tematici anche a carattere temporaneo. I forum sono aperti anche a non iscritte/i sulla base di competenze specifiche. I forum possono costruire e proporre alla Presidenza nazionale momenti pubblici di discussione, quali seminari, conferenze pubbliche, convegni. I forum contribuiscono attraverso l'elaborazione di contenuti al Siw. I forum nazionali possono vedere la partecipazione di esperienze provenienti dai forum territoriali e condividere con essi elaborazioni ed iniziative.

3. L'Assemblea nazionale approva il codice di autoregolamentazione

4. L'Assemblea nazionale approva il regolamento di garanzia ed organizzativo

5. L'Assemblea nazionale approva le liste per le elezioni politiche ed europee.

6. L'Assemblea nazionale è convocata dalla/dal Presidente nazionale di norma ogni 3 mesi, o dal 30% dei suoi componenti.

Articolo 5 - Presidenza nazionale

1. La Presidenza nazionale è eletta dall'Assemblea nazionale tra i propri componenti. E' organo di indirizzo politico e di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea nazionale.

2. La Presidenza nazionale approva i regolamenti nazionali economico, per la campagna elettorale e delle/degli elette/i.

3. La Presidenza nazionale è convocata dalla/dal sua/o Presidente o su richiesta del 30% dei suoi componenti.

Articolo 6 - Coordinamento nazionale

1. Il coordinamento nazionale ha funzioni esecutive. E' eletto dall'Assemblea

nazionale tra i propri componenti su proposta della/del Presidente nazionale.

2. Il coordinamento è convocato dalla/dal Presidente.

3. Il coordinamento nazionale può istituire un Comitato scientifico – aperto a non iscritte/i a SEL – quale luogo di incontro, confronto e produzione di idee e politiche culturali anche attraverso attività di studio e ricerca.

4. Il coordinamento nazionale interviene in caso di conflitto con gli indirizzi politici generali circa le alleanze alle elezioni amministrative

5. Delle decisioni assunte si da massima diffusione tramite ogni forma utile a questo scopo.

Articolo 7 - Circoli

1. I circoli sono il luogo primario intorno al quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita di SEL. L'assemblea è la riunione di tutte le iscritte e gli iscritti. I circoli possono essere territoriali ovvero di ambito lavorativo, di studio o tematici. I nuovi circoli sono ratificati su parere positivo della Federazione dal Coordinamento regionale, la mancata ratifica deve essere motivata.

2. Non può darsi costituzione di nuovi circoli con un numero inferiore a venti aderenti, salvo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all'art.9.5.

3. I circoli di ambito lavorativo, di studio o tematici acquisiscono l'autonomia organizzativa con almeno 10 aderenti, secondo le modalità di cui al punto 1.

4. Le attività dei circoli sono aperte a tutti le/gli elettrici/elettori di SEL, senza diritto di voto.

5. L'Assemblea del circolo decide la composizione delle liste per le elezioni

comunali e circoscrizionali e le alleanze politiche. In caso di più circoli di uno stesso comune le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle Assemblee dei circoli, ivi compresi quelli di lavoro, di studio e tematici che insistono nel comune.

6. Ogni circolo elegge una/un coordinatrice/coordinatore. La/il coordinatrice/coordinatore del circolo ha la rappresentanza politica e legale della stessa, convoca le assemblee delle/degli iscritte/i.

Articolo 8 - Federazione

1. La Federazione coordina le attività dei circoli ed ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza.

2. L'Assemblea federale è eletta dal Congresso federale. L'Assemblea federale ha la potestà di allargare la propria composizione ai/alle coordinatori/coordinatrici dei nuovi circoli o in misura non superiore al 40% del totale dei suoi componenti.

3. La/il coordinatrice/coordinatore federale è eletta/o dall'assemblea federale che elegge altresì un coordinamento federale e una/un tesoriera/e

4. Sono componenti di diritto della coordinamento federale, la/il coordinatrice/coordinatore e la/il tesoriere.

5. L'assemblea federale può strutturarsi in forum tematici. I forum sono aperti a tutte le iscritte e tutti gli iscritti e non iscritte/i che intendono contribuire all'iniziativa politica di Sel. I forum oltre ad elaborare proposte politiche possono avanzare all'Assemblea federale proposte di iniziativa politica sui temi di loro competenza. I forum tematici sono tenuti a dare notizia delle loro attività (riunioni, documenti, iniziative), sul sito della Federazione di SEL.

6. Ciascuna federazione si dota di un sito web nel quale informa della propria iniziativa, dei documenti politici e dei comunicati agli organi di stampa, dei recapiti e delle attività dei circoli, delle attività dei forum tematici.

7. L'Assemblea federale, decide le alleanze politiche e le liste per le elezioni provinciali e del comune capoluogo di provincia, previa consultazione dei circoli. Approva e presenta all'Assemblea regionale elenchi di candidate e candidati per la composizione della lista circoscrizionale per le elezioni regionali. L'Assemblea federale è competente a dirimere conflitti politici circa le alleanze elettorali dei comuni

8. L'Assemblea federale può demandare ai circoli di competenza, la definizione della lista per le elezioni comunali del capoluogo di provincia non indicato quale Città metropolitana dalla legislazione vigente.

Articolo 9 - Regionale

1. L'Assemblea regionale è eletta dal congresso regionale. L'assemblea ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza ed elegge la/il coordinatrice/coordinatore regionale che propone un coordinamento regionale e una/un tesoriera/e

2. L'assemblea regionale approva le liste per le elezioni regionali

3. Secondo le modalità dell'art. 20 saranno definite le forme di organizzazione e funzionamento del livello regionale.

4. L'Assemblea regionale può approvare - a maggioranza assoluta - un regolamento per definire sperimentazioni organizzative della strutturazione di SEL sul territorio. In ogni caso il regolamento non può derogare i diritti delle iscritte e degli iscritti e le norme relative alla formazione dei gruppi dirigenti e delle liste.

5. Il Regolamento regionale è subordinato alla coerenza con lo Statuto e con i regolamenti nazionali. La Commissione nazionale di Garanzia è competente a ratificare i regolamenti e a dirimere in via definitiva eventuali controversie.

Articolo 10 - SEL all'estero

1. Al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale delle/degli italiani residenti all'estero, SEL si organizza per circoli.

2. Le modalità di coordinamento dei circoli all'estero sono demandate al regolamento organizzativo.

Articolo 11 – Incarichi esecutivi SEL

1. Per gli incarichi esecutivi negli organismi collegiali nel medesimo livello, federale, regionale e nazionale, è posto il limite di due mandati congressuali pieni.

2. Il limite del precedente comma è posto altresì per incarichi esecutivi di carattere monocratico.

3. Gli incarichi di partito esecutivi sono incompatibili con gli incarichi di governo nella pubblica amministrazione allo stesso livello (governo nazionale, giunte regionali, provinciali, comunali, etc)

Articolo 12 - Candidature e elette/i

1. La formazione delle liste deve rispettare i principi del pluralismo (art. 1.3) e della differenza di genere (art. 19.3), le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.

2. La Presidenza nazionale, integrata dai coordinatori regionali e dai coordinatori delle aree metropolitane propone i criteri per la definizione delle candidature di Camera, Senato e Parlamento europeo. L'assemblea nazionale li approva. I criteri sono adottati in tempo utile onde garantire la partecipazione

democratiche alle scelte.

3. Le/gli elette/i e i nominati aderenti a SEL si impegnano a collaborare lealmente con gli organismi di SEL per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

4. Le/gli elette/i hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento economico di competenza, è causa di non candidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale e decadenza dagli organismi dirigenti.

5. Le/gli elette/i hanno il dovere di rendere conto periodicamente alle elettrici e agli elettori e alle/agli iscritte/i della loro attività attraverso il sistema informatico.

6. Non è candidabile ai consigli regionali o al parlamento nazionale o europeo chi abbia svolto due mandati pieni consecutivi in qualunque delle medesime assemblee elettive. La deroga individuale è possibile per la candidatura ai consigli regionali col voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea regionale, per la candidatura a parlamento nazionale o europeo col voto a maggioranza assoluta dell'Assemblea nazionale. Non è ricandidabile nelle suddette assemblee elettive chi abbia ricoperto tre mandati pieni di consigliera/e regionale o parlamentare nazionale o europeo, anche non consecutivi. La deroga è possibile col voto a maggioranza qualificata di 2/3 dell'Assemblea nazionale.

Art. 13 – Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale. Sede

1. Il simbolo di Sinistra ecologia libertà è il seguente "Cerchio a fondo

bianco che riporta le tre scritte, su tre righe, nell’ordine, dall’alto in basso: “sinistra” in rosso minuscolo, “ecologia” in verde minuscolo, “LIBERTA”’ in corsivo nero maiuscolo con l’accento rosso a pennello; la lunetta inferiore del cerchio è riempita con colore rosso.”, la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.

2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale, tale contrassegno è nei poteri del Presidente nazionale che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

3. La sede legale è in Roma, via Arenula, n. 29. La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Coordinamento nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui al 1° comma dell’'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 14 - Tesoriera/e nazionale

1. La/il Tesoriera/e è eletta/o dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Presidente nazionale.

2. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica, il Presidente nomina una/un nuova/o Tesoriera/e che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.

3. La/il Tesoriera/e cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.

4. La/il Tesoriera/e è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. La/il Tesoriera/e è abilitata/o a riscuotere i finanziamenti

pubblici e i rimborsi elettorali.

5. La/il Tesoriera/e ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del partito.

Articolo 15 - Comitato di tesoreria

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 5 componenti. La/il Tesoriera/e ne è componente di diritto e lo presiede. Quattro componenti sono eletti dal coordinamento nazionale.

2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva la/il Tesoriera/e nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dalla/dal Tesoriera/e, e autorizza quest'ultima/o a sottoporli alla Presidenza Nazionale per l'approvazione.

3. Il comitato di Tesoreria elabora il regolamento economico da sottoporre al voto della Presidenza Nazionale.

Articolo 16 - Bilancio

1. Annualmente la/il Tesoriera/e provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Presidenza nazionale entro il termine previsto dalla legge.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno la/il Tesoriera/e sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Presidenza nazionale entro il successivo 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di SEL, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Presidenza nazionale.

4. Il bilancio è predisposto nei tempi, forme e modalità indicati dal Comitato di tesoreria, anche dai tesorieri di federazione e sono approvati dalle rispettive assemblee. A livello di circolo il bilancio è predisposto dalla/dal coordinatrice/coordinatore, eventualmente coadiuvato dalla/dal Tesoriera/e provinciale, e sottoposto al voto dell'assemblea del circolo medesimo.

5. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal comitato di tesoreria, deve essere approvato dall'assemblea regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al Tesoriere nazionale.

Nel caso in cui l'assemblea regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, il Tesoriere nazionale nomina un commissario ad acta che provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone al Comitato di Tesoreria per l'approvazione.

Il Tesoriere propone alla Presidenza nazionale il criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni territoriali, con criteri di solidarietà tenendo in considerazione la contingente presenza di eletti e amministratori nei livelli territoriali.

6. I circoli, le federazioni e i regionali hanno ciascuno la propria

autonomia amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale

Articolo 17 - Collegio sindacale

1. La Presidenza nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 2 componenti. Le/i sindaci sono scelti fra soggetti iscritte/i all'Albo dei revisori contabili .

2. Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

3. Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 18 - Commissioni di garanzia

1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto, venga meno ai principi ispiratori di SEL, può essere sottoposto a procedimento disciplinare".

2. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia regionali e federali. Ogni congresso elegge le commissioni di garanzia competenti. Ciascuna iscritta/o può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti. Per le controversie a livello di circolo è sempre competente, in prima istanza, la commissione federale.

3. Avverso le Commissioni è sempre ammesso il ricorso all'organismo di garanzia superiore sulla base delle rispettive competenze.

4. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno una/un Presidente e nel caso di quella nazionale anche una Presidenza. Il Presidente può essere

eletto una sola volta.

5. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché dei regolamenti. Con apposito regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti e le modalità per la loro deliberazione, le modalità per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contradditorio e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse, attraverso una comunicazione scritta con certezza del ricevimento della stessa. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse, disciplina altresì la modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.

6. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino a un massimo di 12 mesi; c) rimozione dagli incarichi interni a SEL. La Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

7. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione regionale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o

le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Articolo 19 - Votazioni e gruppi dirigenti

1. Tutte le votazioni, ivi comprese quelli sugli atti che impegnano Sel, sono a scrutinio palese, eccetto quelle relative a gruppi dirigenti, che sono sempre a scrutinio segreto, salvo che l’unanimità degli aventi diritto presenti decida altrimenti. Esclusivamente per la composizione dei gruppi dirigenti, per la validità della loro elezione, devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.

2. Per la composizione degli organi non esecutivi e l’elezione dei delegati, ove la discussione congressuale sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.

3. Le Assemblee e gli organismi ai diversi livelli, riconoscendo la democrazia di genere come elemento costitutivo di SEL, dovranno assicurare che la presenza di un sesso rispetto all’altro nelle liste per l'elezione degli esecutivi e per quelle delle competizioni elettorali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 51 della Costituzione, non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nella votazione di liste a tutti i livelli, si procederà alle nomine degli/delle eletti/e attraverso il meccanismo dello “scorrimento”.

Articolo – 20 Congressi

1. Il congresso nazionale di SEL è convocato ogni 3 anni. La convocazione del congresso nazionale comporta la convocazione dei congressi federali e regionali.

2. La Presidenza nazionale elabora un regolamento congressuale e lo sottopone al voto dell'Assembla nazionale per l'approvazione.

3. Il congresso straordinario può essere richiesto con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell'assemblea nazionale. Il congresso straordinario può essere altresì richiesto con documento motivato e sottoscritto dal 20% del totale delle/degli iscritte/i di almeno 5 regioni al 31 dicembre dell'anno precedente, la presenza delle sottoscrizioni provenienti da una medesima regione non può superare il 30% del totale delle iscritte e degli iscritti. La richiesta presentata alla commissione di garanzia nazionale per la verifica delle sottoscrizioni è ratificata dall'Assemblea nazionale.

4. Il congresso straordinario regionale è proposto alla Presidenza nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell'assemblea regionale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 40 per cento del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il congresso straordinario federale è proposto alla Presidenza nazionale, con documento motivato, sottoscritto e votato da almeno due terzi dell'assemblea federale, ovvero da un documento motivato e sottoscritto da almeno il 50 per cento del totale delle iscritte e degli iscritti della medesima federazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Nei casi previsti dai precedenti comma 5 e 6, la Commissione nazionale di Garanzia è investita della verifica delle procedure e delle sottoscrizioni.

Articolo 21 - Commissariamenti

1. Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente; la

Presidenza nazionale può intervenire nei confronti delle strutture federali e regionali adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, deliberandole a maggioranza. Entro 120 giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo Congresso in caso di revoca.

2. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli è attribuita al Coordinamento Regionale, sentita la federazione.

3. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimerà, entro 60 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte della Commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato.

4. Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano in sede di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto dal Presidente Nazionale e dovrà essere ratificato dal Coordinamento nazionale entro 7 giorni.

Articolo 22 - Patrimonio, utili di gestione, quota associativa

1. In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

2. SEL ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

3. in caso di scioglimento di SEL, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto a SEL nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

4. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 23 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, sono deliberate dal Congresso nazionale a maggioranza. Eventuali modifiche dello Statuto, se richieste tra un Congresso nazionale e l'altro, da qualsiasi struttura organizzativa di Sel sono presentate alla Presidenza nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea nazionale. L'assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2. La Presidenza Nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

Articolo 24 – Norma transitoria

Entro il 2014 lo statuto potrà essere modificato da un'apposita assise nazionale, le cui modalità di convocazione sono stabilite dall'Assemblea nazionale.

sinistra
ecologia
LIBERTÀ

STATUTO DEL PARTITO VERDI DEL SUDTIROLO

Satzung der Grünen Südtirols

Präambel

Die Grünen Südtirols setzen sich in ihrem Lande für ein freundliches und friedliches Zusammenleben zwischen den Menschen und mit der Natur ein; sie ermutigen und unterstützen viele Menschen und Initiativen bei diesem Vorhaben; sie wirken als Stützpunkt, Ideenkatalysator und Sammlungsfaktor für die notwendigen Veränderungen in Südtirol; sie stellen sich Politik- und Geschäftemachern entgegen, die Umwelt, menschliches Potential, Würde und Freiheit ausverkaufen möchten; sie wollen eine glaubwürdige und mutige politische Vertretung in den Institutionen der Landespolitik aufbauen, um deren moralische Rehabilitierung und politische Reform zu fördern und zu beschleunigen; sie wollen den Mitbürgern die Chance geben, die Ausübung von Regierungsverantwortung im Lande in gute Hände zu legen.

Friede zwischen den Menschen und mit der Natur, die konkrete Anbahnung der notwendigen ökologischen Wende, Freundschaft zwischen den Volksgruppen unseres Landes, solidarische und gerechte soziale Verhältnisse, Wahrung und Ausbau der Demokratie und der Menschenrechte, sowie das Engagement Südtirols für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt (sowohl durch gutnachbarliche Beziehungen und Kooperation im Alpenraum als auch auf der globalen Ebene der Nord-Süd- und der West-Ost-Beziehungen) gehören zu den wesentlichen Verpflichtungen, die die Grünen Südtirols übernehmen. Das Recht auf Anderssein und den Schutz vor jeder daraus folgenden Diskriminierung nehmen die Grünen besonders ernst. Die Grünen wollen sich nach besten Kräften dafür einsetzen, dass in möglichst vielen Menschen Bereitschaft und Lust geweckt wird, sich aktiv für die Allgemeinheit einzusetzen und an der Politik teilzunehmen: durch Mitwirkung an nachhaltigen, demokratischen, gerechten und gewaltfreien Lösungen für die Anliegen und Konflikte in unserer Gesellschaft.

Die Personen, die in der politischen Bewegung der Grünen Südtirols aktiv sind, verpflichten sich, ihre Kräfte in den Dienst dieser Anliegen zu stellen, ohne Streben nach persönlichen Vorteilen, und untereinander solidarisch dazu beizutragen. Sie sind bereit zu für möglichst intensivem Austausch untereinander und offen für die Anliegen, Ziele und Geisteshaltungen der Bewegungen und Menschen, mit denen sich die Grünen verbunden fühlen oder in denen sie jedenfalls wichtige Anstöße erkennen.

(Text nach Alexander Langer)

Statuto dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige

Preambolo

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige s'impegnano a creare nella loro terra una convivenza amichevole e pacifica tra gli uomini e con la natura, incoraggiano e sostengono numerose persone e iniziative in questo intento, fungono da supporto, catalizzatori di idee e fattore aggregante per i cambiamenti necessari nel Sudtirolo/Alto Adige, si oppongono ai politicanti e agli speculatori disposti a svendere ambiente, risorse umane, dignità e libertà, intendono costruire una rappresentanza politica credibile e coraggiosa nelle istituzioni locali onde facilitare e accelerare il recupero morale e la riforma politica nonché offrire ai loro concittadini la possibilità di affidare in buone mani la responsabilità di governo locale.

La pace tra gli uomini, un ritrovato equilibrio dell'uomo con la natura, l'avvio di misure concrete per favorire la necessaria svolta ecologica, l'amicizia tra i gruppi linguistici del Sudtirolo/Alto Adige, rapporti sociali equi e solidali, la difesa e l'ampliamento di democrazia e diritti umani, l'impegno della comunità locale per la pace e la giustizia nel mondo (sia attraverso i rapporti di buon vicinato e una più stretta cooperazione fra le regioni dell'arco alpino, sia a livello globale, anche tra Nord e Sud, Est e Ovest) sono tra gli obiettivi essenziali dell'impegno dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. I Verdi dedicheranno particolare attenzione al diritto alla diversità e alla tutela contro ogni discriminazione che se ne facesse derivare. I Verdi intendono adoperarsi affinché in molti/e nascano la voglia e la disponibilità a impegnarsi attivamente nella politica a favore della collettività, ovvero nella ricerca di soluzioni sostenibili, democratiche, eque e nonviolente ai bisogni e ai conflitti nella società.

Le persone attive nel movimento politico dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige s'impegnano a mettere le loro forze al servizio di questi obiettivi, senza ricercare vantaggi personali e nello spirito della solidarietà reciproca. Sono pronte a interagire quanto più possibile e aperte agli obiettivi, gli orientamenti e le questioni che stanno a cuore dei movimenti e delle persone a cui i Verdi si sentono idealmente legati e da cui comunque ricevono impulsi importanti.

(Testo secondo Alex Langer)

Die Grünen Südtirols verstehen sich als politische Kraft, die den Dialog, den Kontakt und die enge Zusammenarbeit mit Bürgerlisten und Initiativen mit ähnlichen Zielsetzungen sucht und diese Bewegungen nach Möglichkeit aktiv unterstützt.

I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si considerano una forza politica che cerca il dialogo, il contatto e la stretta collaborazione con le liste civiche e con le iniziative che perseguono scopi simili, se possibile sostenendole attivamente.

Art. 1

Geschlechterparität und Vertretung der Sprachen und Kulturen

1. Die Grünen Südtirols bekennen sich, im Sinne der Art. 2, 49 und 51 der Verfassung, zur paritätischen Vertretung von Frauen und Männern und setzen sich für die Beseitigung aller Hindernisse, welche die politische Partizipation von Frauen beeinträchtigen, sowie für die Gewährleistung einer angemessenen Vertretung aller in Südtirol anwesenden Sprachen und Kulturen ein.

2. Dieses Prinzip verfolgen die Grünen Südtirols bei allen ihren Initiativen, insbesondere bei der Zusammensetzung ihrer Organe und bei der Erstellung der KandidatInnenlisten. Sie anerkennen und respektieren die kulturelle Vielfalt und die unterschiedlichen politischen Meinungen als wesentlichen Bestandteil des innerparteilichen demokratischen Lebens und sprechen allen Gleichheit in Würde zu, ohne Unterschied von Geschlecht, Alter, Religion, Behinderung, sexueller Ausrichtung, ethnischer Herkunft.

Art. 1

Parità dei sessi e rappresentanza delle lingue e culture

1. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige riconoscono, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione, la necessità di una rappresentanza paritaria delle donne e degli uomini, si impegnano a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne nonché a garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le lingue e le culture esistenti in Sudtirolo.

2. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si ispirano a questo principio in ogni loro iniziativa e, in particolare, nella composizione dei propri organi e nella formazione delle liste elettorali. Essi riconoscono e rispettano il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al loro interno come parte essenziale della loro vita democratica, e riconoscono pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

Art. 2

Bezeichnung, Sitz und Symbole der Grünen Südtirols

1. Die Grünen Südtirols treten nach außen unter der Bezeichnung VERDI - GRÜNE - VËRC (VGV) auf und haben ihren Sitz in Bozen, in der Bindergasse Nr. 5 In Abweichung von den Verfahren zur Satzungsänderung nach Art. 6 Abs. 3 Buchstabe h) der vorliegenden Satzung kann der Sitz auf Beschluss des Landesvorstands verlegt werden.

2. Die Grünen Südtirols treten bei Wahlen mit folgendem Symbol an: einer weißen Friedenstaube auf grünem Grund mit der kreisförmigen Aufschrift „VERDI - GRÜNE - VËRC“. Besagtes Symbol wird dieser Satzung als Grafik beigefügt. In besonderen Fällen, die in den folgenden Absätzen erläutert werden, behalten sie sich die Grünen vor, obiges Symbol abzuändern, zu ergänzen oder mit andern Symbolen zu kombinieren.

Art. 2

Denominazione, sede e simboli dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige

1. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano verso l'esterno con la denominazione VERDI - GRÜNE - VËRC (VGV) e hanno la loro sede a Bolzano, in via Bottai, n. 5. La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Direttivo provinciale in deroga alle procedure di modifica statutaria di cui all'articolo 6, comma 3, lettera h), del presente statuto.

2. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presentano alle elezioni con il seguente simbolo: una colomba della pace bianca su fondo verde contornata dalla scritta "VERDI - GRÜNE - VËRC". Detto simbolo è allegato in forma grafica al presente Statuto. In casi particolari i Verdi nelle forme previste dai successivi commi, si riservano la facoltà di modificare e/o integrare il simbolo suddetto o di combinarlo ad altri simboli.

Art. 3

Organisationsstruktur und Abstimmungsmodus

1. Die Grünen Südtirols sind folgendermaßen gegliedert und organisiert:

a) Landesversammlung

b) Grüner Rat

c) Landesvorstand

e) Fachgruppen

d) Ortsgruppen

f) Organisation der Bezirke

g) Forum der Gemeinden

h) RechnungsprüferInnen

i) Schlichtungskollegium

2. Mit Ausnahme der Abstimmungen über Personen, werden alle Entscheidungen der beschließenden Organe in offener Abstimmung getroffen, außer wenn 5% der anwesenden Mitglieder eine geheime Wahl beantragen.

Art. 3

Struttura organizzativa e modalità di voto

1. Gli organi dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige sono:

a) l'assemblea provinciale

b) il coordinamento provinciale

c) il direttivo provinciale

e) i gruppi tematici

d) i gruppi territoriali

f) le assemblee comprensoriali

g) il forum dei comuni

h) i revisori/le revisore dei conti

i) il collegio di conciliazione e garanzia

2. Fatta eccezione per le votazioni riguardanti persone fisiche, tutte le decisioni degli organi deliberativi vengono assunte con voto palese, salvo che il 5% degli/delle iscritti/e presenti non richieda il voto segreto.

Art. 4

Grüne Mitgliedschaft

1. Alle BürgerInnen können ab der Vollendung ihres sechzehnten Lebensjahrs unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft Mitglied der Grünen Südtirols werden. Damit stimmen sie der vorliegenden Satzung und den internen Reglements zu.

2. Das Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht auf allen Organisationsebenen der Grünen sind den Mitgliedern vorbehalten. Davon ausgenommen sind die Mitglieder des Schlichtungskollegiums sowie die RechnungsprüferInnen. Alle Mitglieder haben das Recht:

2.1 an der Erarbeitung der politischen Leitlinien der Grünen Südtirols mitzuwirken

2.2 das Stimmrecht auszuüben und sich als KandidatInnen für die Leitungsgremien aufstellen zu lassen

2.3 über die Beschlüsse der Leitungsgremien informiert zu werden und Zugang zu allen As-

Art. 4

Adesione ai Verdi

1. Tutte le cittadine e tutti i cittadini, maggiori di 16 anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono iscriversi ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige, aderendo così al presente statuto ed ai regolamenti interni.

2. La partecipazione alle votazioni interne nonché il diritto di voto attivo e passivo in tutti i livelli organizzativi del movimento sono riservati agli/alle aderenti. Sono esclusi da questa regola i membri del collegio di conciliazione e garanzia e i revisori/le revisore dei conti. Tutte le iscritte e gli iscritti hanno diritto di:

2.1 partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige

2.2 esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti

2.3 conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della

pekten des internen demokratischen Lebens zu haben

2.4 an den Aktivitäten und den politischen Initiativen der Grünen Südtirols sowie derer Orts- und Fachgruppen teilzunehmen

2.5 das Schlichtungskollegium nach den in dieser Satzung festgelegten Regeln beizuziehen

3. Die Einschreibung bei den Grünen erfolgt persönlich. Mitglied der Grünen ist, wer den finanziellen Jahresbeitrag zur Unterstützung der Grünen Südtirols leistet und damit die Satzungen der Grünen Südtirols anerkennt. Alle Mitglieder haben die Pflicht:

3.1 sich an der politischen Debatte, an der Erarbeitung von Vorschlägen und an politischen Initiativen zu beteiligen

3.2 die Grünen Südtirols finanziell zu unterstützen

3.3 die vorliegende Satzung und die internen Reglements zu respektieren. Etwaige Verletzungen derselben können nach den festgelegten Bestimmungen (siehe Art. 7, Abs. 4., Buchstabe k) sanktioniert werden

3.4 die Partizipation und den Beitritt von anderen BürgerInnen bei den Grünen Südtirols zu fördern.

4. Die Mitgliedschaft nach Abs. 3 erlischt, falls der Mitgliedsbeitrag nicht innerhalb der vom Landesvorstand festgesetzten Frist einbezahlt wurde. Gegen das Erlöschen der Mitgliedschaft kann das betroffene Mitglied beim Schlichtungskollegium gemäß Art. 13 dieser Satzung Einspruch erheben.

vita democratica interna

2.4 partecipare all'attività ed all'iniziativa politica dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige e dei suoi gruppi territoriali e/o tematici

2.5 ricorrere agli organismi di conciliazione e garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto

3. L'iscrizione è a titolo personale. Aderente ai Verdi è chi sostiene i Verdi del Sudtirolo/ Alto Adige versando una quota annuale stabilita, riconoscendo con ciò lo Statuto dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. Tutte le iscritte e gli iscritti hanno il dovere di:

3.1 contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta ed all'iniziativa politica

3.2 contribuire al sostegno economico dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige

3.3 rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste (v. art. 7, comma 4, lettera k)

3.4 favorire la partecipazione e l'adesione di altre cittadine ed altri cittadini ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.

4. L'adesione secondo il punto 3 cessa nel caso che la quota annuale non sia stata corrisposta entro i termini fissati dal direttivo provinciale. Contro la cessazione dell'adesione la persona interessata può ricorrere al collegio di conciliazione e garanzia di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Art. 5

Grüne in den Gemeinden

1. Grüne in den Gemeinden kandidieren:

a) unter einem der in Art. 2 angeführten Symbole

b) unter einem anderen Zeichen ihrer Wahl.

2. Die Organisationsstruktur der Listen auf Gemeindeebene gem. Abs. 1 Buchstabe a) ist im Art. 9 geregelt.

Art. 5

Verdi nei comuni

1. Nei comuni i Verdi si candidano:

a) con uno dei simboli di cui all'art. 2

b) con un altro simbolo a loro scelta.

2. La struttura organizzativa a livello comunale delle liste ai sensi del comma 1. lettera a) è regolata ai sensi dell'art 9.

3. Maßgebend für die Zugehörigkeit der Listen nach Abs. 1 Buchstabe b) zu den Grünen Südtirols ist die Anerkennung als den Grünen nahestehend laut Art. 110 Abs. 2 Buchstabe c).

3. L'appartenenza delle liste ai sensi del comma 1 lettera b) ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige è subordinata al loro riconoscimento come idealmente affini ai Verdi ai sensi dell'art. 110, comma 2 c).

4. Die Organisationsstruktur der Listen gem. Abs. 1 Buchstabe b) auf Gemeindeebene ist frei und orientiert sich an den örtlichen Gegebenheiten.

4. La struttura organizzativa a livello comunale delle liste ai sensi del comma 1 lettera b) è libera e si adegua alle esigenze locali.

Art 6

Landesversammlung

1. Mindestens einmal jährlich treffen sich die Grünen Südtirols zu einer öffentlich einberufenen Landesversammlung.

2. Die Landesversammlung ist bei jeder Anzahl der Mitglieder beschlussfähig. Die Versammlung ist für Gäste offen, das Stimmrecht sowie das aktive und passive Wahlrecht sind den Mitgliedern vorbehalten. Die Anwesenheit und die Teilnahme von eventuellen politischen Minderheiten werden in jedem Fall gewährleistet.

3. Die Landesversammlung hat folgende Zuständigkeiten:

a) Festlegung der allgemeinen politischen Leitlinien

b) Wahl des/der Landesvorsitzenden oder von 2 gleichberechtigten Landesvorsitzenden, wobei zumindest eine davon eine Frau sein muss

c) Wahl von neun Delegierten in den Grünen Rat

d) Wahl des/der Vorsitzenden des Schlichtungskollegiums

e) Wahl von etwaigen Delegierten und VertreterInnen in die Gremien von Organisationen und Initiativen, an denen sich die Grünen Südtirols beteiligen

f) Wahl der internen RechnungsprüferInnen

g) Definition des Modus zur Erstellung der KandidatInnenlisten bzw. zur Ernennung der KandidatInnen für Landtags-, Parlaments- und Europawahlen, sowie Genehmigung dieser Listen

h) Änderung der Satzung: Hierfür ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig

Art. 6

Assemblea provinciale

1. Almeno una volta all'anno i Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si riuniscono in un'assemblea provinciale convocata pubblicamente.

2. L'assemblea è abilitata a deliberare a prescindere dalla consistenza numerica degli/delle aderenti presenti. Essa è aperta a degli ospiti, mentre il diritto di voto attivo e passivo è riservato agli/alle aderenti. La presenza e la partecipazione di eventuali minoranze politiche sono comunque garantite.

3. L'assemblea provinciale ha le seguenti competenze:

a) definisce gli indirizzi di politica generale

b) elegge il/la portavoce provinciale o due portavoce provinciali, di cui almeno una donna, aventi pari diritti

c) elegge nove delegati/delegate per il coordinamento provinciale

d) elegge il/la presidente del collegio di conciliazione e garanzia

e) elegge gli/le eventuali delegati/e e rappresentanti negli organi di organizzazioni e iniziative alle quali i Verdi del Sudtirolo/Alto Adige aderiscono a livello istituzionale

f) elegge i revisori/le revisore interni/e dei conti

g) stabilisce le modalità di definizione delle liste delle candidature alle elezioni provinciali, politiche ed europee e le approva

h) modifica lo statuto: è necessaria una maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto

i) Die Landesversammlung trifft alle wesentlichen Entscheidungen, die nicht ausdrücklich anderen Organen vorbehalten sind

j) auf Vorschlag des Grünen Rats stimmt sie eventuellen Änderungen des Symbols und der Bezeichnung der Partei zu; dafür ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig;

k) auf Vorschlag der Grünen Rates und nach Anhörung der betroffenen Ortsgruppe beschließt sie über die Aussetzung und kommissarischen Verwaltung derselben; dafür ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig

4. Der Landesvorstand legt den Ablauf sowie die Regeln für Abstimmungen und Wahlen der Landesversammlung fest. Es ist in jedem Fall immer eine absolute Mehrheit der anwesenden regulär eingeschriebenen Mitglieder notwendig, um Akte, welche die Partei betreffen, zu genehmigen. Weiterhin besteht immer die Möglichkeit, Abstimmungsdokumente bis 12 Uhr des Vortags der Versammlung einzureichen. Wenn die Zusammensetzung von nicht-exekutiven Organen oder Vertretungen über gegensätzliche Beschlussanträge ermittelt wird, so erfolgt die jeweilige Zusammensetzung proportional zu den Stimmen, die auf die einzelnen Beschlussanträge entfallen sind.

5. 20% der Mitglieder können schriftlich mit Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte die Einberufung einer außerordentlichen Landesversammlung verlangen. Der Landesvorstand hat daraufhin innerhalb von 60 Tagen die Landesversammlung einzuberufen. Diese ist beschlussfähig, falls wenigstens 60 Mitglieder anwesend sind. Eventuelle Vorschläge für Satzungsänderungen müssen beim Antrag zur Einberufung der außerordentlichen Landesversammlung in ihrem Wortlaut bekannt gemacht werden.

Art. 7

Grüner Rat

1. Der Grüne Rat ist zwei Jahre im Amt. Er setzt sich zusammen aus:

a) den Landesvorsitzenden

b) den Landtagsabgeordneten

c) den GemeindereferentInnen

i) assume tutte le decisioni importanti che non competono espressamente ad altri organi

j) su proposta del coordinamento provinciale approva le eventuali modifiche al simbolo ed alla denominazione del partito; è necessaria una maggioranza di due terzi dei/delle presenti con diritto di voto;

k) su proposta del coordinamento provinciale e sentito il gruppo territoriale interessato delibera su sospensione e commissariamento dello stesso: è necessaria una maggioranza di due terzi dei/delle presenti con diritto di voto;

4. Il Direttivo provinciale fissa lo svolgimento e le regole per le votazioni durante l'assemblea provinciale. È comunque sempre prevista la maggioranza assoluta dei presenti regolarmente iscritti per l'approvazione degli atti che impegnano il partito. Va inoltre sempre garantita la possibilità di presentare documenti di voto fino alle ore 12.00 del giorno antecedente l'assemblea. Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione di delegati, ove la discussione in assemblea sia su documenti politici contrapposti, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento.

5. Il 20% degli/delle aderenti può chiedere per iscritto la convocazione di un'assemblea provinciale straordinaria indicando gli argomenti da trattare. Entro 60 giorni il direttivo provinciale dovrà quindi indire l'assemblea provinciale. Essa è abilitata a deliberare con la presenza di almeno 60 aderenti. Il testo di eventuali proposte di modifiche statutarie deve essere allegato alla convocazione.

Art. 7

Coordinamento provinciale

1. Il coordinamento provinciale dura in carica due anni. È composto da:

a) i/le portavoce provinciali

b) i consiglieri/le consigliere provinciali

c) gli assessori/le assessore comunali

d) den neun Delegierten der Landesversammlung	d) i/le nove delegati/delegate eletti/e dall'assemblea provinciale
e) den FachgruppensprecherInnen oder deren StellvertreterInnen	e) i/le portavoce o i/le viceportavoce di ogni gruppo tematico
f) den Orts- und BezirksgruppensprecherInnen	f) i/le portavoce dei gruppi territoriali e comprensoriali
g) den Abgeordneten zum italienischen und zum europäischen Parlament	g) i deputati/le deputate al parlamento italiano e al parlamento europeo
h) einem/einer VertreterIn des Forums der Gemeinden.	h) un/a rappresentante del forum dei comuni
i) dem Leiter/der Leiterin des Grünen Büros	i) il/la capoufficio dell'ufficio verde.
2. Die Mitgliedschaft im Grünen Rat ist wirksam, sofern das Mitglied die Voraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 3 erfüllt.	2. L'appartenenza al coordinamento provinciale è efficace se il membro soddisfa i requisiti ai sensi dell'art. 4, comma 3.
3. Bei Ausscheiden eines Vertreters/einer Vertreterin rückt der/die StellvertreterIn oder bei dessen/deren Fehlen der/die Nächstgewählte nach.	3. Le dimissioni di un membro comportano automaticamente il subentro del suo sostituto/della sua sostituta oppure, in sua mancanza, del primo/della prima dei non eletti.
4. Der Grüne Rat tritt monatlich zusammen. Er hat folgende Zuständigkeiten:	4. Il coordinamento provinciale si riunisce mensilmente. Esso:
a) Definition der programmatischen und politischen Ausrichtung	a) definisce le linee programmatiche e l'orientamento politico-strategico
b) Wahl aus den eigenen Mitgliedern von 3 VertreterInnen in den Landesvorstand	b) elegge tra i propri membri tre rappresentati/e nel direttivo provinciale
c) Ratifizierung der Einrichtung von Fach- und Ortsgruppen und Ernennung von deren SprecherInnen auf Vorschlag der einzelnen Gruppen. Eine ausbleibende Ratifizierung muss begründet sein.	c) ratifica l'istituzione dei gruppi tematici e territoriali e ne nomina i /le rispettivi/e portavoce su proposta dei singoli gruppi. La mancata ratifica deve essere motivata.
d) Budgetplanung und -erstellung	d) si occupa della pianificazione finanziaria e definisce il budget
e) Genehmigung der Jahresabrechnung und Entlastung des Landesvorstandes	e) approva il rendiconto annuale e l'operato del direttivo provinciale
f) Entscheidung über eventuelle Entschädigungen für AmtsträgerInnen der grünen Organisationen und deren Höhe	f) determina le eventuali indennità di carica e il loro ammontare
g) Entscheidungen, die aus Dringlichkeitsgründen nicht auf der Landesversammlung gefällt werden können	g) decide in merito alle questioni che per motivi di urgenza non possono essere demandate all'assemblea provinciale
h) auf entsprechenden Antrag: Anerkennung von freien Listen als den Grünen Südtirols nahestehend.	h) su richiesta provvede a riconoscere liste libere in quanto idealmente affini ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige
i) Beschluss über die Verwendung der Listenzeichen laut Art. 2 und Unterbreitung von eventuellen Vorschlägen zur Abänderung des Symbols und/oder der Bezeichnung der Partei an die Landesversammlung	i) decide riguardo all'utilizzo dei simboli di cui all'art. 2 e sottopone all'assemblea provinciale le eventuali proposte di modifica del simbolo e/o della denominazione del partito

j) Entscheidung über den Beitritt zu politischen Bündnissen, die über reine Wahlbündnisse hinausgehen, und Wahl der VertreterInnen in die entsprechenden Gremien.

k) Verfügung, in erster Instanz, über das Vorgehen bei Streitigkeiten hinsichtlich der Verletzung der vorliegenden Satzung und der internen Reglements und für die Anwendung der vorgesehenen Sanktionen: schriftliche Ermahnung, Suspendierung, Ausschluss

l) Vorschlag an die Landesversammlung den Maßnahmen über die Aussetzung oder die kommissarische Verwaltung von Ortsgruppen.

m) bringt die notwendigen Satzungsänderungen ein, die aufgrund von Gesetzesbestimmungen erforderlich sind oder aus diesen hervorgehen.

j) decide eventuali adesioni a raggruppamenti politici che vanno al di là delle semplici alleanze elettorali e provvede a eleggere i propri rappresentanti nei relativi organi

k) provvede ad affrontare, in prima istanza, le controversie in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni ed è titolare delle applicazioni delle sanzioni previste: ammonimento scritto, sospensione ed esclusione

l) propone all'assemblea provinciale provvedimenti di sospensione o commissariamento dei gruppi territoriali.

m) apporta i necessari adeguamenti allo statuto che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

Art. 8

Landesvorstand und Landesvorsitzende

1. Der Landesvorstand ist zwei Jahre im Amt, er setzt sich zusammen aus:

a) den Landesvorsitzenden

b) den drei Delegierten des Grünen Rates

c) einem/einer VertreterIn der Landtagsfraktion

d) der/die LeiterIn des Grünen Büros

2. Der Landesvorstand ernennt aus seiner Mitte einen Schatzmeister/eine Schatzmeisterin oder kooptiert ihn/sie von außen. In letzterem Fall hat der Schatzmeister/die Schatzmeisterin nur Stimmrecht bei Finanzbeschlüssen.

3. Der Landesvorstand tritt alle zwei Wochen zusammen. Er:

a) führt die ordentlichen Geschäfte

b) initiiert und koordiniert die Tätigkeit der einzelnen Parteiorgane und setzt deren Beschlüsse um

c) koordiniert und unterstützt die Tätigkeit der Ortsgruppen und im Allgemeinen der Listen gem. Art. 5 Abs. 1 Buchstabe b).

d) hält Kontakte zu den Fachbereichen

e) befasst sich mit der Finanzgebarung einschließlich der Personaleinstellung und ernennt

Art. 8

Direttivo provinciale e portavoce provinciali

1. Il direttivo provinciale dura in carica per due anni; è costituito da:

a) i/le portavoce provinciali

b) i tre delegati/le tre delegate dal coordinamento provinciale

c) un/a rappresentante del gruppo verde in consiglio provinciale

d) il/la capoufficio dell'ufficio verde.

2. Il direttivo provinciale nomina al proprio interno il tesoriere/la tesoriera, o lo/la coopta dall'esterno. In questo caso il tesoriere/la tesoriera ha diritto di voto solo per delibere di carattere finanziario.

3. Il direttivo provinciale si riunisce ogni due settimane. Esso:

a) sovrintende alle attività ordinarie

b) promuove e coordina l'attività dei singoli organi e provvede all'attuazione delle loro deliberazioni

c) coordina e sostiene l'attività dei gruppi territoriali ed in generale delle liste di cui all'art. 5 comma 1 lettera b).

d) tiene i contatti con i gruppi tematici

e) si occupa della gestione finanziaria, nomina il revisore esterno/la società di revisione e

die/den externe/n RechnungsprüferIn /die Revisionsgesellschaft

assume il personale

f) entwirft lang- und mittelfristige politische Konzepte und themenbezogene Kampagnen

f) elabora campagne tematiche e progetti politici a media e lunga scadenza

g) unterstützt den/die VertreterIn des Forums der Gemeinden in dessen/deren Arbeit

g) sostiene nella sua attività il/la rappresentante del forum dei comuni

h) koordiniert die Wahlkämpfe, sofern der Grüne Rat keinen anders lautenden Beschluss fasst

h) coordina le campagne elettorali purché il coordinamento provinciale non abbia deciso diversamente

i) zeichnet verantwortlich für die Mitgliederbetreuung

i) è responsabile per l'assistenza agli/alle aderenti

j) setzt Projektgruppen ein.

j) istituisce gruppi a progetto.

4. Die Beschlüsse des Landesvorstandes sind gültig, wenn mindestens vier Mitglieder daran teilgenommen haben, darunter ein/e Landesvorsitzende/r. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.

4. Le deliberazioni del direttivo provinciale sono valide con la presenza di almeno quattro componenti tra cui uno/una dei/delle portavoce. In caso di parità il voto del/della presidente risulta determinante.

5. Die Mitgliedschaft im Landesvorstand ist wirksam, sofern das Mitglied die Voraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 3 erfüllt.

5. L'appartenenza al direttivo provinciale è efficace se il membro soddisfa i requisiti ai sensi dell'art. 4, comma 3.

6. Der Landesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

6. Il direttivo provinciale provvede a darsi un regolamento interno.

7. Die Landesvorsitzenden sind zur politischen Vertretung nach außen je einzeln berechtigt. Sie koordinieren sich ständig untereinander und mit dem/der VertreterIn der Landtagsfraktion.

7. I/le portavoce provinciali sono autorizzate singolarmente alla rappresentanza politica verso l'esterno. Si coordinano costantemente tra loro e con il rappresentante del gruppo verde in consiglio provinciale.

8. Die gesetzliche Vertretung der Grünen Südtirols übernimmt der/die Vorsitzende, der/die bei der Wahl die meisten Stimmen erhalten hat, bzw. bei Stimmengleichheit der/die ältere. Der/die andere Vorsitzende ist diesbezüglich StellvertreterIn.

8. La rappresentanza legale dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige è assunta dal/la portavoce che è stato/a eletto/a con più voti o in caso di parità di voti dal/la più anziano/a. L'altro portavoce ne fa il vice.

9. Die Landesvorsitzenden berufen die Sitzungen des Grünen Rates und jene des Landesvorstandes gemäß jeweiliger Geschäftsordnung ein und leiten die Sitzungen.

9. I/le portavoce convocano le sedute del direttivo provinciale e del coordinamento provinciale in base ai rispettivi regolamenti interni e le presiedono.

10. Die Amtszeit der Landesvorsitzenden entspricht jener des Landesvorstandes.

10. Il periodo d'incarico dei/delle portavoce provinciali corrisponde a quello del direttivo provinciale.

Art. 9

Orts- und Fachgruppen

1. Die Gruppen sind der primäre Bezugspunkt, durch welchen die Mitglieder am Leben der Grünen Südtirols teilnehmen. Es können dies Orts- oder Fachgruppen sein. Die Aktivitäten der Gruppen sind offen für alle; das aktive und

Art. 9

Gruppi territoriali e tematici

1. I gruppi sono il luogo primario intorno al quale le/gli iscritte/i partecipano alla vita dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige. I gruppi possono essere territoriali o tematici. Le attività dei gruppi sono aperte a tutti/e, il diritto di voto

passive Wahlrecht ist den Mitgliedern vorbehalten.

2. Jede Ortsgruppe gibt sich ein internes Reglement, das von der Landesversammlung genehmigt werden muss, und in dem die Gremien sowie die entsprechenden Wahlmodalitäten festgelegt werden müssen. Die Reglements müssen auf jeden Fall eine Versammlung der Mitglieder der Gruppe sowie eine/n SprecherIn und eine/n StellvertreterIn oder zwei Co-SprecherInnen vorsehen.

3. Der/Die SprecherIn hat die politische Vertretung der Ortsgruppe inne und beruft die Mitgliederversammlung ein.

4. Das interne Reglement legt unter anderem die Auflösung und Schließung einer Ortsgruppe fest. Aussetzung und kommissarische Verwaltung werden von der Landesversammlung auf Vorschlag des Grünen Rats beschlossen.

5. Die Versammlungen der Ortsgruppen entscheiden im Einvernehmen mit dem Grünen Rat über die Listenaufstellung bei Gemeinde- und Stadtviertelratswahlen und über politische Bündnisse.

6. Der/Die SchatzmeisterIn schlägt dem Grünen Rat die Kriterien zur Verteilung der Ressourcen an die Ortsgruppen vor. Dabei werden Solidaritätskriterien angewandt, welche das Vorhandensein von Gewählten und Regierungsmitgliedern in den Gruppen berücksichtigen.

7. Die Fachgruppen organisieren sich frei und legen ein internes Reglement fest. Die von ihnen erarbeiteten Leitlinien geben die politische Ausrichtung der Partei im betreffenden Bereich vor. Die Art der Öffentlichkeitsarbeit und der Vertretung der Fachgruppen nach Außen werden mit dem Grünen Rat vereinbart.

8. Alle 2 Jahre wählen die einzelnen Fachgruppen unter den Mitgliedern, gemäß Art. 4 Abs. 3, die Sprecher/innen, wovon eine/r die Fachgruppe im Grünen Rat vertritt.

9. Die Sprecher/innen gelten als gewählt, wenn die Versammlung mit entsprechender Tagesordnung ordnungsgemäß einberufen wurde und wenn wenigstens 10 stimmberechtigte Mitglieder sich an der Wahl beteiligt haben.

attivo e passivo è riservato alle/agli aderenti.

2. Ogni gruppo territoriale si dota di un proprio regolamento interno approvato dall'assemblea provinciale nel quale devono essere definiti tra l'altro gli organi e le relative modalità di elezione. I regolamenti devono prevedere in ogni caso che i gruppi abbiano una assemblea delle/degli iscritte/i, un/una portavoce e il/la sua vice o due co-portavoce.

3. Il/la portavoce ha la rappresentanza politica del gruppo territoriale e convoca le assemblee delle/degli iscritte/i.

4. Nel regolamento interno sono fissate anche le modalità di scioglimento e chiusura dei gruppi territoriali. Sospensione e commissariamento sono deliberati dall'assemblea provinciale su proposta del coordinamento provinciale.

5. Le assemblee dei gruppi territoriali decidono la composizione delle liste per le elezioni comunali e circoscrizionali e le alleanze politiche in accordo con il coordinamento provinciale.

6. Il tesoriere/la tesoriera propone al coordinamento provinciale il criterio di ripartizione delle risorse ai gruppi territoriali, con criteri di solidarietà tenendo in considerazione la contingente presenza di eletti/e ed amministratori/amministratrici nei gruppi.

7. I gruppi tematici si organizzano liberamente e si danno un regolamento interno. Le linee programmatiche da loro elaborate indicano l'indirizzo del partito in merito al settore di loro competenza. Le modalità della loro comunicazione e rappresentanza verso l'esterno sono concordate con il coordinamento provinciale.

8. Ogni due anni i gruppi tematici eleggono fra gli iscritti e le iscritte di cui all'Art. 4 comma 3 i/le portavoce, una/o dei quali rappresenta il gruppo tematico nel coordinamento provinciale.

9. I/le portavoce sono da ritenersi eletti se l'assemblea è stata regolarmente convocata e l'ordine del giorno regolarmente notificato, e se all'elezione hanno partecipato almeno 10 iscritti/e con diritto di voto.

Art. 10

Bezirksversammlung und BezirksprecherInnen

1. Die Grünen in den sieben Bezirken (Vinschgau, Meran-Burggrafenamt, Pustertal, Eisacktal-Wipptal, Überetsch-Unterland, Ladinien, Bozen Stadt und Land) organisieren sich frei und nach Bedarf und Gegebenheiten.

2. Einmal jährlich wählt die Bezirksversammlung unter den Mitgliedern ihreN BezirkssprecherIn und dessen Stellvertreter/deren Stellvertreterin oder zwei Co-SprecherInnen, wovon eine/r den Bezirk auch im Grünen Rat vertritt.

3. Der/die BezirkssprecherIn gilt als gewählt, wenn die Bezirksversammlung mit entsprechender Tagesordnung öffentlich einberufen wurde und wenn wenigstens 10 Mitglieder sich an der Wahl beteiligt haben.

4. Der/die BezirkssprecherIn übernimmt in seinem/ihrem Bezirk die Rolle als KoordinatorIn und AnsprechpartnerIn. Er/sie ist befugt, zu Fragen des Bezirks im Namen der Grünen Stellung zu nehmen.

5. 10% der Mitglieder eines Bezirkes, aber mindestens 10 Personen, können schriftlich mit Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte die Einberufung einer außerordentlichen Bezirksversammlung verlangen. Der/die BezirkssprecherIn hat daraufhin innerhalb von 20 Tagen die Bezirksversammlung einzuberufen, welche beschlussfähig ist, falls wenigstens 20 Mitglieder anwesend sind.

Art. 10

Assemblea comprensoriale e portavoce comprensoriale

1. I Verdi dei sette comprensori (Val Venosta, Merano-Burgraviato, Val Pusteria, Val d'Isarco, Oltradige-Bassa Atesina, Ladinia, Bolzano città-Bolzano e circondario) si organizzano liberamente secondo le rispettive esigenze e condizioni locali.

2. Una volta all'anno l'assemblea comprensoriale vota fra gli aderenti il proprio/la propria portavoce comprensoriale e il relativo sostituto/la relativa sostituta o due co-portavoce, una/o dei quali rappresenta il proprio comprensorio anche in seno al coordinamento provinciale.

3. Il/La portavoce comprensoriale risulta eletto/a qualora l'assemblea sia stata indetta pubblicamente con relativo ordine del giorno e almeno 10 aderenti ai Verdi abbiano partecipato alla votazione.

4. Nel suo comprensorio il/la portavoce comprensoriale funge da coordinatore/coordinatrice e da persona di riferimento. Su questioni relative al comprensorio è autorizzato/a a prendere posizione a nome dei Verdi.

5. Il 10% degli/delle aderenti di un comprensorio, ma comunque non meno di 10 persone, può chiedere per iscritto la convocazione di un'assemblea comprensoriale straordinaria indicando gli argomenti da trattare. Entro 20 giorni il/la portavoce comprensoriale dovrà quindi indire l'assemblea comprensoriale che è validamente costituita ed è abilitata a deliberare con la presenza di almeno 20 aderenti.

Art. 11

Forum der Gemeinden

1. Das Forum der Gemeinden dient der regelmäßigen Kontaktpflege zwischen den VertreterInnen von grünen und den Grünen nahestehenden Listen, dem Gedankenaustausch und der Koordinierung gemeindeübergreifender Initiativen.

2. Dem Forum Gemeinden gehören als ordentliche Mitglieder an:

Art. 11

Forum dei comuni

1. Il forum dei comuni è una periodica occasione di incontro e di scambio di idee fra i/le rappresentanti dei Verdi e i/le rappresentanti delle liste vicine ai Verdi, nell'ambito del quale verranno anche coordinate le iniziative sovracomunali.

2. Componenti del forum sono:

a) Alle GemeinderätInnen, GemeindereferentInnen, BürgermeisterInnen und StadtviertelrätInnen, die auf einer Liste der Südtiroler Grünen, gewählt wurden.

a) tutti i consiglieri e tutte le consigliere comunali, tutti gli assessori e tutte le assessore, tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le Consiglieri/e di Circoscrizione eletti/elette nelle liste dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.

b) Alle GemeinderätInnen, GemeindereferentInnen, BürgermeisterInnen und StadtviertelrätInnen, die Mitglieder der Südtiroler Grünen sind und auf einer Freien Liste, Bürger- oder Dorfliste gewählt wurden.

b) tutti i consiglieri e tutte le consigliere comunali, tutti gli assessori e tutte le assessore, tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le Consiglieri/e di Circoscrizione aderenti ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige che sono stati eletti/state elette in una lista civica.

c) Alle GemeinderätInnen, GemeindereferentInnen, BürgermeisterInnen und StadtviertelrätInnen, die auf einer Freien Liste, Bürger- oder Dorfliste gewählt sind und erklären, sich in der Politik der Grünen wiederzuerkennen.

c) tutti i consiglieri e tutte le consigliere comunali, tutti gli assessori e tutte le assessore tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le Consiglieri/e di Circoscrizione, eletti/elette in una lista civica che dichiarano di riconoscersi nella politica dei Verdi.

3. Das Forum wählt auf der konstituierenden Sitzung, und dann jeweils nach der Neuwahl des Grünen Rates, aus seinen Reihen unter den Mitgliedern der VGV eineN SprecherIn oder zwei Co-SprecherInnen, wovon eineR das Forum im Grünen Rat vertritt.

3. Nella riunione costituente, e in seguito dopo ogni nuova elezione del Coordinamento provinciale, il forum elegge al suo interno, fra gli/le aderenti dei VGV un/a portavoce o due co-portavoce, una/o dei quali rappresenta il forum nel Coordinamento provinciale.

4. Das Forum trifft sich wenigstens dreimal im Jahr oder wenn zehn seiner ordentlichen Mitglieder es verlangen, und wird von seinem Vertreter/seiner Vertreterin im Landesvorstand einberufen.

4. Il forum si riunisce almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di dieci suoi membri ordinari e viene convocato dal suo/dalla sua rappresentante nel direttivo provinciale.

5. Die konstituierende Sitzung des Forums wird von den Vorsitzenden der Südtiroler Grünen VGV einberufen.

5. La riunione costituente è convocata dai portavoce dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige VGV.

Art. 12

MandatarInnen

Art. 12

Eletti/elette nelle istituzioni

1. Die aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen MandatarInnen der Grünen arbeiten frei und ohne Fraktionszwang.

1. Gli eletti/le elette verdi nelle istituzioni lavorano liberamente e senza vincolo di mandato.

2. Alle MandatarInnen sind befugt, auf ihrer Ebene (Gemeinde, Land...) zu allen anfallenden Themen im Namen der Grünen Südtirols öffentlich Stellung zu nehmen.

2. Tutti gli eletti/tutte le elette, con riferimento al loro incarico (a livello comunale, provinciale...), sono autorizzati/e a prendere posizione pubblicamente a nome dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.

3. Sie tragen nach Vereinbarung finanziell zur Organisation der Grünen Südtirols und der Ortsgruppen bei.

3. Previo accordo contribuiscono finanziariamente all'organizzazione dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige e dei gruppi territoriali.

4. Die Gewählten und die nominierten Mitglieder der Grünen Südtirols verpflichten sich, den Verhaltenskodex für Kandidaturen der Parlamentskommission zur Bekämpfung der Mafia zu beachten, und loyal mit den Parteigremien zu-

4. Le/gli eletti ed i nominati aderenti ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si impegnano a rispettare il codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia ed a collaborare

sammenzuarbeiten, damit die programmatischen Entscheidungen und die gemeinsamen politischen Leitlinien verwirklicht werden können.

5. Die Listenaufstellung muss die Grundsätze des Pluralismus und der geschlechtergerechten Vertretung beachten. Listen, die nicht den genannten Prinzipien entsprechen, sind nicht zulässig.

6. Der Grüne Rat einschließlich der Sprecherinnen und Sprecher der Orts-, Bezirks- und Fachgruppen schlägt die Kriterien für die Aufstellung von KandidatInnen bei Wahlen auf europäischer, nationaler, regionaler Ebene sowie auf Landes- und Gemeindeebene vor.

lealmente con gli organismi del partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

5. La formazione delle liste deve rispettare i principi di pluralismo e della differenza di genere; le liste non coerenti con i precedenti principi non sono ammissibili.

6. Il coordinamento provinciale integrato dalle/i portavoce dei gruppi territoriali, comprensoriali e tematici propone i criteri per la definizione delle candidature per le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Art. 13

Schlichtungskollegium

1. Das Schlichtungskollegium hat die Aufgabe, bei Streitigkeiten innerhalb der Grünen Südtirols eine Schlichtung herbeizuführen. Erst in Ermangelung einer solchen trifft es unter Wahrung des Streitgesprächs eine Entscheidung, welche endgültig ist.

2. Das Schlichtungskollegium muss binnen drei Monaten ab Anrufung des Kollegiums bzw. sofern Ermittlungstätigkeiten notwendig sind binnen sechs Monaten zu einer Schlichtung oder Entscheidung gelangen.

3. Das Schlichtungskollegium besteht aus drei Mitgliedern. Von diesen wird eines von der Landesversammlung auf zwei Jahre gewählt und übernimmt die Rolle des/der Vorsitzenden. Die Streitparteien ernennen je ein Mitglied des Kollegiums, und zwar die eine Partei bei Anrufung des Kollegiums, und die andere Partei innerhalb von fünfzehn Tagen ab Kenntnis der Anrufung. Sofern die zweite Partei kein Mitglied des Kollegiums benennt, macht dieses der/die Vorsitzende des Schlichtungskollegiums namhaft. Der/die Vorsitzende darf keine weitere Funktion innerhalb der Grünen innehaben. Der Landesvorstand stellt dem Kollegium bei Bedarf einen Juristen /eine Juristin zur Seite; dieser ist jedoch nicht stimmberechtigt.

4. Das Kollegium gewährleistet die korrekte Anwendung der Satzung und der Reglements. Bei Verstößen gegen die Satzung und die internen Reglements kann jedes Mitglied in erster

Art. 13

Collegio di conciliazione e garanzia

1. Il collegio di conciliazione e garanzia ha il compito di raggiungere, in caso di controversie all'interno dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige, una conciliazione. Solo nel caso che ciò non fosse possibile, il collegio prende una decisione definitiva. Comunque viene garantito il sistema del contraddittorio.

2. Il collegio di conciliazione e garanzia deve raggiungere una conciliazione o decisione entro tre mesi dalla sua convocazione, nel caso di bisogno di ulteriori indagini entro sei mesi.

3. Il collegio di conciliazione e garanzia è composto da tre membri, di cui uno/a è eletto/a dall'assemblea provinciale per due anni, che funge da presidente. Ognuna delle controparti nomina un membro del collegio, una all'atto della convocazione del collegio e l'altra entro quindici giorni dall'avviso della convocazione. Nel caso che le controparti non nominino un/a loro rappresentante nel collegio, sarà il/la presidente dello stesso a provvedervi. Il/la presidente non può ricoprire altra carica istituzionale all'interno dei Verdi. Se necessario il direttivo provinciale può affiancare al collegio un/a giurista che però non ha diritto di voto.

4. Il collegio svolge funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti. Ogni iscritta/iscritto può presentare ricorso, in prima istanza, al
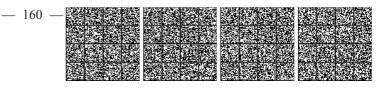
Instanz beim Grünen Rat und in zweiter und definitiver Instanz beim Kollegium Rekurs beantragen. In jedem Fall werden das Verteidigungsrecht und der Grundsatz des Streitgesprächs gewährleistet.

coordinamento provinciale, ed in seconda e definitiva al collegio, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Vanno in ogni caso assicurati il diritto alla difesa ed il rispetto del principio del contradditorio.

Art. 14

Interne und externe RechnungsprüferInnen

1. Zwei RechnungsprüferInnen werden von der Landesversammlung für zwei Jahre gewählt.

2. Die RechnungsprüferInnen haben die Haushaltsrechnung auf ihre Richtigkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen und dem Grünen Rat darüber schriftlich zu berichten.

3. Gemäß den geltenden Bestimmungen über die Transparenz der politischen Parteien überprüft ein/e externe/r, in das Berufsverzeichnis eingetragene/r RechnungsprüferIn bzw. eine Revisionsgesellschaft, im Laufe des Geschäftsjahrs: die gesetzmäßige Buchhaltung; die korrekte Buchführung der Geschäftsvorfälle; die Übereinstimmung des Jahresabschlusses mit der Buchhaltung und mit den durchgeführten Überprüfungen sowie die Einhaltung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen. Der/die externe RechnungsprüferIn/die Revisionsgesellschaft verfasst den gesetzlich vorgesehenen Bericht. Der/die externe RechnungsprüferIn/die Revisionsgesellschaft wird vom Landesvorstand ernannt.

Art. 14

Revisori/e dei conti interni ed esterni

1. L'assemblea provinciale elegge due revisori/e contabili che durano in carica due anni.

2. I revisori/le revisore devono verificare la correttezza e l'idoneità del bilancio e poi stilare un rapporto da sottoporre al coordinamento provinciale.

3. In base alla normativa vigente sulla trasparenza dei partiti politici un revisore contabile esterno iscritto all'albo o una società di revisione verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e il rispetto delle norme che li disciplinano. Il revisore contabile esterno/la società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Il revisore esterno/la società di revisione viene nominato/a dal direttivo provinciale.

Art. 15

Finanzierung

Die Finanzierung der Partei erfolgt durch:

a) Mitgliedsbeiträge

b) Beiträge von MandatarInnen

c) Geld- und Sachspenden

d) Zuwendungen öffentlicher und privater Stellen

e) Erträge aus Publikationen und verschiedenen Initiativen

f) Mittel aus der Parteienförderung sowie Rückvergütung von Wahlwerbespesen

g) ehrenamtliche Arbeitsleistungen

Art. 15

Finanziamento

Il partito si finanzia attraverso:

a) quote degli/delle aderenti

b) contributi degli eletti/delle elette nelle istituzioni

c) erogazioni liberali in denaro

d) sovvenzioni da enti pubblici e privati

e) proventi da pubblicazioni e iniziative varie

f) sovvenzioni ai partiti e rimborso di spese elettorali

g) prestazioni a titolo di volontariato

h) Schenkungen

i) Nachlässe.

Art. 16

Kriterien für die Wirtschafts- Finanz- und Vermögensgebarung

1. Der Schatzmeister/die Schatzmeisterin sorgt jährlich dafür, dass die Schlussbilanz, die die Vermögensübersicht, die Erfolgsrechnung, den Anhang sowie den Lagebericht umfasst, gemäß den für die politischen Parteien einschlägigen Gesetzesbestimmungen verfasst wird. Die Schlussbilanz und die konsolidierte Bilanz werden vom Grünen Rat bis spätestens 15. Juni, genehmigt.

2. Die Jahresabschlussrechnung und der Bericht des/der Rechnungsprüfer/In/der Revisionsgesellschaft werden spätestens fünfzehn Tage nach der Genehmigung von Seiten des Grünen Rats auf der Homepage der Grünen Südtirols veröffentlicht.

3. Der Schatzmeister/die Schatzmeisterin wird vom Landesvorstand mit der absoluten Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder gewählt.

4. Der Schatzmeister/die Schatzmeisterin bleibt zwei Jahre im Amt.

5. Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin, ernennt der Landesvorstand einen neuen Schatzmeister/eine neue Schatzmeisterin.

6. Der/Die SchatzmeisterIn ist für die Organisation der Partei in den Bereichen Verwaltung, Vermögen und Buchhaltung verantwortlich.

7. Der/Die SchatzmeisterIn ist für die Durchführung aller Tätigkeiten verantwortlich, die die wirtschaftlichen, die finanziellen Angelegenheiten und das Vermögen betreffen und übt seine Aufgaben nach den Grundsätzen der Transparenz und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsgebarung sowie des finanziellen Ausgleichs aus. Der Schatzmeister/die Schatzmeisterin ist ermächtigt öffentliche Zuschüsse und Wahlkostenrückerstattungs-Beiträge einzunehmen.

8. Der/die SchatzmeisterIn ist zudem für die Einhaltung der geltenden Bestimmungen im Bereich des Schutzes der persönlichen Daten verantwortlich. Er/Sie hält sich dabei an den von der Verfügung des Beauftragten für den Schutz der persönlichen Daten Nr. 107 vom 6. März 2014 vorgesehenen Modus und an even-

h) donazioni

i) lasciti.

Art. 16

Criteri per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale

1. Annualmente il tesoriere/la tesoriera provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dal coordinamento provinciale entro il 15 giugno.

2. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito dei Verdi dell’Alto Adige/Sudtirolo, entro quindici giorni dalla sua approvazione da parte del Coordinamento provinciale unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione.

3. Il tesoriere/la tesoriera viene eletto/a dal Direttivo provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il tesoriere / la tesoriera dura in carica due anni.

5. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli/ella cessi dalla carica prima del termine, il Direttivo provinciale nomina un nuovo tesoriere / una nuova tesoriera.

6. Il tesoriere/la tesoriera è responsabile dell’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.

7. Il tesoriere/la tesoriera è responsabile dello svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di trasparenza e di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario. Il tesoriere/la tesoriera è abilitato/a a riscuotere i finanziamenti pubblici e i rimborsi elettorali.

8. Il tesoriere/la tesoriera è inoltre responsabile del rispetto delle vigenti normative sulla protezione dei dati personali nelle modalità richiamate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e delle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento, nonché di quelle

tuelle künftige Änderungen derselben Verfügung, sowie an eventuelle Maßnahmen, die von den jeweils geltenden Gesetzesbestimmungen verlangt werden.

Art. 17

Auflösung der Partei

1. Die Auflösung der Partei erfolgt auf einer Landesversammlung, die zu diesem Tagesordnungspunkt öffentlich einberufen wird.

2. Die Auflösung der Partei gilt als angenommen, falls auf dieser Landesversammlung

a) eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Grünen Südtirols, oder

b) eine Vierfünftelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten für die Auflösung stimmen.

3. Die Landesversammlung entscheidet in diesem Fall auch über das Parteivermögen, das einem wohltätigen Zweck zugeführt werden muss.

Art. 18

Inkrafttreten der Satzung und Übergangsbestimmungen

1. Die vorliegende Satzung und etwaige Änderungen treten unmittelbar nach der Verabschiedung durch die Landesversammlung in Kraft.

2. Mit Inkrafttreten der Satzung erlöschen alle Ämter und Funktionen, die mit dieser nicht kompatibel sind.

3. Der Grüne Rat ernennt seine Delegierten in den Landesvorstand innerhalb von 2 Monaten. Bis zur vollständigen Besetzung des Landesvorstands übernehmen dessen Aufgaben die 2 Landesvorsitzenden und der/die VertreterIn der Landtagsfraktion.

4. Die in der Satzung angeführten Geschäftsordnungen werden von den einzelnen Gremien innerhalb von 3 Monaten verabschiedet bzw. ajouriert, sofern solche schon bestehen und durch Satzungsänderungen Anpassungen notwendig werden.

Im Zweifelsfall ist der italienische Text verbind-

eventualmente previste dalla normativa di volta in volta vigente.

Art. 17

Scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del partito avviene in un'assemblea provinciale convocata pubblicamente a questo scopo.

2. Lo scioglimento del partito è da considerare accettato, nel caso che in questa assemblea provinciale

a) una maggioranza dei due terzi degli/delle iscritti/e ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige, oppure

b) i quattro quinti degli aventi diritto al voto presenti votano a favore dello scioglimento.

3. In questo caso l'assemblea provinciale decide anche del patrimonio che dovrà essere devoluto a scopi benefici.

Art. 18

Entrata in vigore dello Statuto e norme transitorie

1. Il presente statuto ed eventuali emendamenti entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea provinciale.

2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di esistere tutte le cariche e funzioni con esso incompatibili.

3. Il coordinamento provinciale nomina i le suoi/sue delegati/e nel direttivo provinciale entro 2 mesi. Finché il direttivo provinciale non è costituito in modo completo le sue competenze vengono assunte dai/dalle portavoce provinciali insieme al rappresentante del gruppo verde in consiglio provinciale.

4. Entro 3 mesi i regolamenti interni previsti dallo statuto devono essere emanati oppure aggiornati, se questi sono già vigenti ma ci fosse bisogno di adattarli allo statuto emendato.

In caso di controversia, fa fede il testo ufficiale

lich.

Die vorliegende Satzung wurde:
verabschiedet von der Landesversammlung am 17.02.1996
abgeändert von der Landesversammlung am 28.02.1999
abgeändert von der Landesversammlung am 06.03.2004
abgeändert von der Landesversammlung am 25.01.2009
abgeändert von der Landesversammlung am 23.03.2013
abgeändert von der Landesversammlung am 01.02.2014
abgeändert von der Landesversammlung am 31.07.2014

in lingua italiana.

Il presente Statuto è stato:
approvato dall'assemblea provinciale del 17.02.1996
modificato dall'assemblea provinciale del 28.02.1999
modificato dall'assemblea provinciale del 06.03.2004
modificato dall'assemblea provinciale del 25.01.2009
modificato dall'assemblea provinciale del 23.03.2013
modificato dall'assemblea provinciale del 01.02.2014
modificato dall'assemblea provinciale del 31.07.2014

STATUTO DEL PARTITO SÜD-TIROLER FREIHEIT

Abschnitt 1: Bezeichnung, Logo und Laufzeit

§ 1 Bezeichnung

Die am 31. Mai 2007 gegründete politische Bewegung trägt den Namen „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" und hat den Sitz in der Laubengasse 9 in Bozen.

§ 2 Logo

[1]Das Logo der Bewegung ist der Satzung beigefügt und lässt sich wie folgt beschreiben: Auf weißem Grund je ein roter breiter Außen- sowie dünner Innenkreis. [2]Selbige Kreise horizontal durch einen zweiteiligen Text in Kapitallettern in zwei gleiche Hälften geteilt. [3]In der oberen Zeile in Schwarz auf grauem Grund der Begriff „SÜD" und in Weiß auf rotem Grund der Begriff „TIROLER". [4]In der unteren Zeile in Schwarz auf weißem Grund der Begriff „FREIHEIT". [5]Anschließend ein gleich hoher vertikaler roter Balken, der mit der unteren rechten Hälfte des Innenkreises eine Linie bildet. [6]Rechts von selbigem Balken der in kleiner Schriftgröße gehaltene und auf je eine vertikal gedrittelte Zeile verteilte Satz „FREIES / BÜNDNIS / FÜR TIROL".

§ 3 Laufzeit

Die Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" hat eine unbegrenzte Laufzeit, kann aber mit Vollversammlungsbeschluss jederzeit aufgelöst werden.

Sezione 1: Denominazione, simbolo e durata

§ 1 Denominazione

Il movimento politico costituito il 31 maggio 2007 porta il nome di "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" e ha la sua sede nella Laubengasse 9 a Bolzano.

§ 2 Simbolo

[1]Il simbolo del movimento è allegato allo statuto e può essere descritto come segue: su fondo bianco un cerchio largo esterno ed un cerchio sottile interno. [2]I cerchi sono divisi orizzontalmente in due parti uguali da due righe di testo in lettere maiuscole. [3]Nella riga superiore in nero su fondo grigio il termine "SÜD" ed in bianco su fondo rosso il termine "TIROLER". [4]Nella riga inferiore in nero su fondo bianco il termine "FREIHEIT"; [5]segue una barra verticale della stessa altezza di color rosso in coincidenza con la parte destra del cerchio interno. [6]A destra di questa barra con caratteri più piccoli su tre righe le parole "FREIES / BÜNDNIS / FÜR TIROL".

§ 3 Durata

Il movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" è stato costituito a tempo indeterminato, ma può essere sciolto in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea plenaria.

Abschnitt 2: Zielsetzungen und Ideale

§ 4 Zielsetzungen

[1]Ziel der Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" ist, unter Berufung auf Artikel 1 der UNO-Menschenrechtspakte, die Durchsetzung des Rechtes auf Selbstbestimmung für die Süd-Tiroler. [2]Dieses Recht bezieht sich in erster Linie auf die staatliche Zugehörigkeit des Gebiets des heutigen Süd-Tirols, aber auch auf die Süd-Tiroler Natur- und Kulturlandschaft.

§ 5 Ideale

(1) Die Ideale, auf denen die Bewegung insgesamt fußt, sind Freiheit, Demokratie, Patriotismus (= Geschichts-, Traditions- und Identitätsbewusstsein), christliche Werte, Rechtsempfinden, ehrliches und gleichberechtigtes Miteinander, Antifaschismus, Antirassismus, die Würde des Menschen sowie die Ablehnung jeglicher autoritärer Ideologien.

(2) [1]Das Wirken der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" orientiert sich an den Grundsätzen der Menschenrechte. [2]Die Entscheidungen folgen dabei den Vorgaben von Recht und Gerechtigkeit sowie den demokratischen Grundregeln sowohl nach innen als auch nach außen.

(3) [1]Insbesondere gelten die Gleichbehandlung und die Förderung von Frauen, der Jugend, der Menschen mit Behinderung sowie das Verbot jeglicher Diskriminierung. [2]Genannte Kriterien müssen auch bei der Erstellung von Kandidatenlisten berücksichtigt werden.

Sezione 2: Obiettivi e ideali

§ 4 Obiettivi

[1]L'obiettivo del movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" è ottenere per gli abitanti del Sudtirolo il riconoscimento del diritto all'autoderminazione di cui all'art. 1 dei patti internazionali dei diritti dell'uomo dell'Onu. [2]Questo diritto si riferisce in primo luogo all'appartenenza statale del territorio dell'attuale Sudtirolo, ma anche al paesaggio naturale e antropizzato sudtirolese.

§ 5 Ideali

(1) Gli ideali su cui si basa il movimento nel suo complesso sono la libertà, la democrazia, il patriottismo (= consapevolezza della propria storia, delle proprie tradizioni, della propria identità), i valori cristiani, il senso della giustizia, la convivenza all'insegna dell'onestà e della parità dei diritti, l'antifascismo, l'antirazzismo, la dignità dell'uomo e il rifiuto di qualsiasi ideologia autoritaria.

(2) [1]L'operato della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" si orienta ai principi dei diritti umani. [2]Le deliberazioni seguono i principi del diritto e della giustizia nonché le regole fondamentali della democrazia sia all'interno che all'esterno.

(3) [1]Il movimento si impegna in particolare a favore della parità e della promozione delle donne, dei giovani, delle persone con handicap e si oppone a qualsiasi forma di discriminazione. [2]Questi principi devono essere osservati anche per la redazione delle liste dei candidati.

Abschnitt 3: Mitgliedschaft

§ 6 Antrag auf Mitgliedschaft

(1) Als Mitglieder können diejenigen aufgenommen werden, die bereit sind, einen Beitrag zur Umsetzung der Ziele der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol‟ zu leisten.

(2) Zwecks Aufnahme ist auf dem herkömmlichen oder elektronischen Postweg ein schriftlicher Antrag zu stellen, der folgende Angaben enthalten muss:

1. Vor- und Zuname, Wohnsitz, Geburtsort und Geburtsdatum;

2. die Erklärung, diese Satzung zu kennen und anzunehmen;

3. die Erklärung, sich für die Zielsetzungen und Ideale der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol‟ einzusetzen;

4. die Erklärung, die von der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol‟ gefassten Beschlüsse zu beachten.

(3) [1]Der Aufnahmebeschluss muss dem Antragsteller mitgeteilt werden. [2]Das neue Mitglied muss im Mitgliederbuch eingetragen werden.

(4) [1]Die Mitgliedschaft oder deren Erneuerung kann vom Hauptausschuss abgelehnt werden. [2]Dabei kann dies ohne Nennung von Gründen erfolgen. [3]Der Antragsteller hat nicht das Recht, die Vollversammlung über den Antrag befinden zu lassen.

§ 7 Rechte des Mitgliedes

(1) Jedes Mitglied hat innerhalb der Bewegung, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft und Religion die Möglichkeit, sich nach persönlichen Fähigkeiten und im Rahmen

Sezione 3: Adesione

§ 6 Richiesta di adesione

(1) Possono aderire come membri coloro che sono disposti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della "SÜD-TIROLER FREIHEIT - Freies Bündnis für Tirol".

(2) Ai fini dell'ammissione deve essere presentata, nei modi convenzionali o per via telematica, una richiesta di adesione che comprenda le seguenti indicazioni:

1. nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita;

2. dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto;

3. dichiarazione di volersi impegnare a favore degli obiettivi e degli ideali della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol";

4. dichiarazione di rispettare le deliberazioni adottate dalla "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol".

(3) [1]La delibera di accettazione della richiesta di adesione va comunicata al richiedente. [2]Il nuovo membro deve essere iscritto nel registro dei membri.

(4) [1]L'adesione o il suo rinnovo può essere rifiutato dal comitato provinciale. [2]Ciò può avvenire senza l'indicazione dei motivi. [3]Il richiedente non ha il diritto di sottoporre la richiesta di adesione all'assemblea plenaria.

§ 7 Diritti del membro

(1) All'interno del movimento ogni membro può partecipare all'attività del movimento in base alle proprie possibilità, indipendentemente da sesso, orientamento sessuale, origine e

der gesetzlichen sowie satzungsmäßigen Bestimmungen zu entfalten, seine Fähigkeiten einzubringen, einen entsprechenden Beitrag zu leisten sowie sich als Kandidat für sämtliche Wahlen vorzuschlagen.

(2) Stimmberechtigt sind jene Mitglieder, die physische Personen sind und dabei folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. sie haben das 14. Lebensjahr vollendet;

2. sie haben den ständigen Wohnsitz in Süd-, Nord- oder Ost-Tirol.

(3) Physische Personen, die nicht die unter Punkt 1 bis 2 angeführten Voraussetzungen erfüllen, können unterstützende Mitglieder ohne Stimmrecht werden.

(4) Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, ebenso die Dauer der Mitgliedschaft, vorbehaltlich der in § 9 angeführten Ereignisse.

(5) [1]Die persönlichen Daten der Antragsteller und Mitglieder werden, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. [2]Das Privatleben der Antragsteller und Mitglieder gilt es zu respektieren.

(6) Das Mitglied hat im Fall seines Austrittes oder im Fall einer Auflösung der Bewegung SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" kein Anrecht auf Anteile oder auf eine Aufteilung der Vermögenswerte der Bewegung.

(7) [1]Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar, ebenso wenig ein allfällig eingezahlter Mitgliedsbeitrag. [2]Dieser kann nicht aufgewertet werden.

§ 8 Pflichten des Mitgliedes

Unbeschadet der übrigen aus dem Gesetz und aus der Satzung erwachsenden Pflichten sind die

religione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, di impegnarsi secondo le proprie capacità, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del movimento e di proporre la sua candidatura a tutte le elezioni.

(2) Hanno diritto di voto i membri che sono persone fisiche e corrispondono ai seguenti requisiti:

1. hanno compiuto il 14esimo anno di età;

2. sono stabilmente residenti in Sudtirolo, nel Tirolo del Nord o dell'Est.

(3) Le persone fisiche che non corrispondono ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 possono diventare membri sostenitori senza diritto di voto.

(4) Il numero di membri è illimitato, così come è illimitata la durata dell'adesione, salvo i casi indicati al § 9.

(5) [1]I dati personali di chi richiede l'adesione nonché dei membri vengono trattati in modo riservato secondo le prescrizioni di legge e non vengono passati a terzi. [2]Si rispetta la vita privata di chi richiede l'adesione nonché dei membri.

(6) In caso di recesso o di scioglimento del movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" il membro non può avanzare pretese su quote di patrimonio o richiedere una ripartizione dei beni patrimoniali del movimento.

(7) [1]La qualità di membro non è trasferibile, come non è trasferibile un'eventuale quota sociale pagata. [2]Essa non può essere rivalutata.

§ 8 Obblighi dei membri

Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dalla legge e dal presente statuto, i membri sono tenuti

Mitglieder ferner verpflichtet,

1. sich klar zu den Grundsätzen der Menschenrechte sowie zu den Grundwerten der Demokratie zu bekennen;

2. den Mitgliedsbeitrag zu entrichten, sollte vom Hauptausschuss die Einhebung eines solchen beschlossen werden.

1. a condividere apertamente i principi dei diritti umani e i valori fondamentali della democrazia;

2. a corrispondere la quota sociale, qualora introdotta dal comitato provinciale.

§ 9 Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder durch Tod des Mitgliedes.

(2) [1]Das Mitglied kann jederzeit austreten, wenn es den Austritt erklärt hat. [2]Dieser muss der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol‟ auf dem herkömmlichen Postweg, mittels E-Mail oder SMS mitgeteilt werden. [3]Der Austritt erlangt unmittelbar Wirksamkeit.

(3) Außer in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen kann der Hauptausschuss den Ausschluss des Mitgliedes beschließen, wenn

1. das Mitglied nicht mehr in der Lage ist, an der Realisierung der Zielsetzung der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol‟ mitzuwirken oder die für die Aufnahme erforderlichen Voraussetzungen verloren hat;

2. das Mitglied die Verpflichtungen, die vom Gesetz, von der Satzung, vom Programm oder aber von den Beschlüssen der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol‟ herrühren, in grober Weise verletzt hat;

3. das Mitglied dem Ruf und Ansehen der Bewegung schadet;

4. das Mitglied einen allfälligen Mitgliedsbeitrag nicht eingezahlt hat.

(4) Gegen den Ausschlussbeschluss kann das Mitglied Rekurs beim Schiedsgericht

§ 9 Decadenza da membro

(1) La decadenza avviene a seguito di recesso, esclusione o decesso del membro.

(2) [1]Un membro può recedere in qualsiasi momento se esercita il diritto di recesso. [2]Quest'ultimo deve essere comunicato alla "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" per posta, e-mail o sms. [3]Il recesso ha effetto immediato.

(3) Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il comitato provinciale può deliberare l'esclusione di un membro se

1. il membro non è più in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" oppure non corrisponde più ai requisiti per l'adesione;

2. il membro viola in modo grave gli impegni derivanti dalla legge, dallo statuto, dal programma o dalle delibere della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol";

3. il membro danneggia la reputazione e l'immagine del movimento;

4. il membro non corrisponde l'eventuale quota sociale.

(4) Il membro può presentare ricorso contro la delibera di esclusione presso il

einreichen.

(5) [1]Der Ausschluss erlangt Wirksamkeit unmittelbar nach Entscheid des Hauptausschusses bzw. unmittelbar nach Entscheid des Schiedsgerichts, sollte dieses vom ausgeschlossenen Mitglied befasst werden. [2]Daraufhin erfolgt die Streichung aus dem Mitgliederbuch.

(6) Stirbt ein Mitglied, haben die Erbenden oder Vermächtnisnehmenden kein Recht auf eine Mitgliedschaft und keinen Anspruch auf jegliche Vermögenswerte der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol".

Abschnitt 4: Organe

§ 10 Gliederung der Organe

Die Organe der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" sind:

1. die Vollversammlung;
2. der Hauptausschuss;
3. die Landesleitung;
4. die Jugendorganisation;
5. die Arbeitsgruppen;
6. die Bezirksgruppen;
7. die Ortsgruppen.

§ 11 Amtszeit der Organe

Alle Organe der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" werden für die Dauer von drei Jahren gewählt.

§ 12 Abstimmungsmodalitäten

(1) [1]Abstimmungen werden in der Regel offen mittels Handzeichen durchgeführt. [2]Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der anwesenden Stimmberechtigten ist mittels

collegio dei probiviri.

(5) [1]L'esclusione diventa efficace immediatamente a seguito della delibera del comitato provinciale ovvero della sentenza del collegio dei probiviri, qualora il membro si sia rivolto a quest'ultimo. [2]Quindi verrà cancellato dal registro dei membri.

(6) In caso di decesso di un membro gli eredi e i legatari non hanno il diritto di subentrare al membro nel movimento o di avanzare pretese nei confronti di beni patrimoniali della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol".

Sezione 4: Organi

§ 10 Struttura degli organi

Gli organi della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" sono:

1. l'assemblea plenaria;
2. il comitato provinciale;
3. il direttivo provinciale;
4. l'organizzazione giovanile;
5. i gruppi di lavoro;
6. le sezioni distrettuali;
7. le sezioni locali.

§ 11 Durata della carica degli organi

Tutti gli organi della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" sono eletti per una durata di tre anni.

§ 12 Modalità di votazione

(1) [1]Di norma le votazioni sono effettuate per alzata di mano. [2]Su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto presenti si vota per scheda.

Stimmzettel abzustimmen.

(2) Sofern durch nichts anderes bestimmt, werden Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der bei den Abstimmungen anwesenden Stimmberechtigten gefasst.

(2) Salvo diversamente disposto le delibere sono adottate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

(3) Die Wahlen in der Vollversammlung erfolgen mit einfacher Mehrheit.

(3) Durante le assemblee plenarie le elezioni avvengono a maggioranza semplice.

(4) [1]Die Wahlen zu den Ämtern der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" erfolgen durch einfache Stimmenmehrheit und in der Regel durch Stimmzettel. [2]In anderer Form, wie z.B. Akklamation, können Wahlen nur dann stattfinden, wenn die betreffende Wahlart beantragt wurde und von keiner Seite Einspruch erhoben wird.

(4) [1]Le cariche della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" vengono ricoperte con la maggioranza semplice dei voti, di norma per scheda. [2]Altre forme di elezione, p.es. per acclamazione, sono ammesse solo se la modalità di voto in questione è stata espressamente richiesta e se nessuno si è opposto.

(5) Bei der Wahl des Hauptausschusses, der Bezirks- und Ortsgruppensprecher, des Jugendsprechers sowie der Sprecher der Arbeitsgruppen gelten jene als gewählt, welche die größte Stimmenanzahl erhalten.

(5) Per le elezioni del comitato provinciale, dei portavoce delle sezioni distrettuali e locali, del portavoce giovanile e dei portavoce dei gruppi di lavoro sono considerati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

§ 13 Protokollierungen

Jedes Organ muss über die Zusammenkünfte und Sitzungen ein Protokoll verfassen, das alle wesentlichen Angaben und Punkte enthalten muss.

§ 13 Verbalizzazioni

Gli incontri e le sedute di ogni organo del movimento devono essere messe a verbale. Il verbale deve indicare tutti i dati e le questioni di rilievo.

Abschnitt 4.1: Vollversammlung

Sezione 4.1: L'assemblea plenaria

§ 14 Aufgaben der Vollversammlung

Der Vollversammlung sind vorbehalten:

1. die Genehmigung der Bilanz;

2. die Genehmigung und die Abänderung des Grundsatzprogramms sowie der Satzungen;

§ 14 Compiti dell'assemblea plenaria

All'assemblea plenaria compete:

1. l'approvazione del rendiconto;

2. l'approvazione e la modifica del programma del movimento e dello statuto;

3. die Wahl von fünf Mitgliedern des Hauptausschusses;

4. die Genehmigung von grundsätzlichen politischen Entscheidungen, die vom Hauptausschuss der Vollversammlung vorgelegt werden;

5. die Änderung des Logos sowie der Bezeichnung der Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol";

6. die Beschlussfassung über die Auflösung der Bewegung.

§ 15 Einberufung der Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung findet mindestens einmal pro Geschäftsjahr statt.

(2) [1]Die Einberufung der Vollversammlung erfolgt wenigstens acht Tage vor ihrem Stattfinden durch eine schriftliche Mitteilung (Brief, Fax, E-Mail oder Gleichwertiges) an die Mitglieder. [2]Alternativ kann die Einberufung wenigstens acht Tage vor dem für die Vollversammlung festgesetzten Tag in einer der folgenden Tageszeitungen veröffentlicht werden: Neue Südtiroler Tageszeitung, Dolomiten.

(3) Die Mitteilung über die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung und gibt Ort, Tag sowie Uhrzeit der Veranstaltung bekannt.

(4) [1]Die Vollversammlung kann immer dann einberufen werden, wenn der Hauptausschuss es für notwendig erachtet, oder wenn so viele Mitglieder, die wenigstens ein Drittel der allen Mitgliedern zustehenden Stimmen vertreten, einen schriftlichen Antrag an den Hauptausschuss mit Angabe der von der Vollversammlung zu genehmigenden Gegenstände stellen. [2]In letzterem Fall muss die Einberufung unverzüglich und jedenfalls nicht später als 20 Tage ab

3. l'elezione dei cinque membri del comitato provinciale;

4. l'approvazione di decisioni politiche fondamentali, che il comitato provinciale presenterà all'assemblea plenaria;

5. la modifica del simbolo nonché della denominazione del movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol";

6. la deliberazione sullo scioglimento del movimento.

§ 15 Convocazione dell'assemblea plenaria

(1) L'assemblea plenaria si riunisce almeno una volta nell'arco di un esercizio finanziario.

(2) [1]L'assemblea plenaria è convocata per iscritto (tramite lettera, fax, e-mail o equivalente) e la comunicazione deve essere trasmessa ai membri almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa. [2]In alternativa la convocazione può essere pubblicata almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea plenaria su uno dei seguenti quotidiani: Neue Südtiroler Tageszeitung, Dolomiten.

(3) La convocazione dovrà comprendere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea.

(4) [1]L'assemblea plenaria può essere convocata in ogni momento qualora il comitato provinciale lo ritenga necessario, oppure nel caso in cui un numero di membri rappresentanti almeno un terzo dei voti presenti una richiesta scritta al comitato provinciale, indicando i punti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea plenaria. [2]In quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire quanto prima, in ogni caso entro 20 giorni dalla

dem Tag des Antrages erfolgen.

data della presentazione della richiesta.

§ 16 Beschlussfähigkeit der Vollversammlung

(1) Die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gegeben.

(2) Die Beschlüsse der Vollversammlung über die Tagesordnungspunkte werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

(3) [1]Trifft sich die Vollversammlung, um die Änderung der Satzung, des Logos, der Bezeichnung oder die Auflösung der Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" zu beschließen, ist ihre Beschlussfähigkeit bei jeder Anzahl der anwesenden Stimmen gegeben. [2]Die Beschlüsse müssen mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmen gefasst werden, damit diese Gültigkeit haben.

§ 16 Numero legale dell'assemblea plenaria

(1) L'assemblea plenaria può deliberare indipendentemente dal numero di membri votanti presenti.

(2) Le deliberazioni dell'assemblea plenaria su punti all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice.

(3) [1]Qualora l'assemblea plenaria si riunisca per deliberare una modifica dello statuto, del simbolo, della denominazione, o per deliberare lo scioglimento del movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol", non è previsto un numero legale. [2]Le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti affinché siano valide.

§ 17 Stimmrecht in der Vollversammlung

(1) [1]Jedes Mitglied hat eine Stimme. [2]Das Stimmrecht muss persönlich ausgeübt werden. [3]Es sind keine Stellvertretungen oder Vertretungsvollmachten möglich.

§ 17 Diritto di voto nell'assemblea plenaria

(1) [1]Ogni membro esprime un voto. [2]Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. [3]Sostituzioni o deleghe non sono ammesse.

§ 18 Präsidium in der Vollversammlung

(1) [1]Der Vorsitz in der Vollversammlung wird durch ein Präsidium geführt. [2]Das Präsidium sowie die Funktionen und

§ 18 Presidenza dell'assemblea plenaria

(1) [1]I lavori dell'assemblea plenaria sono presieduti da un ufficio di presidenza. [2]L'ufficio di presidenza

Aufgaben der entsprechenden Mitglieder werden von der Vollversammlung bestellt.

(2) [1]Die Vollversammlung bestellt einen Schriftführer, der nicht Mitglied sein muss. [2]Zudem ernennt die Vollversammlung zwei Mitfertiger, die gleichzeitig als Stimmzähler fungieren. [3]Das Protokoll muss vom Vorsitz, vom Schriftführer sowie von den Mitfertigern unterzeichnet werden.

(3) Die Bestellung des Schriftführers erfolgt nicht, wenn das Protokoll von einem Notar aufgenommen wird.

Abschnitt 4.2: Hauptausschuss

§ 19 Zusammensetzung des Hauptausschusses

(1) Der Hauptausschuss besteht aus:

1. den Abgeordneten;

2. den Bezirkssprechern;

3. den Jugendsprechern;

4. den Sprechern der Arbeitsgruppen;

5. den von der Vollversammlung gewählten fünf Mitgliedern;

6. maximal drei vom Hauptausschuss zu kooptierenden Mitgliedern.

(2) Die angeführten Personen haben Sitz und Stimme im Hauptausschuss.

(3) [1]In der Gesamtheit der Zusammensetzung des Hauptausschusses muss das andere Geschlecht zu einem Drittel vertreten sein. [2]Eine eventuelle Unterrepräsentation wird durch Kooptierungen ausgeglichen.

(4) Scheiden ein oder mehrere Mitglieder des Hauptausschusses aus, bestellt

nonché le funzioni e i compiti dei suoi componenti sono definiti dall'assemblea plenaria.

(2) [1]L'assemblea plenaria nomina un segretario che non deve essere membro. [2]Inoltre, l'assemblea plenaria elegge due cofirmatari che svolgono anche le funzioni di scrutatori. [3]Il verbale deve essere firmato dalla presidenza, dal segretario nonché dai cofirmatari.

(3) Non viene nominato un segretario se il verbale viene redatto da un notaio.

Sezione 4.2: Comitato provinciale

§ 19 Composizione del comitato provinciale

(1) Il comitato provinciale è composto:

1. dai consiglieri;

2. dai portavoce dei distretti;

3. dai portavoce del gruppo giovani;

4. dai portavoce dei gruppi di lavoro;

5. da cinque membri eletti dall'assemblea plenaria;

6. da un massimo di tre membri cooptati dal comitato provinciale.

(2) Le persone di cui sopra fanno parte del comitato provinciale e hanno diritto di voto.

(3) [1]Nell'interezza della composizione del comitato provinciale l'altro sesso deve essere rappresentato a un terzo. [2]Un'eventuale sottorappresentanza è compensata da cooptazioni.

(4) Qualora uno o più componenti del comitato provinciale dovessero decadere dalla loro carica, il comitato

dieser die Ersatzmitglieder.

§ 20 Amtszeit des Hauptausschusses

[1]Der Hauptausschuss bleibt drei Jahre im Amt und verfällt am Tag der konstituierenden Sitzung des neuen Hauptausschusses. [2]Diese Sitzung muss innerhalb von 20 Tagen nach der Neuwahl durch die Vollversammlung stattfinden.

§ 21 Aufgaben des Hauptausschusses

(1) Der Hauptausschuss wählt aus seinen Reihen:

1. den rechtlichen Vertreter;

2. die zwei Vertreter für die Landesleitung;

3. den Schriftführer.

(2) Dem Hauptausschuss obliegt:

1. die Behandlung von politischen und organisatorischen Entscheidungen sowie von diesbezüglichen Beschlussfassungen;

2. die Festlegung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Vollversammlung;

3. die Erstellung der Kandidatenliste für die Europa-, Parlaments-, Landtags- und Gemeinderatswahlen – möglichst in Absprache mit den Bezirken;

4. die Ernennung von zwei Rechnungsprüfern;

(3) [1]Der Hauptausschuss ist mit den Befugnissen für die Geschäftsführung der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol‟ ausgestattet. [2]Ausgenommen sind jene Befugnisse, die der Vollversammlung und der Landesleitung vorbehalten sind.

provinciale procede alla loro sostituzione.

§ 20 Durata della carica del comitato provinciale

[1]Il comitato provinciale rimane in carica per tre anni e decade il giorno della seduta costituente del nuovo comitato provinciale. [2]Questa seduta deve tenersi entro 20 giorni dal rinnovo del comitato provinciale da parte dell'assemblea plenaria.

§ 21 Compiti del comitato provinciale

(1) Il comitato provinciale elegge tra le sue fila:

1. il rappresentante legale;

2. i suoi due rappresentanti nel direttivo provinciale;

3. il segretario.

(2) Il comitato provinciale

1. esamina questioni politiche e organizzative e delibera in merito;

2. fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea plenaria;

3. redige la lista dei candidati alle elezioni europee, politiche e provinciali – per quanto possibile in accordo con i distretti;

4. nomina due revisori dei conti;

(3) [1]Il comitato provinciale dispone di competenze relative alla gestione amministrativa della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol". [2]Fanno eccezione le competenze che per legge o statuto sono riservate all'assemblea plenaria e al direttivo provinciale.

(4) Der Hauptausschuss ist für das Wirtschafts- und Finanzmanagement sowie für die Verwaltung des Vermögens der Bewegung verantwortlich und zuständig.

(4) Il comitato provinciale si fa carico ed è responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del movimento.

§ 22 Einberufung des Hauptausschusses

(1) [1]Der Hauptausschuss wird vom rechtlichen Vertreter einberufen. [2]Die Einberufung erfolgt mittels Briefes, Faxes, E-Mail oder eines anderen geeigneten Kommunikationsmittels. [3]Die Tagesordnung wird in Absprache mit den Mitgliedern der Landesleitung erstellt.

(2) [1]Der Vorsitz des Hauptausschusses wird vom rechtlichen Vertreter geführt. [2]Bei seiner Abwesenheit oder Verhinderung übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Hauptausschusses dessen Aufgaben.

(3) Über die Sitzungen des Hauptausschusses muss ein Protokoll geführt werden, das vom Vorsitzenden sowie vom Schriftführer unterschrieben wird.

§ 22 Convocazione del comitato provinciale

(1) [1]Il comitato provinciale è convocato dal rappresentante legale. [2]La convocazione avviene a mezzo posta, fax, e-mail o altro mezzo di comunicazione idoneo. [3]L'ordine del giorno è fissato in accordo con i componenti del direttivo provinciale.

(2) [1]Il comitato provinciale viene presieduto dal rappresentante legale. [2]In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni sono assunte dal componente del comitato provinciale più anziano.

(3) Le sedute del comitato provinciale sono messe a verbale, e questo deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

§ 23 Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses

[1]Der Hauptausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner im Amt befindlichen Mitglieder anwesend ist. [2]Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmrechte gefasst.

§ 23 Numero legale del comitato provinciale

[1]Il comitato provinciale può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. [2]Le delibere sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Abschnitt 4.3: Landesleitung

§ 24 Zusammensetzung der Landesleitung

(1) Die Landesleitung setzt sich zusammen aus:

1. dem rechtlichen Vertreter der Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol“;

Sezione 4.3: Direttivo provinciale

§ 24 Composizione del direttivo provinciale

(1) Il direttivo provinciale è composto da:

1. il rappresentante legale del movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol";

2. einem von der Landtagsfraktion zu ernennenden Landtagsabgeordneten der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol";

2. un consigliere provinciale della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol", da nominare dal gruppo consiliare;

3. dem Jugendsprecher;

3. il portavoce dei giovani;

4. zwei vom Hauptausschuss gewählten Vertretern.

4. due rappresentanti eletti dal comitato provinciale.

§ 25 Amtszeit der Landesleitung

Die Landesleitung bleibt drei Jahre im Amt.

§ 25 Durata della carica del direttivo provinciale

Il direttivo provinciale rimane in carica per tre anni.

§ 26 Aufgaben der Landesleitung

(1) Die Landesleitung ist ausführendes Organ und trifft all jene Entscheidungen, die nicht anderen Organen vorbehalten sind.

(2) Die Landesleitung erstellt die Kriterien für das Wirtschafts- und Finanzmanagement sowie für die Verwaltung des Vermögens der Bewegung.

§ 26 Compiti del direttivo provinciale

(1) Il direttivo provinciale è l'organo esecutivo e adotta tutte le decisioni non riservate ad altri organi.

(2) Il direttivo provinciale stabilisce i criteri per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale del movimento.

§ 27 Einberufung der Landesleitung

[1]Die Landesleitung wird vom rechtlichen Vertreter einberufen. [2]Dieser führt auch den Vorsitz. [3]Bei seiner Abwesenheit übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied der Landesleitung die Aufgaben des Vorsitzes.

§ 27 Convocazione del direttivo provinciale

[1]Il direttivo provinciale viene convocato dal rappresentante legale. [2]Questo presiede ai lavori. [3]In sua assenza la presidenza è assunta dal componente più anziano del direttivo provinciale.

§ 28 Beschlussfähigkeit der Landesleitung

[1]Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. [2]Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gefasst.

§ 28 Numero legale del direttivo provinciale

[1]Il direttivo provinciale può deliberare in presenza della metà dei componenti. [2]Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

Abschnitt 4.4: Bezirks- und Ortsgruppen

§ 29 Gliederung der Bezirksgruppen

Die Basis der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" gliedert sich in die Bezirksgruppen:

1. Vinschgau;
2. Burggrafenamt;
3. Bozen Stadt/Land;
4. Unterland/Überetsch;
5. Eisacktal/Wipptal;
6. Ladinien;
7. Pustertal;
8. Nord-Tirol / Ost-Tirol.

§ 30 Aufgaben der Bezirksgruppen

(1) Die Bezirksgruppen regeln ihre Tätigkeit mittels einer eigenen Organisationsordnung, die sich jedoch an die Satzung und an das Hauptprogramm der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" hält.

(2) Jede Bezirksgruppe wählt aus ihren Reihen einen Bezirkssprecher, der mit Sitz und Stimme im Hauptausschuss vertreten ist.

§ 31 Aufgaben der Ortsgruppen

[1]Ortsgruppen können in jeder Gemeinde oder Fraktion sowie in einzelnen Stadtteilen gegründet werden. [2]Wie die Bezirksgruppen regeln die Ortsgruppen ihre Tätigkeit mittels einer eigenen Organisationsordnung, die sich an die Satzung und an das Hauptprogramm der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" hält.

Sezione 4.4: Sezioni distrettuali e locali

§ 29 Struttura delle sezioni distrettuali

La base della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" è suddivisa in sezioni distrettuali:

1. Vinschgau;
2. Burggrafenamt;
3. Bozen Stadt/Land;
4. Unterland/Überetsch;
5. Eisacktal/Wipptal;
6. Ladinien;
7. Pustertal;
8. Nord-Tirol / Ost-Tirol.

§ 30 Compiti delle sezioni distrettuali

(1) L'attività delle sezioni distrettuali è disciplinata da un proprio regolamento che si orienta allo statuto e al programma politico della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol".

(2) Ogni sezione distrettuale nomina tra le sue fila un portavoce che fa parte del comitato provinciale con diritto di voto.

§ 31 Compiti delle sezioni locali

[1]Le sezioni locali possono essere costituite in ogni comune o frazione nonché in singoli quartieri cittadini. [2]La loro attività è, ugualmente a quella delle sezioni distrettuali, disciplinata da un regolamento che si orienta allo statuto e al programma politico della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol".

§ 32 Finanzierung der Bezirks- und Ortsgruppen

[1]Die Bezirks- und Ortsgruppen können die Finanzierung von Projekten und Aktionen bei der Bewegung schriftlich beantragen. [2]Über die Genehmigung der Anträge entscheidet der Hauptausschuss.

§ 32 Finanziamento delle sezioni distrettuali e locali

[1]Le sezioni distrettuali e locali possono chiedere al movimento con domanda scritta il finanziamento di progetti ed azioni. [2]Il comitato provinciale decide sull'accoglienza delle domande.

Abschnit 4.5: Weitere Gruppen

Sezione 4.5: Ulteriori sezioni

§ 33 Jugendorganisation „JUNGE SÜD-TIROLER FREIHEIT“

(1) Die „JUNGE SÜD-TIROLER FREIHEIT“ bildet innerhalb der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol“ eine eigene Jugendorganisation, deren Tätigkeit mittels einer eigenen Organisationsordnung geregelt wird, die sich an die Satzung und an das Hauptprogramm der Bewegung hält.

(2) Die „JUNGE SÜD-TIROLER FREIHEIT“ wählt aus ihren Reihen bis zu zwei Jugendsprecher, die mit Sitz und Stimme im Hauptausschuss vertreten sind.

§ 33 Organizzazione giovanile "JUNGE SÜD-TIROLER FREIHEIT"

(1) La "JUNGE SÜD-TIROLER FREIHEIT" è l'organizzazione giovanile della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol", la cui attività è disciplinata da un regolamento che si orienta allo statuto e al programma politico del movimento.

(2) La "JUNGE SÜD-TIROLER FREIHEIT" elegge tra le sue fila fino a due portavoce giovanili che fanno parte del comitato provinciale con diritto di voto.

§ 34 Arbeitsgruppen

(1) Zur Behandlung spezifischer Sachbereiche können Arbeitsgruppen gegründet werden.

(2) Die Tätigkeit der Arbeitsgruppen wird mittels einer eigenen Organisationsordnung geregelt, die sich an die Satzung und an das Hauptprogramm der Bewegung hält.

(3) Jede Arbeitsgruppe wählt aus ihren Reihen einen Sprecher, der mit Sitz und Stimme im Hauptausschuss vertreten ist.

§ 34 Gruppi di lavoro

(1) Per l'esame di argomenti specifici possono essere formati dei gruppi di lavoro.

(2) L'attività dei gruppi di lavoro è disciplinata da un regolamento che si orienta allo statuto e al programma politico del movimento.

(3) Ogni gruppo di lavoro nomina tra le sue fila un portavoce che fa parte del comitato provinciale con diritto di voto.

Abschnitt 5: Wahlen

§ 35 Modalitäten bei der Auswahl der Kandidaten

(1) [1]Bei allen anstehenden Wahlen hat jedes Mitglied sowie jedes Gremium ein Vorschlagsrecht für die Kandidaten. [2]Die jeweiligen Fristen für die Einbringung der Vorschläge werden vom Hauptausschuss festgelegt und den Mitgliedern bekannt gegeben.

(2) [1]Die Voraussetzungen für die Kandidatur erfüllen alle wahlberechtigten Mitglieder der Bewegung. [2]Über die Zulassung von Nicht-Mitgliedern entscheidet im Einzelfall der Hauptausschuss.

(3) Der Schutz der persönlichen Daten sowie der Respekt vor dem Privatleben der Bewerber und Kandidaten ist, im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, in jedem Fall zu garantieren.

Sezione 5: Elezioni

§ 35 Modalità di selezione dei candidati

(1) [1]In tutte le elezioni previste da questo statuto ogni membro ed ogni organo hanno il diritto di proporre candidati. [2]I termini per la presentazione delle proposte vengono fissati volta per volta dal comitato provinciale e comunicati ai membri.

(2) [1]Possono candidarsi tutti i membri del movimento aventi diritto al voto. [2]In merito alla candidatura di persone non aderenti al movimento decide in ogni singolo caso il comitato provinciale.

(3) È da garantire in ogni caso, ai sensi della rispettiva legislazione, la riservatezza dei dati personali ed il rispetto della privacy degli aspiranti candidati.

Abschnitt 6: Finanzen

§ 36 Finanzierung und Vermögen

(1) Die Tätigkeit der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" wird mit Spenden, Beiträgen der Landtagsabgeordneten und gegebenenfalls mit Mitgliedsbeiträgen, deren Höhe der Hauptausschuss festsetzt, finanziert; ferner im Rahmen der vom Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten.

(2) Über die Verwendung des Restvermögens im Falle der Auflösung der Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" beschließt die Vollversammlung.

§ 37 Bilanz

(1) [1]Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Jänner und endet am 31. Dezember jeden Jahres. [2]Am Ende des jeweiligen

Sezione 6: Finanze

§ 36 Finanziamento e patrimonio

(1) L'attività della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" è finanziata con donazioni, contributi dei consiglieri provinciali ed eventualmente mediante quote sociali, il cui ammontare è fissato dal comitato provinciale, nonché nell'ambito delle possibilità previste dalla legge.

(2) In caso di scioglimento del movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" l'assemblea plenaria decide sull'uso del patrimonio rimanente.

§ 37 Rendiconto

(1) [1]L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. [2]Il rendiconto viene

Geschäftsjahres wird die Bilanz erstellt.

(2) Die Bilanzvorlage muss innerhalb von 120 Tagen nach Abschluss des Geschäftsjahres der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden; innerhalb von 180 Tagen dann, wenn besondere Umstände es erfordern und diese vom Hauptausschuss im Jahresbericht dargelegt werden.

(3) [1]Die Bilanzgenehmigung liegt gemäß § 14 der Satzung in der Zuständigkeit der Vollversammlung. [2]Gleichzeitig beschließt diese die Entlastung des Kassiers.

§ 38 Rechnungsprüfer

(1) Die Rechnungsprüfer überprüfen, ob

1. die Bilanz den gesetzlichen Bestimmungen entspricht;

2. die Bilanz aus der Buchhaltung abgeleitet ist;

3. die Bilanz insgesamt die tatsächliche Vermögens- und Finanzlage der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" wiedergibt;

4. die Erfolgsrechnung korrekten Aufschluss über die wirtschaftliche Ertragslage gibt;

5. die vorgeschriebenen Pflichtbücher ordnungsgemäß geführt worden sind.

(2) Ferner erstellen die Rechnungsprüfer jährlich einen Bericht über die Prüfung der Rechnungslegung und der Bilanz, die dem Hauptausschuss vorgelegt werden muss, bevor dieser die Bilanz genehmigt.

(3) Bei ordnungsgemäßem Befund stellen die Rechnungsprüfer einen Antrag auf Entlastung des Kassiers an den Hauptausschuss.

(4) [1]Die Amtszeit der Rechnungsprüfer beträgt, wie jene der Organe der

redatto al termine dell'esercizio finanziario.

(2) Il rendiconto deve essere presentato all'assemblea plenaria per l'approvazione entro 120 giorni dal termine dell'esercizio finanziario oppure entro 180 giorni in caso di circostanze particolari illustrate dal comitato provinciale nella relazione annuale.

(3) [1]Ai sensi del § 14 del presente statuto l'approvazione del rendiconto compete all'assemblea plenaria. [2]Al contempo essa approva l'operato del cassiere.

§ 38 Revisori

(1) I revisori dei conti verificano se

1. il rendiconto rispetta le disposizioni di legge;

2. il rendiconto corrisponde alla contabilità;

3. il rendiconto rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol";

4. il conto economico dà un'informazione corretta della situazione economica;

5. i libri obbligatori sono tenuti come previsto dalla legislazione vigente.

(2) Inoltre i revisori dei conti redigono annualmente un rapporto sulla verifica della contabilità e del rendiconto, che dovrà essere sottoposto al comitato provinciale prima dell'approvazione del rendiconto da parte di quest'ultimo.

(3) Se l'esito della verifica è positivo, i revisori dei conti presentano al comitato provinciale la richiesta di approvazione dell'operato del cassiere.

(4) [1]La durata del mandato dei revisori è, ugualmente a quella degli organi del

Bewegung, drei Jahre und richtet sich nach dem Kalenderjahr. [2]Die Rechnungsprüfer müssen nicht Mitglied der Bewegung sein.

movimento, tre anni e si riferisce all'anno solare. [2]I revisori dei conti non devono essere membri del movimento.

Abschnitt 7: Konfliktprävention und -management

Sezione 7: Prevenzione e gestione di conflitti

§ 39 Ehren- und Verhaltenskodex

§ 39 Codice etico e comportamentale

(1) Allen Funktionären der „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" wird vor Annahme eines Amtes der Ehren- und Verhaltenskodex zur Unterzeichnung vorgelegt, mit dem man sich zur Einhaltung der programmatischen Grundsätze sowie zu Verhaltensrichtlinien verpflichtet.

(1) Prima dell'assunzione della carica i funzionari della "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" devono firmare il codice etico e comportamentale, impegnandosi a rispettare i principi programmatici e le direttive comportamentali.

(2) Ein Verstoß gegen Ehrenkodex und Verhaltensrichtlinien hat den Ausschluss aus der Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol" zur Folge, der vom Hauptausschuss beschlossen wird.

(2) Una violazione del codice etico e comportamentale implica l'esclusione dal movimento "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol", che viene decisa dal comitato provinciale.

§ 40 Schiedsgericht

§ 40 Collegio dei probiviri

(1) Das Schiedsgericht versteht sich als interne Schlichtungsinstanz.

(1) Il collegio dei probiviri è un organo di conciliazione interno.

(2) Dem Schiedsgericht sind eventuelle Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern untereinander oder zwischen den Mitgliedern und der Bewegung sowie eventuelle Differenzen unter den Mitgliedern hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung der Satzung, der Beschlüsse oder gegebenenfalls jegliche allgemeine Streitigkeiten, die in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft entstehen, zu unterbreiten.

(2) Il collegio dei probiviri decide in caso di controversie tra i membri o tra i membri e il movimento e di eventuali divergenze tra i membri riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente statuto o delle delibere, o eventualmente in merito a qualsiasi disputa emersa in riferimento all'adesione al movimento.

(3) [1]Schiedsrichter können sowohl inländische als auch ausländische Staatsbürger sein, die volljährig und im Besitz der bürgerlichen Rechte sind. [2]Nicht zu Schiedsrichtern gewählt werden dürfen die amtierenden Mitglieder des Hauptausschusses und

(3) [1]I probiviri possono essere cittadini italiani o stranieri, a condizione che abbiano la maggiore età e siano in possesso dei diritti civili. [2]Non possono essere eletti probiviri i componenti in carica del comitato provinciale e del direttivo provinciale.

der Landesleitung.

(4) [1]Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall bestellt. [2]Die Anzahl der Schiedsrichter muss immer ungerade sein. [3]Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter nach ihrer eigenen Wahl für die Wahrnehmung der eigenen Interessen. [4]Diese beiden Schiedsrichter wählen dann eine dritte Person als Vorsitzenden des Schiedsgerichts. [5]Die Entscheidung des Vorsitzenden ist ausschlaggebend für die Urteilsfällung. [6]Wenn sich die Parteien nicht auf die dritte Person für den Vorsitz des Schiedsgerichts einigen können, wird deren Ernennung an eine unabhängige Instanz delegiert.

(5) [1]Die Schiedsrichter entscheiden als objektive Schlichter. [2]Die Entscheidung muss innerhalb von 60 Tagen erfolgen und dann innerhalb von zehn Tagen nach Urteil den Parteien mitgeteilt werden. [3]Das Schiedsurteil ist unanfechtbar und endgültig. [4]Die Parteien müssen sich an den Schiedsspruch halten.

§ 41 Kommissarische Verwaltung, Auflösung der Bezirks-, Ortsgruppen und Suspendierung von Mitgliedern derselben

Bei Verstößen gegen die Satzung durch eine Bezirks-, Ortsgruppe oder durch einzelne Mitglieder derselben kann der Hauptausschuss die Auflösung der Bezirks-, Ortsgruppe bzw. Suspendierung der betreffenden Mitglieder, inklusive der leitenden Mitglieder, und in der Folge die Neuwahl der Bezirks-, Ortsgruppe bzw. Nachrückung der leitenden Mitglieder veranlassen.

(4) [1]Il collegio dei probiviri viene nominato di volta in volta. [2]I probiviri devono essere sempre in numero dispari. [3]Ogni parte nomina un membro del collegio di probiviri a sua scelta a tutela dei propri interessi. [4]Questi due probiviri eleggono quindi una terza persona che funge da presidente del collegio. [5]Il voto del presidente è determinante. [6]Se le due parti non riescono ad accordarsi sulla terza persona che dovrà presiedere il collegio dei probiviri, la nomina verrà delegata a un'istanza indipendente.

(5) [1]I probiviri decidono come conciliatori obiettivi. [2]La decisione deve avvenire entro 60 giorni e va comunicata alle parti entro altri dieci giorni. [3]Il lodo arbitrale non è impugnabile ed è definitivo. [4]Tutte le parti devono attenersi al lodo arbitrale.

§ 41 Commissariamento, scioglimento delle sezioni distrettuali e locali e sospensione dei loro membri

In caso di trasgressione allo statuto da parte di sezioni distrettuali o locali o da parte di singoli membri il comitato provinciale può decidere lo scioglimento delle rispettive sezioni o la sospensione dei membri, anche dei membri dirigenti, e può poi disporre le nuove elezioni delle sezioni distrettuali o locali oppure la surroga dei membri dirigenti.

§ 42 Auflösung der Landesleitung

(1) [1]Der Hauptausschuss kann der Landesleitung das Misstrauen aussprechen. [2]Ein Misstrauensantrag muss von mindestens fünf Mitgliedern des Hauptausschusses unterzeichnet werden. [3]An der Abstimmung sind die Mitglieder der Landesleitung nicht teilnahmeberechtigt.

(2) Die Landesleitung verliert ihr Amt, wenn der Misstrauensantrag im Hauptausschuss eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigen Mitglieder erhält.

§ 42 Scioglimento del direttivo provinciale

(1) [1]Il comitato provinciale può sfiduciare il direttivo provinciale. [2]Una mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno cinque componenti del comitato provinciale. [3]I componenti del direttivo provinciale non partecipano al voto sulla mozione di sfiducia.

(2) Il direttivo provinciale decade se nel comitato provinciale la mozione di sfiducia ottiene la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Abschnitt 8: Schlussbemerkungen

§ 43 Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung in der geänderten Fassung tritt am 4. August 2014 in Kraft.

§ 44 Sprache der Satzung

[1]Die Originalsprache der Satzung ist Deutsch. [2]Zu Gunsten der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes wird auf getrenntgeschlechtliche Formulierungen verzichtet. [3]Dabei sind beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen.

Sezione 8: Osservazioni finali

§ 43 Entrata in vigore dello statuto

Lo statuto modificato entra in vigore il 4 agosto 2014.

§ 44 Lingua dello statuto

[1]La lingua originale dello statuto è il tedesco. [2]Per facilitare la lettura e la comprensione del testo si rinuncia a formulazioni divise per sesso. [3]In ogni caso il testo si riferisce ugualmente ai due sessi.

Anhang

Logo der politischen Bewegung „SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol“.

Allegato

Simbolo del movimento politico "SÜD-TIROLER FREIHEIT – Freies Bündnis für Tirol".

STATUTO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituito il PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE, in sigla PATT. Il PATT trae le sue origini fondative dall'ultimo Congresso dell'ASAR - Associazione Studi Autonomistici Regionali (Trento - Sala della Filarmonica, 25 luglio 1948) in cui la maggioranza assoluta dei congressisti decise la trasformazione del movimento nel Partito del Popolo Trentino Tirolese - PPTT.
2. Il Partito ha per simbolo "un cerchio con sfondo e bordo nero e bianco, all'interno due stelle alpine bianche incrociate e nella parte inferiore del cerchio nero una fascia bianca orizzontale all'interno della quale sono scritte le lettere "P" "A" "T" "T", P (nero), A (rosso), T (nero), T (nero); sotto la scritta PATT è collocata la parte conclusiva del cerchio con sfondo nero", che si allega in forma grafica (Allegato 1-simbolo del partito).
3. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, modificati, o sostituiti, costituiscono parte integrante del patrimonio del PATT e come tali debbono intendersi.
4. Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio Provinciale del Partito e successiva ratifica del Congresso a maggioranza semplice.

Art. 2 – Sede

1. La sede del Partito è a Trento in Via Roma n° 7.
   La sede può essere trasferita all'interno del territorio provinciale con delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 3 - Principi Ideologici

1. Il Partito si ispira:

- ai principi fondamentali del diritto naturale e alle sue leggi morali, al patrimonio religioso delle genti locali, all'amore e al rispetto della terra dei nostri padri;
- all'eguaglianza di tutti gli uomini, riconoscendo ad ognuno nella

società uguali diritti e doveri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali e alla totale opposizione ad ogni forma di nazionalismo, razzismo, totalitarismo e colonialismo;

- ai principi della politica economica libera, non determinata da monopoli, da dirigismi di gruppo o da altre forme contrarie allo sviluppo sociale della collettività;
- al diritto di occupazione dei lavoratori residenti nella propria terra con precedenza su quelli provenienti da altre regioni, anche allo scopo di favorire il rientro nella propria terra di coloro che furono costretti alla emigrazione;
- alla radicata esigenza della popolazione locale di utilizzare le competenze autonomistiche che sono strumento di buon governo per la crescita della nostra comunità.

Art. 4 - Finalità del Partito

1. Scopo del Partito è quello di raggiungere la piena autonomia nell'ambito provinciale e regionale e di amministrarla secondo i fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde aspirazioni delle locali popolazioni verso l'autogoverno, nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che delle loro necessità di un sempre maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico.
2. Ispirandosi alla concezione del Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e come fattore di coagulo per realizzare entità sovranazionali, il Partito favorisce la crescita culturale delle popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di un'Europa politicamente ed economicamente unita.
3. E' compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 5 - Indirizzi politici

1. L'azione politica del Partito è indirizzata nei suoi aspetti generali:

- all'impegno per l'evoluzione materiale delle istituzioni autonomistiche sulla base della Storia politica, economica, sociale e culturale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, così come sono nate

e si sono sviluppate dal 1945-1948 in poi;

- all'impegno nel promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere fra il popolo trentino la conoscenza della storia, della cultura, dell'identità trentina a partire dalle istituzioni scolastiche;
- all'azione politica che ha il suo fondamento saldo ed irrinunciabile nella difesa della tutela e nello sviluppo dei diritti e delle prerogative delle minoranze tedesche, ladine, mochene e cimbre presenti sull'intero territorio regionale;
- a perseguire concretamente la realizzazione del progetto politico dell'Euregio Trentino Tirolese, anche nella prospettiva politico-istituzionale, nel quadro dell'evoluzione dell'Europa delle Regioni e dei Territori, della Confederazione fra le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, il Land Tirolo e il Vorarlberg;
- a valorizzare e sostenere gli emigrati trentini, in ogni paese del mondo, affermando che essi fanno parte integrante della Comunità Trentina e della sua storia e promuovendo in ogni sede istituzionale e politica il riconoscimento giuridico della cittadinanza e del loro diritto ad ottenere gli aiuti anche finanziari necessari per l'avvio e lo sviluppo di iniziative atte a determinare la crescita sociale ed economica delle Comunità trentine all'estero.

2. In particolare il Partito si impegna ad operare:

- per la fattiva convivenza delle minoranze etnico linguistiche;
- per l'effettiva apertura alla cultura e alla civiltà mitteleuropea; per l'insegnamento concreto del tedesco e di una lingua straniera fin dalla scuola elementare;
- per la valorizzazione delle municipalità e delle autonomie comunali;
- per un progetto economico che tenga conto delle esigenze ambientali e che garantisca l'occupazione delle entità lavorative locali, privilegiando la piccola e media imprenditoria industriale, artigianale e turistica;
- per uno sviluppo coordinato ed intelligente delle attività terziarie del commercio e del turismo che valorizzi le potenzialità locali;
- per una programmazione agricola lungimirante proficuamente integrata con il turismo e l'artigianato;
- per un sindacato libero da sudditanze partitiche, il quale tenda alla pace e alla giustizia sociale;
- per una politica della casa rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente e che soddisfi i legittimi bisogni della popolazione locale;
- per la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali locali nel rispetto degli equilibri e di uno sviluppo eco-compatibile;

- per la difesa del risparmio locale e del suo investimento in loco;
- per l'incremento della democrazia diretta con l'iniziativa popolare ed il referendum;
- per una valida assistenza sociale e sanitaria e previdenziale a livello locale;
- per una trasformazione istituzionale dello Stato Italiano in Stato Federale costituito da Regioni autonome;
- per la realizzazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea.

Art. 6 - Appartenenza al Partito

1. L'appartenenza al Partito è libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.
2. L'adesione è annuale e può essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata.-
3. La domanda è presentata alla Sezione e l'accettazione è demandata al direttivo di Sezione ove presente il quale può, con suo provvedimento motivato, opporre diniego all'accettazione. In mancanza di Sezione la domanda è presentata alla sede del Partito. L'adesione è in ogni caso deliberata definitivamente dalla Giunta Esecutiva del Partito. In caso di diniego di iscrizione da parte delle sezioni, la Giunta Esecutiva del Partito con sua delibera motivata decide, su istanza dell'interessato.
4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro Partito politico. Non è ammessa l'adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni elettorali. Ugualmente non sono ammesse attività a favore di un altro Partito né la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Partito.
5. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs n. 196/03, cosiddetto Codice della Privacy, successive modifiche e relative delibere.

Art. 7 - Diritti degli iscritti

1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Gli iscritti possono inoltre essere consultati, nelle forme che il Consiglio provinciale del Partito deciderà di volta in volta, per la eventuale scelta di candidati a cariche istituzionali; possono essere informati, mediante strumenti informatici o posta ordinaria, sugli aspetti della vita interna al Partito; possono avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali. Per l'esercizio dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito di Presidente, Vicepresidente, Segretario politico e Vicesegretario politico l'iscritto deve avere maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni. Questa si computa dal giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente l'elezione. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 8 - Doveri degli iscritti

1. Ogni iscritto è tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari.
2. In particolare deve:
   partecipare attivamente alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;
   tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
   concorrere secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito;
   versare la quota annuale di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva del Partito;
   accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso;
3. Ogni iscritto deve inoltre garantire l'unità operativa del Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta

Esecutiva è da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 9 - La Donna

1. Il Partito riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna società. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli Organi direttivi del Partito e nei posti di responsabilità nelle cariche pubbliche, come pure la costituzione del Movimento Femminile del Partito, onde garantire il pieno rispetto e dignità della donna.
2. Il PATT promuove la partecipazione politica delle donne. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parità nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva delle donne alla politica con il sostegno al Movimento Femminile.

Art. 10 - I Giovani

1. Il Partito favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l'organizzazione dei gruppi giovanili, nell'ambito del Partito stesso, affinché in essi si sviluppi la coscienza e la fede autonomista accompagnate dal più alto senso di responsabilità per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della libertà e della democrazia nell'ambito di una ordinata e progredita civiltà europea.
2. Il Partito promuove la costituzione di un Movimento giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 11 – Organizzazione territoriale

1. Il Partito promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo per garantire e promuovere in particolare l'articolazione e la rappresentanza territoriale, i delegati al congresso ed i membri elettivi del Consiglio provinciale del

Partito vengono eletti direttamente dalle assemblee degli ambiti territoriali, in un numero agli stessi spettanti e che verrà determinato nella delibera di convocazione del congresso elettivo.

2. Il numero dei delegati e dei Consiglieri di Partito spettante a ciascun ambito è stabilito su base proporzionale in ragione sia del numero dei tesserati dell'ambito sia in ragione dei voti raccolti dal Partito nell'ambito nell'ultima consultazione per l'elezione del Consiglio provinciale. La ripartizione tra il peso dei tesserati ed il peso dei voti viene di volta in volta stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.
3. I criteri di cui al presente articolo non si applicano all'elezione degli Organi monocratici.

Art. 12 - Organi del Partito

1. Sono Organi del Partito di livello provinciale: il Congresso; il Consiglio Provinciale del Partito; il Presidente del Partito; il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico; il Vicesegretario politico; il Tesoriere; la Giunta Esecutiva; l'Ufficio Politico; il Collegio dei Probiviri; il Collegio di Disciplina.
2. Sono organi di Partito di livello locale:
   le Sezioni; le Assemblee di ambito; i Coordinamenti di Valle; i Coordinatori di Valle.
3. Tutti gli organi del Partito di livello provinciale rimangono in carica fino alla celebrazione del primo congresso elettivo successivo alla loro elezione, mentre gli organi delle sezioni rimangono in carica per il periodo previsto dai rispettivi regolamenti.

Art. 13 - Il Congresso

1. Il Congresso è l'Organo plenario e sovrano rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti.
2. Il Congresso è composto dal Presidente del Partito, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico, dal Segretario organizzativo, dai Consiglieri del Partito, dal Presidente Onorario, dai Parlamentari e dai Consiglieri Regionali, dai delegati degli ambiti, in rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal Partito nell'ultima tornata elettorale provinciale.

3. La determinazione della percentuale, che dovrà essere uguale sull'intero territorio provinciale, sarà stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.
4. Il Congresso è convocato dal Presidente del Partito sentita la Giunta Esecutiva o, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei direttivi di ambito o per delibera del Consiglio provinciale del Partito.
5. Il Congresso ordinario è di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo di tutte le cariche.
6. Il Congresso straordinario, sentito il parere del Consiglio provinciale del Partito, può essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente precedente ed è convocato qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza.
7. Il congresso è validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.
8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto qualora lo richieda un quinto dei presenti.

Art. 14 - Attività e norme per le procedure pre congressuali

L'elezione dei delegati al congresso e dei Consiglieri del Partito avviene nelle assemblee di ambito con le seguenti modalità:

1. L'elezione dei candidati delegati e dei candidati alla carica di Consigliere di Partito avverrà su schede separate.
2. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Partito, ove presenti, l'elezione dei delegati e dei membri proposti per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore potrà esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all'ambito arrotondati per eccesso.

- Quanto contenuto nel presente articolo non si applica per l'elezione degli Organi monocratici.
- Risulteranno eletti delegati e Consiglieri del Partito i candidati che otterranno nelle assemblee di ambito un maggior numero di voti.

3. Al fine di promuovere la parità di genere verranno in ogni caso

dichiarati eletti a delegato e a Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30%, con un arrotondamento per eccesso, fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se più votato, e che lo precede in graduatoria.

4. Non sussiste incompatibilità fra la carica di delegato e quella di Consigliere di Partito.
5. Le candidature alla carica di Presidente e di Vicepresidente del Partito dovranno pervenire presso la sede del Partito nel termine tassativo del terzo giorno antecedente alla celebrazione del congresso.
6. Le candidature alla carica di Segretario e di Vicesegretario politico del Partito dovranno essere presentate nei tempi e nei modi che saranno determinati nella delibera con la quale viene convocato il congresso e comunque dovranno essere depositate presso la sede del Partito in una data antecedente l'inizio delle assemblee di ambito e, ai fini della loro validità, dovranno essere sempre accompagnate dal deposito di una tesi congressuale.

<u>Art. 15 - Attribuzioni e compiti del congresso</u>

1. Al Congresso spetta:

- approvare o comunque determinare il programma e la linea politica;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Partito, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico del Partito;
- ratificare le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio provinciale del Partito.

2. Il Congresso decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o segreto.
3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario politico dovranno svolgersi in tempi successivi partendo dall'elezione del Presidente, del Vicepresidente ed infine del Segretario politico e Vicesegretario politico.
4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico saranno eletti con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Qualora nel primo scrutinio per ciascuna carica vi siano più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.

Art. 16 - Il Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale del Partito è l'Organo che stabilisce l'azione generale del Partito in applicazione del programma e della linea politica approvata dal Congresso. E' convocato e presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce di norma almeno ogni 4 mesi.
2. Il Consiglio provinciale del Partito è composto da:
   il Presidente, il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico e il Vicesegretario politico; il Segretario organizzativo; i Consiglieri regionali; i Deputati e i Senatori tesserati del Partito; i Coordinatori di valle; il primo dei non eletti alla carica di Segretario Politico del partito; un rappresentante nominato da ciascuna sezione dei comuni di Pedemonte e Valvestino/Magasa; due rappresentanti ciascuno per il Movimento Giovanile e Femminile e da questi designati; un rappresentante per ognuna delle minoranze etniche presenti in provincia che sarà indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza; n. 62 Consiglieri eletti negli ambiti.
3. Al fine di promuovere la parità di genere, verranno in ogni caso dichiarati eletti Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30% - con un arrotondamento per eccesso - fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se più votato, e che lo precede in graduatoria.

Art. 17 - Attribuzioni e funzioni del Consiglio provinciale

1. Spetta al Consiglio provinciale del Partito:

- eleggere 9 membri della Giunta Esecutiva del Partito;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall'art. 25;
- eleggere il Tesoriere;
- esaminare ed approvare il rendiconto annuale d'esercizio approvato dalla Giunta Esecutiva;
- vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per l'attività politica, organizzativa e amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso Consiglio provinciale affinché questi relazionino sulla loro attività;
- discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Segretario politico. In

tal caso il Presidente del Partito entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione;

- deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente al Congresso, compresa l'emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto;
- nominare la Commissione elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che dovrà portare al Consiglio provinciale le sue proposte per la ratifica. Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare la candidatura.

2. Spetta inoltre al Consiglio provinciale ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e regionali.
3. Il Consiglio provinciale delibera validamente in presenza della metà più uno dei Consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.
4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti.
5. I membri che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.
6. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volontà saranno sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.
7. Spetta al Consiglio affidare il controllo contabile ad una società di revisione regolarmente iscritta nell'albo speciale.
8. Al fine di favorire la partecipazione degli iscritti nella formulazione delle politiche del Partito, il Consiglio provinciale può indire fra gli iscritti referendum consultivi, forum tematici e gruppi consultivi di lavoro.
9. Spetta inoltre al Consiglio provinciale del Partito deliberare l'istituzione di programmi di formazione politica e determinarne le modalità esecutive.
10. Il Consiglio provinciale del Partito può adeguare il presente statuto alle norme imperative di legge senza necessità di ratifica del Congresso.
11. Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Consiglio provinciale del Partito dovranno svolgersi con la stessa modalità di cui all'art. 16 terzo comma.

Art. 18 - Il Presidente del Partito

1. Il Presidente del Partito è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Partito. Convoca e presiede il Consiglio provinciale del Partito e ne fissa l'ordine dei lavori su indicazione del Segretario politico con facoltà di inserire punti propri. Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva del Partito con diritto di voto e concorre a formarne il numero legale. Convoca il Congresso alla scadenza naturale dello stesso. In caso di impedimento, assenza o indisponibilità lo sostituisce il Vicepresidente. Convoca il Congresso straordinario con le norme stabilite.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Partito, sia in giudizio sia verso terzi che nella materia elettorale, salvo la possibilità di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge. In caso di divergenze tra il Presidente e il Segretario politico per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali, la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.
3. Il Presidente del Partito viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione. Qualora vi sia una sola candidatura la votazione può essere effettuata con voto palese o per acclamazione.
4. Il Presidente del Partito può altresì essere delegato dal Consiglio provinciale del Partito a particolari compiti di rappresentanza.
5. Il Presidente del Partito dura in carica per la intera durata del mandato del Congresso.
6. Il mandato può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o incompatibilità sopravvenute ai sensi del presente statuto. In tali casi lo sostituisce il Vicepresidente del Partito che, entro 30 giorni dal fatto, provvede alla convocazione del Congresso per l'elezione del nuovo Presidente.
7. Il Presidente è responsabile della corretta trattazione e protezione dei dati personali ai fini della privacy e dell'adozione e dell'implementazione delle iniziative finalizzate a garantire la tutela dei dati e la trasparenza nell'operato del Partito.

Art. 19 - Il Presidente Onorario

1. Il Congresso può riservare ad uno o più iscritti particolarmente meritevoli il titolo di Presidente Onorario.
2. Questi potranno partecipare al Consiglio provinciale del Partito con diritto di parola.

Art. 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio provinciale del Partito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.
2. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito. È preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
3. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito.
4. Spetta al Tesoriere la responsabilità di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito.
5. Copia del rendiconto annuale di esercizio è resa pubblica secondo le modalità previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici.
6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente del Partito.

Art. 21 - Il Segretario politico

1. Il Segretario Politico è il responsabile della linea politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione ed attuazione, in conformità ai deliberati del Congresso e del Consiglio provinciale del Partito.
2. Il Segretario politico:
- ha la rappresentanza politica del Partito;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva del Partito;
- partecipa alle riunioni di tutti gli Organi provinciali del Partito;
- può promuovere e procedere alla convocazione degli organi territoriali di Ambito e di Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto;
- dirige e coordina l'attività politica del Partito;
- propone al Consiglio provinciale del Partito la nomina del Segretario organizzativo il quale partecipa di diritto sia alla Giunta Esecutiva che al Consiglio provinciale del Partito;
- promuove presso la Giunta Esecutiva del Partito l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti;
- è responsabile dell'attuazione dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali del Partito;
- presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica del Partito;
- può nominare e incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito;
- cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni politiche.
3. In caso di divergenze tra il Segretario politico e il Presidente del Partito per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.
4. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora ci fosse un'unica candidatura si può votare con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio,

risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione.

5. Il Segretario politico dura in carica per l'intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio provinciale del Partito e votata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari.
6. Il mandato inoltre può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente, decesso o incompatibilità sopravvenute disposte dall'art. 28. In tali casi lo sostituisce il Vicesegretario politico fino a convocazione del Congresso.

Art. 22 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva del Partito è composta dal Segretario politico del Partito, che la convoca e ne presiede i lavori, e da 9 membri eletti dal Consiglio provinciale al suo interno; ne sono, inoltre, membri di diritto a pieno titolo il Presidente ed il Vicepresidente del Partito, il Vicesegretario politico, il Segretario organizzativo con diritto di voto, i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali in carica. Possono partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva i rappresentanti del Movimento giovanile e del Movimento femminile, quando all'uopo nominati, con diritto di parola ma non di voto.
2. La Giunta Esecutiva deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta entro 90 giorni dall'ultima convocazione. Può essere convocata ogniqualvolta il Segretario politico del Partito lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano almeno 3 membri.
3. Spetta alla Giunta Esecutiva del Partito:

- assumere iniziative e deliberare su qualsiasi aspetto dell'attività politica, organizzativa ed amministrativa del Partito con la sola eccezione di quanto statutariamente attribuito al Congresso o al Consiglio provinciale del Partito;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione dei iscritti;
- autorizzare le spese del Partito di importo superiore a € 4.000,00 (quattromila);
- deliberare su tutte le materie di competenza demandate alla Giunta Esecutiva dal presente Statuto;
- commissariare con provvedimento motivato le Sezioni, qualora venga meno il rispetto delle regole del presente statuto, dei rispettivi regolamenti o statuti, e in tutti i casi in cui venga meno la possibilità

di un loro regolare e democratico funzionamento; con il medesimo provvedimento la Giunta Esecutiva nomina un commissario il quale assume tutte le funzioni spettanti alla sezione e che dovrà provvedere ad indire nuove elezioni della sezione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.
4. La Giunta Esecutiva delibera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti l'argomento trattato viene rinviato ad una nuova riunione di Giunta Esecutiva da convocarsi entro 15 giorni; in caso vi sia ancora parità di voti prevale il voto del Segretario politico del Partito.
5. In casi urgenti, e con l'esplicito assenso del Presidente del Partito, può deliberare anche su materie normalmente riservate al Consiglio provinciale; in tal caso il Consiglio provinciale dovrà provvedere alla loro ratifica nella prima riunione successiva alla deliberazione assunta dalla Giunta Esecutiva.
6. Per la decadenza e la sostituzione valgono le norme previste per il Consiglio provinciale del Partito.

Art. 23 - L'Ufficio Politico

1. L'Ufficio Politico è organo consultivo della Segreteria. E' composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico e dal Capogruppo in Consiglio provinciale.
2. E' convocato e presieduto dal Segretario Politico.

Art. 24 - La Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è eletta dal Consiglio provinciale ed è composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad ogni scadenza elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale.
   La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche nazionali e regionali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di sei mesi, la Commissione elettorale ha la facoltà di indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei mesi prima delle elezioni è tenuta a concordare con i candidati la "strategia" da adottare in modo unitario in campagna elettorale. A tal fine promuoverà degli incontri con i Consiglieri Regionali del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le

tematiche rilevanti per la campagna elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa, coordinerà la pubblicità, i messaggi, gli slogan della campagna elettorale del Partito che dovrà essere univoca per tutti i canditati.

Art. 25 - Organi territoriali del Partito.

- **La Sezione.**

1. I tesserati del Partito si costituiscono in Sezioni. Le Sezioni possono essere d'ambito, intercomunali, comunali.
2. Nei comuni articolati in circoscrizioni o frazioni, potranno essere costituite sottosezioni circoscrizionali o frazionali, purché autorizzate e regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale.
3. Per essere validamente costituita la Sezione deve contare almeno cinque iscritti. I tesserati di ogni Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le cariche sezionali.
4. La Sezione è validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte della Giunta Esecutiva che ne sancisce ufficialmente la nascita e, successivamente, ne approva il regolamento.
5. La Sezione ha il compito di:

- organizzare il Partito in sede locale;
- esaminare, discutere, formulare proposte sulle problematiche locali;
- preparare le liste elettorali in occasione delle elezioni comunali;
- mantenere uno stretto collegamento con i rappresentanti comunali nella pubblica amministrazione;
- collaborare con gli ambiti territoriali per il raggiungimento di una migliore organizzazione periferica del Partito.

- **Gli ambiti territoriali:**

1. Gli ambiti territoriali del Partito coincidono con quelli delle Comunità di Valle come definite dalla L.P. 3/2006. La città di Trento con Aldeno, Cimone e Garniga Terme, è equiparata alle Comunità di Valle.
2. Gli iscritti al Partito di ogni ambito si riuniscono e formano

l'Assemblea di ambito del Partito.

3. L'Assemblea di ambito esamina e discute i problemi politici, economici, sociali ed organizzativi dell'ambito e delibera in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale. Spetta all'Assemblea di ambito eleggere i membri da proporre al congresso quali componenti del Consiglio Provinciale del partito.
4. L'Assemblea di ambito elegge fra gli iscritti appartenenti all'ambito un Coordinatore di Valle ed un Vice coordinatore di Valle che durano in carica due anni. Il Coordinatore di Valle convoca e presiede l'Assemblea di ambito e rappresenta il Partito nel territorio di riferimento. Nella sua azione politica il Coordinatore di Valle è affiancato da un Coordinamento di Valle, formato dal Vice Coordinatore e dai Segretari delle sezioni appartenenti all'ambito. Il Coordinamento di Valle dovrà attenersi alle indicazioni ed agli orientamenti stabiliti dagli Organi provinciali del Partito. Il Coordinamento di Valle potrà formulare osservazioni e proposte politiche ed organizzative da inviare alla Giunta Esecutiva che dovrà esaminarle e darne notizia al proponente. Il Coordinatore di Valle è membro di diritto del Consiglio Provinciale del Partito.

Art. 26 - Organi di garanzia del Partito

1. Sono organi di garanzia del Partito il Collegio di Disciplina ed il Collegio dei Probiviri. L'assunzione della carica di membro del Collegio di Disciplina e del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altro incarico anche territoriale di Partito. I membri di entrambi i collegi rimangono in carica per tutta la durata del mandato congressuale e comunque sino alla nomina dei nuovi membri.

- **Il Collegio di Disciplina**

1. Il Collegio di Disciplina è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti ed è eletto dal Consiglio provinciale del Partito.
2. Il Collegio di Disciplina nomina un Presidente e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente per indisponibilità di un membro effettivo può avvalersi per singoli giudizi di un supplente. Questa facoltà non è concessa qualora un procedimento sia già iniziato.
3. Il Collegio di Disciplina può provvedere solo su deferimento scritto

da depositarsi presso la sede del Partito, richiesto dagli organi del Partito provinciali o territoriali e da ogni singolo iscritto, nel quale devono essere puntualmente indicate con le contestazioni le norme di statuto che si ritengono violate.

4. Le procedure e i termini del procedimento, che potranno essere anche stabiliti in un separato regolamento, avverranno nel rispetto del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio e dovranno concludersi entro 90 giorni dal deposito.
5. Il procedimento si conclude con provvedimento motivato di:
- archiviazione;
- richiamo scritto;
- rimozione dagli incarichi di Partito;
- sospensione da uno a sei mesi, salvo i casi di cui all'art. 8, comma 3;
- espulsione.

   Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive.
6. Il Collegio di Disciplina nelle more del giudizio può deliberare la sospensione cautelare dell'iscritto; questa non potrà superare i 45 giorni di calendario.
7. Il Collegio di Disciplina non può non esaminare un deferimento.
8. Il Collegio di Disciplina è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Collegio di Disciplina provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incaricherà della notifica agli interessati.
10. Le decisioni del Collegio di Disciplina sono sempre appellabili al Collegio dei Probiviri.

- **Il Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi scelti tra gli iscritti al Partito da almeno 5 anni ed è eletto dal Consiglio provinciale del Partito. I suoi membri sono incompatibili con la carica di Consigliere.
2. Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente e decide validamente a maggioranza.
3. E' attribuzione del Collegio dei Probiviri decidere in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio di Disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 25.

4. Il Collegio dei Probiviri provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incaricherà della notifica agli interessati.
- Il Collegio dei Probiviri provvede e delibera entro 40 giorni dalla data di deposito o dell'arrivo dell'istanza alla segreteria del Partito.
- Il Collegio dei Probiviri può deliberare anche in presenza di soli 3 membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27 - Fonti di sostentamento del Partito e gestione economico finanziaria del Partito

1. Le entrate del Partito sono le seguenti:
- le quote ordinarie annuali degli iscritti;
- i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati;
- le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale;
- ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.
2. Il sostegno dell' attività delle articolazioni territoriali del Partito viene deliberato dalla Giunta Esecutiva tenendo conto del numero degli iscritti delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stesse versate, nonché tenendo conto delle eventuali scadenze o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

Art. 28 - Mandato politico-amministrativo

1. I rappresentanti del Partito all'interno del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol non possono cumulare più di tre mandati consiliari, anche non consecutivi, o periodo corrispondente.
2. I rappresentanti del Partito all'interno della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo, nonché del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che ricoprano incarichi istituzionali nei Governi europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei rispettivi organismi legislativi per il periodo del mandato politico - amministrativo non possono assumere l'incarico di Segretario politico in quanto incompatibili.

3. Ai fini del computo e del cumulo delle Legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per un'Istituzione diversa, la Legislatura in corso.
4. E' comunque possibile, in deroga alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale del Partito approvi una candidatura.

Art. 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento del Partito può avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la destinazione del patrimonio del Partito, mediante provvedimento preso con almeno 2/3 dei votanti.

Art. 30 - Norme interpretative ed attuative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.

Art. 31 - Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali

(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)
1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere devoluto secondo le modalità di cui al precedente articolo 29, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. La redazione, esame ed approvazione annuali del rendiconto annuale di esercizio di cui al precedente articolo 20, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del rendiconto annuale di esercizio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del

principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

ALLEGATO 1 - SIMBOLO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE IN SIGLA PATT

STATUTO DEL PARTITO UNIONE PER IL TRENTINO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE LEGALE

L'Unione per il Trentino (UPT) è un partito e movimento politico contraddistinto dal contrassegno costituito da: un cerchio avente la scritta centrale in corsivo "Unione" di colore bianco con sfondo nella parte superiore azzurro che sfuma verso l'alto, sulla parte centrale in alto una margherita con n. 12 petali bianchi e il centro di colore giallo arancione, nella parte inferiore di colore verde che sfuma verso il basso linea rossa ondulata che attraversa il simbolo, nella parte inferiore scritta di colore bianco in stampatello minuscolo "per il" e in stampatello maiuscolo "Trentino" (allegato 1).

La sede legale è stabilita a Trento in via Lunelli n. 64.

ART. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI

L'Unione per il Trentino si propone di essere strumento efficace di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. E' aperta perciò al contributo di quanti, aderenti ed elettori, vogliono condividere con impegno solidale comuni ideali di crescita civile. In questa ottica si propone di promuovere opportunità di coinvolgimento dei giovani, delle donne, dell'anzianità attiva e delle molteplici espressioni dell'associazionismo.

L'Unione intende concretizzare un nuovo modello politico territoriale, popolare, innovativo e riformatore, con un significativo riferimento ai valori, impegnato sui contenuti, aperto al dialogo delle diverse sensibilità e che si pone con spirito costruttivo a servizio della comunità. Essa vuole esprimere una esperienza politica innovativa che si qualifica per il senso di appartenenza alla comunità, per una cultura della partecipazione e della responsabilità, per l'apertura alla dimensione europea.

L'Unione per il Trentino si richiama alle grandi tradizioni politiche e in particolare a quella del popolarismo trentino nella linea degasperiana e si propone di costituire rete tra sensibilità di impegno cattolico democratico e ideali del mondo laico e riformista per contribuire a promuovere una nuova stagione di impegno civile e di coinvolgimento popolare per la crescita della comunità trentina.

Essa intende promuovere una nuova concezione dell'autonomia intesa come servizio alla comunità per valorizzare la dimensione solidale, per tradurre economia e tecnologia, per produrre innovazione; sostiene un disegno di pieno compimento dell'autonomia mediante la costituzione della Comunità autonoma del Trentino.

In questa prospettiva l'Unione per il Trentino si propone di promuovere l'unione dei trentini, di allargare la base politica dell'autonomia, di valorizzare il ruolo del Trentino nell'area alpina e europea e di qualificare il suo contributo alla modernizzazione del Paese; a tal fine promuove accordi e intese con altre forze politiche che condividono queste finalità.

E' obiettivo dell'Unione promuovere la Regione Europea Trento-Bolzano-Innsbruck, intesa sia come area strategica di comunicazione e spazio di valorizzazione socioeconomica e culturale, sia come strumento essenziale per consentire alla nostra realtà di incidere nelle scelte strategiche dell'area alpina e mitteleuropea e di salvaguardare le proprie esigenze e peculiarità nei centri decisionali comunitari.

ART. 3 - VALORI E PRINCIPI

L'Unione per il Trentino ritiene importante orientare il proprio impegno secondo valori e principi che hanno una funzione essenziale per favorire una armonica e produttiva convivenza civile. Essi fanno parte del suo patrimonio ideale e politico e sono così riassumibili:

- il primato della persona e la dignità di ogni essere umano, il diritto alla vita, la libertà, la centralità della famiglia, le pari opportunità e l'equilibrio di rappresentanza tra uomo e donna, lo spirito di iniziativa, il ruolo sociale dell'impresa e del lavoro, una visione di sviluppo sostenibile e salvaguardia dell'ambiente, il ruolo essenziale della comunità, il valore dell'autonomia e dell'autogoverno, una cultura della solidarietà e un' etica della responsabilità;
- una concezione dello Stato e della politica che si richiama ai principi della Costituzione e propugna democrazia e stato di diritto, libertà e giustizia; attuazione del principio di sussidiarietà, valorizzazione delle autonomie e del federalismo, partecipazione e vicinanza delle istituzioni al cittadino, pratica della moderazione;
- una visione dei rapporti economici fondata sull'economia sociale di mercato nella quale la libertà di iniziativa e la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo e le istituzioni pubbliche assicurano regole al mercato e promuovono misure e interventi per garantire le fasce più deboli;
- una concezione della società fondata su valori comunitari, che riconosce l'importanza della coesione sociale, che promuove una comunità accogliente, un territorio vivibile, un potere pubblico affidabile e la sicurezza dei cittadini;
- una prospettiva di Europa che si ispira all'idea federale e che riconosce le autonomie regionali e locali; una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarietà, la difesa dei diritti umani, la convivenza pacifica

tra i popoli e la cooperazione fra gli Stati, e che promuova il rafforzamento dell'ONU e la soluzione pacifica delle controversie nell’ottica del multilateralismo.

Accanto ai valori e ai principi qui delineati che costituiscono imprescindibile quadro di riferimento dell’azione politica dell’Unione, essa intende orientare il proprio impegno anche agli specifici valori e al peculiare patrimonio di cultura della comunità trentina.

In questo spirito essa promuove la solidarietà e la mutualità quali dimensioni qualificanti del tessuto sociale della nostra comunità, e si propone di sostenere e di essere coerente con i valori che distinguono il Trentino: laboriosità e iniziativa, sobrietà e generosità, dialogo e onestà, umiltà e responsabilità.

ART. 4 - ADERENTI

Sono associati e quindi aderenti all’Unione per il Trentino tutti i residenti in Trentino o che dimorano ed operano in Trentino per motivi di lavoro o di studio o interesse culturale, che liberamente sottoscrivono il Manifesto di Adesione all’Unione, versando la quota stabilita dal Parlamentino dei Territori. Per tutti coloro che hanno meno di 25 anni di età l’adesione è gratuita.

L’età minima di adesione è di 16 anni.

Gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Con l’iscrizione all’Unione, l’aderente si impegna a partecipare attivamente agli organismi del partito, sia a livello locale che provinciale, e a concorrere alla crescita culturale, politica e sociale del Trentino, in base alle proprie capacità ed inclinazioni.

Le campagne di adesione sono annuali (anno solare) secondo i termini stabiliti dal Parlamentino dei Territori. E’ possibile aderire anche al di fuori dei termini delle campagne di adesione, fermo restando che ai fini della partecipazione con diritto di voto all’Assemblea provinciale degli aderenti per l’elezione del Segretario provinciale, l’adesione deve essere effettuata o rinnovata entro il termine stabilito dal Parlamentino dei Territori.

Si puntualizza che l’adesione si perfeziona mediante deposito della relativa documentazione e sottoscrizione presso la sede provinciale di Trento entro la data stabilita.

Nei casi di rinnovo delle cariche elettive locali l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno degli organismi di partito, può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il tesseramento secondo quanto stabilito dal Parlamentino dei Territori e fatto salvo quanto previsto dall’art. 14.1 per l’elezione del Coordinatore di valle o città.

Il criterio per stabilire l'ambito territoriale locale per lo svolgimento dell'attività politica interna al partito è quello della residenza. Tuttavia, all'atto dell'iscrizione, l'aderente ha la facoltà di comunicare alla Segreteria organizzativa dove esso ha stabilito e svolge in maniera preponderante il centro dichiarato della propria attività, se diverso dal luogo di residenza.

Nel caso in cui un iscritto - in occasione di elezioni comunali, delle Comunità di valle e provinciali - candidi in liste diverse da quelle dell'Unione per il Trentino o - dove il partito non si presenti con liste proprie - in liste che non facciano riferimento all'Unione per il Trentino e che si pongano in contrasto con la sua linea politica, la Segreteria, sentito il Comitato dei Garanti, ne prende atto, comunicando alla persona interessata la cancellazione unilaterale dell'iscrizione del candidato.

Art. 5 - SIMPATIZZANTI

Al fine di allargare il più possibile la partecipazione alla vita del partito, è altresì prevista la possibilità di una adesione in qualità di "simpatizzante".

Sono simpatizzanti coloro – persone fisiche, giuridiche, ENTI, associazioni e/o movimenti politici - che sottoscrivono un'apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l'attività dell'Unione e richiedono contestualmente di essere informati sulle sue iniziative. L'età minima, per le persone fisiche, è di 16 anni, mentre, per gli altri soggetti giuridici, il legale rappresentante maggiorenne, dovrà consegnare, contestualmente alla presentazione della domanda, copia della visura camerale o dello Statuto del proprio ente/società ed eventuali atti autorizzativi necessari per completare l'atto.

I simpatizzanti vengono inseriti nell'apposito Albo dei simpatizzanti.

Essi hanno diritto di partecipare alle attività e agli incontri del partito.

Hanno solo diritto di voto attivo per:

- l'elezione del coordinatore di valle o di città di cui all'art. 14.1;
- l'individuazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale di cui all'art. 9.

Il Segretario provinciale, sentito il Parlamentino provinciale, ha altresì la possibilità di aprire anche ai simpatizzanti momenti consultivi su tematiche di ordine socio-economico, culturale, etc.

Il Parlamentino può eventualmente stabilire la corresponsione di una quota minima a titolo di contributo spese.

In prima applicazione si considerano simpatizzanti coloro che manifestano il proprio interesse e sostegno per le attività dell'Unione e sottoscrivono l'apposita dichiarazione prima di esercitare il proprio diritto di voto attivo.

ART. 6 - ORGANI

L'Unione ha i seguenti organi che durano in carica tre anni e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale:

- Assemblea provinciale degli aderenti;
- Segretario provinciale;
- Parlamentino dei Territori;
- Presidente e Vicepresidente;
- Coordinamento provinciale;
- Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di valle, Coordinatori, Coordinamenti e Parlamentini delle città di Trento e Rovereto;
- Coordinatori e Coordinamenti comunali;
- Comitato dei Garanti.

In caso di dimissioni esse diventano effettive dal momento della presa d'atto delle stesse da parte della Segreteria provinciale.

In caso di decadenza dalla carica - se non diversamente stabilito dal presente Statuto - si procederà alle nuove nomine secondo quanto previsto dallo stesso. La durata delle integrazioni degli organi sarà comunque omogenea con la scadenza naturale del mandato (complessivamente tre anni). Gli organi interni del partito, con l'elezione del Segretario provinciale, restano in carica per l'attività ordinaria fino alla nuova nomina.

ART. 7 -REGOLE PROCEDURALI

Le riunioni dell'Assemblea provinciale degli aderenti, sia a carattere ordinario che straordinario, sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aderenti.

Stesse disposizioni di carattere generale valgono anche per il Parlamentino dei Territori.

Le riunioni del Coordinamento provinciale sono valide se sono presenti almeno il 30% degli aventi diritto.

Le deliberazioni dei vari organi, di norma, richiedono la maggioranza semplice.

Le votazioni di norma avvengono a scrutinio segreto, con la possibilità di

esprimere un'unica preferenza. A parità di voti, prevale il più giovane di età.

Tuttavia, al fine di dare concreta attuazione al principio di parità di genere contenuto nell'art. 51 della Costituzione, nelle votazioni all'interno degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto può esprimere sino a due preferenze, in tal caso la seconda deve essere di genere diverso.

Inoltre, per consentire l'articolazione democratica, il pluralismo e la crescita dialettica all'interno del Partito, ai raggruppamenti di minoranza, ove presenti e qualora superino la quota del 15% degli aderenti, viene garantita la rappresentanza, negli organi collegiali non esecutivi, nella quota di 1/3 degli eletti.

In attuazione dell'art. 51 della costituzione nel comitato di segreteria politica, nel comitato di segreteria organizzativa, nel forum giovani, nel forum parità, nel collegio dei revisori e nel comitato dei garanti dovrà essere rispettata la previsione che 1/3 dei membri deve appartenere al genere meno rappresentato.

Le stesse modalità dovranno essere rispettate per le nomine dei coordinamenti locali e di città, delle commissioni elettorali provinciali e locali, delle commissioni programma provinciali e locali.

Nelle liste elettorali dovrà essere rispettato il criterio per il quale almeno 1/3 dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato fino a tendere alla parità, nel rispetto delle leggi elettorali vigenti.

Ai sensi delle normative in vigore una quota dei rimborsi elettorali e delle somme spettanti all'Unione per il Trentino, deve essere destinata ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Le iniziative verranno deliberate dal forum parità in accordo alla segreteria politica.

Qualora la natura o l'organizzazione dell'elezione lo consentano ed il numero delle candidature presentate sia pari a quello delle cariche da ricoprire, potrà farsi luogo alla nomina per acclamazione – previa verifica della qualifica di aderenti - ma solo se l'assemblea è unanimemente d'accordo sul metodo alternativo all'elezione mediante votazione segreta.

Tutte le cariche all'interno dei vari organi ed organismi sono prestate a titolo volontaristico e, solo in casi stabiliti dal Coordinamento provinciale, sarà possibile contemplare eventuali rimborsi spese per essi.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Consigli comunali, nonché per le cariche di Sindaco e di Presidente di Regione e di Provincia Autonoma vanno nominate commissioni elettorali provinciali specifiche composte da tre a sette membri da nominare a cura del Coordinamento provinciale su proposta della Segreteria politica secondo quanto sopra previsto in ordine

alla rappresentanza delle minoranze di genere e che non siano portatori di interessi in conflitto. La selezione proposta dalla Commissione elettorale provinciale dovrà essere condivisa dalla Segreteria politica ed approvata dal Coordinamento provinciale.

ART. 8 - ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ADERENTI

L'insieme degli associati sottoscrittori costituisce l'Assemblea provinciale degli aderenti, cui tutti costoro hanno diritto di partecipare esercitando il proprio diritto di voto, sempre se hanno aderito o rinnovato l'adesione entro il termine di cui all'art. 4, stabilito dal Parlamentino dei Territori.

L'Assemblea viene di norma convocata ogni tre anni.

Essa è organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale ed è inoltre competente a nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea provinciale degli aderenti è l'organo preposto a deliberare, su proposta del Segretario, in merito ad eventuali cambiamenti sostanziali che riguardano la denominazione ed il simbolo del partito.

Viene convocata con un preavviso scritto (e-mail e/o sms) di almeno 15 giorni, riducibili a 7 in caso di comprovata urgenza, in via ordinaria dal Parlamentino dei Territori, ed in via straordinaria, quando lo richieda in forma scritta almeno il 30% degli aderenti.

Nello specifico ha competenza in materia di:

- approvazione dello Statuto e modifiche e/o integrazioni dello stesso che comunque non possono andare a modificare gli scopi dell'Unione, di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
- elezione dei 20 membri del Parlamentino dei Territori;
- elezione del Segretario provinciale.

In caso di approvazione dello Statuto o di modifica e/o integrazione dello stesso, è possibile far luogo al voto palese per alzata di mano, sempre che la maggioranza degli aderenti sia d'accordo.

Gli aderenti si impegnano ad osservare il presente Statuto, impegnandosi inoltre a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Unione.

L'Assemblea, all'inizio della riunione, individua tra gli aderenti presenti un Segretario il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. Per attendere a questa operazione può valersi anche di registrazione su supporto magnetico, che verrà opportunamente archiviata.

Ad ogni aderente è concessa la possibilità di recedere in ogni momento con nota scritta, la stessa avrà efficacia dal mese successivo e non darà diritto al rimborso delle quote corrisposte.

ART. 9 - SEGRETARIO PROVINCIALE E COMITATO DI SEGRETERIA

Il Segretario provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale degli aderenti.

Nell'eventualità che le candidature per la carica di Segretario provinciale siano superiori a due, durante le assemblee territoriali che precedono l'assemblea provinciale degli aderenti con all'ordine del giorno l'elezione del Segretario, gli aderenti iscritti entro la data stabilita dal Parlamentino dei Territori ed i simpatizzanti di cui all'art. 5, votano uno tra i candidati. I due candidati più votati accederanno alla votazione dell'Assemblea provinciale che elegge il Segretario provinciale.

E' rappresentante politico dell'Unione.

E' legale rappresentante della medesima in tutti i casi disciplinati dalla normativa civile e penale vigente.

Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea provinciale e del Parlamentino dei Territori, nonché di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso.

Deve operare comunque per il perseguimento degli scopi sociali.

E' responsabile della gestione del partito compresa l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Dispone dell'uso del simbolo dell'Unione (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni dove l'Unione intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale.

Nomina nel Coordinamento provinciale cinque rappresentanti individuati tra gli aderenti, i quali costituiscono un Comitato di Segreteria che coadiuva il Segretario provinciale nello svolgimento delle attività e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del Parlamentino dei territori e del Coordinamento provinciale, con specifiche funzioni affidate dal Segretario. In particolare il Comitato di Segreteria dà esecuzione alle decisioni e agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso. Fa parte di diritto del Comitato di Segreteria, senza diritto di voto, il capogruppo in Consiglio Regionale TAA. – Südtirol.

Nomina il tesoriere e il responsabile organizzativo scegliendoli tra gli aderenti.

Il Responsabile organizzativo, che coadiuva e garantisce l'organizzazione (eventi, dibattiti e campagna elettorale) sul territorio, fa parte di diritto del

Comitato di Segreteria, senza diritto di voto.

Il Responsabile organizzativo viene coadiuvato nell'attività organizzativa da un comitato di segreteria organizzativa composto da 4 persone, nominate dalla segreteria politica.

Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale.

Nomina all'interno del Parlamentino dei territori tre rappresentanti delle minoranze linguistiche scelti tra gli aderenti.

Il Segretario dura in carica tre anni, e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del Segretario provinciale, e può essere rieletto solo una volta.

In caso di dimissioni del Segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal Presidente del Parlamentino dei territori. Il Parlamentino fissa la data dell'Assemblea provinciale degli aderenti per la nomina del nuovo Segretario provinciale non oltre tre mesi dalle dimissioni e fissa contestualmente il termine entro il quale devono essere ritenute valide le nuove adesioni ai fini di avere diritto di voto.

ART. 10 - PARLAMENTINO DEI TERRITORI

Il Parlamentino dei Territori è organo composto da 100 membri, oltre a quelli di diritto, ossia:

- il Segretario provinciale;
- gli Assessori e i Consiglieri provinciali (se aderenti);
- i Presidenti o vicepresidenti delle Comunità di Valle (se aderenti);
- i parlamentari e gli ex parlamentari (se aderenti);
- il sindaco o vicesindaco di Trento (se aderenti);
- i candidati alla carica di Segretario provinciale;
- gli ex segretari provinciali (se aderenti);
- i Coordinatori di valle e delle città di Trento e Rovereto;
- i cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti;
- tre rappresentanti delle minoranze linguistiche nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti;
- il tesoriere;
- il responsabile organizzativo;
- il Presidente o il vicepresidente del Consiglio delle Autonomie (se aderente).

Il numero dei 100 membri è così ripartito:

- 70 rappresentanti di zona eletti dalle Assemblee degli aderenti di valle e della città di Trento;
- 20 rappresentanti eletti dall'Assemblea provinciale;
- 10 rappresentanti indicati dal Coordinamento anche tra gli aderenti impegnati nell'associazionismo sociale, economico, sportivo, culturale e del volontariato.

Il Parlamentino ha competenza in materia di definizione delle linee politiche dell'Unione, favorendo la partecipazione di tutti gli aderenti, mediante il coinvolgimento diretto, l'ascolto e la partecipazione di questi ultimi ad apposite Commissioni tematiche.

Il Parlamentino, su proposta del Segretario provinciale, adotta gli atti che impegnano il partito, a maggioranza dei presenti.

Nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Unione per il Trentino.

Nomina, su proposta del Segretario provinciale, un collegio di tre revisori dei conti per il controllo e l'adozione del bilancio annuale economico e contabile (tali figure restano in carica fino all'Assemblea provinciale degli aderenti che elegge il Segretario provinciale), nonché il Comitato dei Garanti.

Prende visione del bilancio annuale del quale relaziona il tesoriere.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con due preferenze di voto purché di genere diverso.

Il Parlamentino si riunisce di norma una volta al mese con iniziativa del Presidente.

Le assemblee del Parlamentino dei territori devono essere convocate con idonea comunicazione almeno 5 giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Qualora almeno un terzo dei componenti del Parlamentino lo richieda in forma scritta, il Parlamentino va convocato entro 20 giorni.

Al Parlamentino possono essere sottoposte questioni in forma scritta, purché siano sottoscritte da almeno 25 membri dello stesso, ed il Segretario provinciale è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:

a. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea provinciale e del

Parlamentino dei Territori;

b. sostituisce il Segretario provinciale in caso di assenza e/o impedimento del medesimo;

c. dura in carica tre anni e può essere rieletto solo una volta.

Il Presidente, che coadiuva e garantisce la diffusione delle linee politiche nelle articolazioni territoriali del partito, fa parte di diritto del Comitato di Segreteria, senza diritto di voto.

Il Vicepresidente è organo eletto dal Parlamentino dei Territori nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento delle stesso.

ART. 12 - COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Coordinamento provinciale predispone le proposte da discutere ed approfondire al Parlamentino dei Territori e dà espressione all'indirizzo politico del medesimo.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese a norma dell'art. 7 del Statuto.

Il Coordinamento provinciale è composto da:

- Segretario provinciale;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- il Presidente della Provincia Autonoma di Trento se aderente;
- rappresentanti politici (consiglieri e assessori provinciali, parlamentari) se aderenti;
- dai Coordinatori delle Comunità di valle e della città di Trento e Rovereto, i quali - per necessità organizzative o in caso di impedimento - possono farsi rappresentare da un componente del proprio Coordinamento;
- responsabile organizzativo;
- tesoriere;
- cinque rappresentanti nominati dal Segretario provinciale tra gli aderenti.

Dura in carica tre anni e comunque fino alla nuova Assemblea provinciale degli aderenti in cui viene eletto il Segretario provinciale.

Le riunioni del Coordinamento provinciale devono essere convocate con idonea comunicazione di norma almeno 5 giorni prima della data delle

riunioni, riducibili in caso di urgenza.

Per favorire un costante raccordo tra organi provinciali e locali, i coordinatori impossibilitati a partecipare hanno facoltà di farsi sostituire da un membro del proprio coordinamento di valle o di città comunicandolo alla segreteria.

I membri del Coordinamento provinciale dopo tre assenze continuative non giustificate, decadono con comunicazione del Segretario.

Il Coordinamento provinciale approva il bilancio di esercizio illustrato dal Tesoriere provinciale. Il Coordinamento provinciale ha il compito di decidere, quale giudice di secondo grado, sui provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 22 e seguenti del presente Statuto.

ART. 13 - TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Segretario provinciale fra gli aderenti e dura in carica per il mandato dello stesso.

E' responsabile della politica finanziaria dell'Associazione, di cui redige entro il trentuno marzo di ciascun anno il bilancio dell'esercizio solare precedente.

Il bilancio annuale sarà sottoposto a verifica ed approvazione da parte del collegio dei revisori dei conti come previsto dalla normativa vigente elettorale nazionale.

Al Tesoriere è conferito altresì il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste, con esonero di responsabilità dell'ente pagatore.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Per rappresentare e favorire la partecipazione democratica delle Comunità territoriali locali, l'Unione promuove in tutte le realtà territoriali l'organizzazione di Assemblee e organismi di zona (Assemblee, Coordinatori e Coordinamenti di Valle e di città, Parlamentini delle città di Trento e Rovereto, Coordinatori e Coordinamenti comunali).

Le Comunità di Valle rappresentano l'entità di riferimento territoriale dell'organizzazione a livello locale. La città di Trento è equiparata alle Comunità di valle.

Fermi restando i principi e le norme stabilite dallo Statuto dell'Unione per il Trentino quale base per una regolamentazione dell'istituzione di organismi locali, alle Assemblee e ai Coordinamenti di valle e di città viene

riconosciuta piena autonomia nell'organizzazione dell'attività politica a livello locale.

I principi sono la libertà di cultura, la libertà di espressione di ogni aderente e la libertà di organizzazione democratica dei movimenti di base.

Con l'espressione "autonomia organizzativa e politica" si intende riconoscere piena capacità operativa alle singole zone territoriali, dando effettiva concretezza al principio di sussidiarietà, in sostanza riconoscendo ai territori la capacità di dotarsi degli strumenti migliori e maggiormente idonei alle caratteristiche locali. Ciò, comunque, nell'ambito e con il pieno rispetto delle disposizioni statutarie.

Il che significa che l'autonomia riconosciuta ai vari organismi locali non può porsi in conflitto con il significato e l'impianto organizzativo sancito dallo Statuto, nel quale dovrà riconoscersi pienamente; ne consegue che le disposizioni statutarie potranno essere implementate, ma non ignorate o modificate, per i profili sopra indicati.

Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale, pur nella piena autonomia delle scelte che rispettino la specificità del territorio, tali scelte sono vincolate al preventivo parere conforme del Coordinamento provinciale al fine di concertare eventuali alleanze con altri soggetti politici e scelte programmatiche che tengano conto di specifiche problematiche.

Il Coordinamento provinciale ha altresì la facoltà di valutare ed adottare provvedimenti atti a sospendere o commissariare eventuali organismi locali che si pongano in contrasto con la linea politica del partito.

Ai Coordinamenti di valle e di città il partito garantirà il 10% delle somme versate dai rispettivi aderenti, simpatizzanti e amministratori. Ai Coordinamenti di valle e di città verrà inoltre destinata una quota non superiore al 20% rispetto ai contributi volontari incassati dal partito, nella misura e secondo le indicazioni del sovventore medesimo.

Le modalità comuni di costituzione degli organismi territoriali sono le seguenti:

ART. 14. 1 - COORDINATORI DI VALLE O DI CITTA'

Il Coordinatore di valle o di città viene eletto dall'assemblea degli aderenti (di cui all'art. 4) del rispettivo ambito territoriale e dai simpatizzanti (di cui all'art. 5) che contestualmente (prima dell'apertura dei seggi) sottoscrivono un'apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l'attività dell'Unione con richiesta di esserne informati.

Il Coordinatore di valle e di città è il punto di riferimento organizzativo del partito sul territorio nonché raccordo col livello provinciale per la linea politica e la promozione delle attività sul territorio.

Dura in carica tre anni.

ART. 14.2 - ASSEMBLEE E COORDINAMENTI DI VALLE O DI CITTA'

Le Assemblee e i Coordinamenti di valle o di città hanno come obiettivi l'organizzazione della presenza ed il coordinamento dell'attività del movimento territoriale dell'Unione per sviluppare la crescita economica, sociale e culturale delle vallate del Trentino favorendo la partecipazione diretta e attiva dei territori.

Delle Assemblee di valle o di città fanno parte tutti gli aderenti della rispettiva area territoriale. Le Assemblee di valle o di città eleggono al proprio interno il Coordinamento locale e sono organo deliberante in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale di competenza, in coerenza agli indirizzi politici dell'Unione.

Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell'Unione, alle Assemblee e ai rispettivi Coordinamenti locali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e statutaria.

Sono membri di diritto del Coordinamento di valle e di città rispettivamente i Coordinatori comunali e circoscrizionali.

I Coordinatori di valle e quelli di Trento e Rovereto hanno la facoltà di nominare 2 componenti del Coordinamento da loro scelti tra gli aderenti della propria valle o della propria città.

Per le città di Trento e Rovereto vengono nominati dei Coordinamenti cittadini con le stesse modalità dei Coordinamenti di Valle, ma le relative assemblee degli aderenti eleggono anche un Presidente ed un Parlamentino della città.

Sia i Parlamentini che i Coordinamenti di valle o di città durano in carica tre anni.

Per qualsiasi votazione si rinvia a quanto disposto all'art. 7.

Il numero dei componenti del Coordinamento di valle e di città è proporzionale al numero di aderenti, ossia:

- 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50;
- 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100;
- 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200;
- 9 rappresentanti se gli aderenti sono più di 200.

ART. 14.3 - COORDINAMENTI COMUNALI

E’ possibile costituire un Coordinamento comunale laddove vi sia il numero minimo di 20 aderenti all’Unione.

Al fine di far luogo all’elezione dei Coordinamenti comunali, le assemblee comunali vengono convocate di norma dal Segretario provinciale e dal Coordinatore di valle o su richiesta di almeno un terzo degli aderenti.

L'Assemblea degli aderenti del comune provvede alla nomina di un Coordinatore e un Coordinamento comunale, i quali durano in carica tre anni.

Fermi restando i principi stabiliti dallo Statuto provinciale dell’Unione e dallo Statuto di valle, alle assemblee e ai rispettivi coordinamenti comunali viene riconosciuta piena autonomia organizzativa e politica.

Il numero dei componenti del Coordinamento è proporzionale al numero di aderenti, ossia:

- 3 rappresentanti se gli aderenti sono inferiori a 50;
- 5 rappresentanti se gli aderenti sono da 51 a 100;
- 7 rappresentanti se gli aderenti sono da 101 a 200;
- 9 rappresentanti se gli aderenti sono più di 200.

ART. 15 - FORUM DEI GIOVANI

Al fine di valorizzare l’impegno, le energie e l’interesse dei giovani per il bene della propria Comunità, l’Unione per il Trentino promuove un forum dei giovani col quale offrire strumenti e spazi per rafforzare il loro contributo all’interno della vita del partito.

Il forum nasce come momento di partecipazione attiva, formazione, elaborazione di idee, confronto, approfondimento e discussione su tematiche ritenute di particolare rilevanza o interesse (valori di riferimento, storia dell’Autonomia, economia, società, lavoro, impresa, etc.) in un’ottica di responsabilizzazione.

Il forum agisce in stretto dialogo ed in collaborazione con la Segreteria politica.

Ha autonomia organizzativa e può istituire gruppi tematici di lavoro.

E’ aperto sia agli aderenti che ai simpatizzanti fino ai 35 anni compiuti.

E’ coordinato da un gruppo guida, composto dal coordinatore e 4 persone, nominati dalla segreteria politica. Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale.

Promuove iniziative e seminari.

ART. 16 - FORUM PARITA'

Al fine di valorizzare il ruolo di ambi sessi nella moderna società, l'Unione per il Trentino promuove un forum parità col quale offrire strumenti e spazi per rafforzare il contributo delle minoranze di genere all'interno della vita del partito.

Il forum nasce come momento di partecipazione attiva, formazione, elaborazione di idee, confronto, approfondimento e discussione su tematiche ritenute di particolare rilevanza o interesse in un'ottica di valorizzazione di genere.

Il forum agisce in stretto dialogo ed in collaborazione con la Segreteria politica.

Ha autonomia organizzativa e può istituire gruppi tematici di lavoro.

E' aperto sia agli aderenti che ai simpatizzanti di ciascuno dei due sessi.

E' coordinato da un gruppo guida, composto dal coordinatore e 4 persone nominate dalla segreteria politica. Tali figure restano in carica per il mandato del Segretario provinciale.

Promuove iniziative e seminari e propone alla segreteria politica iniziative specifiche finanziate con la quota delle somme spettanti all'Unione per il Trentino che deve essere destinata, in base alla normativa in vigore, ad accrescere la partecipazione attiva delle minoranze di genere alla politica.

ART. 17 - INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' DELLE CARICHE

L'incarico di Segretario provinciale è incompatibile con gli incarichi di governo a livello provinciale, regionale, nazionale e quello di analogo livello di un altro movimento o partito politico, e con l'incarico di Coordinatore di valle e delle città di Trento e Rovereto.

L'incarico di Coordinatore comunale è incompatibile con la carica di Sindaco.

La figura di Coordinatore di valle, di città o comunale e quella di Presidente del Parlamentino di città è incompatibile con la carica di senatore, deputato e/o consigliere provinciale, con la carica di Sindaco e di Assessore in comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, e di Presidente e Assessore degli organismi istituzionali di vallata.

Se non diversamente disposto dalla normativa elettorale vigente, per i mandati elettivi dello stesso livello istituzionale il limite dei mandati cumulativi è fissato a tre.

ART. 18 - NON CANDIDABILITA' E SOSPENSIONE

Si definiscono come cause ostative alla candidatura nelle liste dell'Unione, le condanne, in via definitiva, per i reati dolosi contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica Amministrazione, contro la personalità dello Stato e contro l'amministrazione della giustizia.

Alla luce dei valori che informano l'Unione per il Trentino sarà considerato automaticamente sospeso dal partito, in via cautelativa, chi viene rinviato a giudizio per i reati già enunciati. Contro tale sospensione l'interessato può far ricorso al Comitato dei garanti che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

Della posizione delle persone raggiunte da "Avviso di garanzia" si rimette ogni valutazione al Comitato dei Garanti che è chiamato ad esprimersi entro 10 giorni.

ART. 19 - DEMOCRAZIA E INFORMAZIONE

L'Unione è un movimento politico organizzato secondo i principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, promuovendo, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Coordinamento provinciale.

Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.

Al fine del rispetto di quanto sopra:

- il bilancio annuale e le informazioni economico finanziarie devono essere pubblicate sul sito dell'Unione per il Trentino e devono essere a chiunque liberamente accessibili;
- i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto della privacy, archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici;
- dovrà inoltre essere acquisita liberatoria scritta per l'utilizzo dei dati personali per fini propagandistici;
- i dati privati e personali degli aderenti e dei simpatizzanti non potranno essere diffusi, se non previa specifica liberatoria scritta dell'interessato.

ART. 20 - RAPPORTO CON GLI ELETTI

L'Unione favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica e l'inserimento nella direzione della cosa pubblica di persone capaci ed oneste.

Le liste elettorali dell'Unione sono quindi aperte alla disponibilità di tutti, aderenti e non, che possano provare un loro fattivo contributo alla crescita del Trentino e del Paese.

Gli eletti nei vari livelli istituzionali si impegnano a promuovere e sostenere i valori ideali del Manifesto dell'Unione ed i principi ispiratori dello stesso. Inoltre essi si impegnano a contribuire al sostegno economico dell'attività continuativa dell'Unione nella misura stabilita dal Parlamentino dei Territori, al fine di garantirne libertà ed indipendenza.

Nell'assicurare efficaci forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle proprie politiche, l'Unione è un soggetto politico che ha il dovere ed il potere, ai vari livelli istituzionali, di indirizzare l'attività degli eletti.

L'Unione si impegna inoltre a valorizzare a pieno il contributo di tutti coloro che ai vari livelli danno la propria disponibilità alla candidatura nelle proprie liste.

ART. 21 - COMITATO DEI GARANTI

Il Parlamentino dei Territori procede alla nomina di un Comitato di Garanti dell'Unione composto da tre persone di particolare esperienza sul piano dell'impegno politico e nelle conoscenze giuridiche con il compito di:

- garantire il libero accesso al progetto dell'Unione ed il suo funzionamento democratico;
- dirimere, sentite le parti, eventuali controversie che potranno sorgere fra i suoi aderenti e gli organi sociali;
- esaminare i casi d'incompatibilità morali o politici di adesione al progetto politico dell'Unione su richiesta motivata di almeno dieci aderenti;
- dare parere consultivo sulle modifiche statuarie e sull'evoluzione del progetto politico territoriale del partito.
- Irrogare sanzioni disciplinari agli aderenti, così come previste negli artt. 22 e seguenti del presente Statuto;

I garanti possono essere invitati alle riunioni del Parlamentino dei Territori

e del Coordinamento provinciale. Essi, purché non lo abbiano per altro titolo, non hanno diritto di voto.

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6, il Comitato dei Garanti rimane in carica, a pieno titolo, fino alla nuova nomina.

Art. 22 - INFRAZIONI DISCIPLINARI – MISURE DISCIPLINARI

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione;

c) l'espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari (Comitato dei garanti).

ART. 22.1 - IL RICHIAMO

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici.

ART. 22.2 - LA SOSPENSIONE

La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.

La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

ART. 22.3 - ESPULSIONE

L'Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito.
L'espulsione adottata con decisione definitiva dal Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

L'espulsione può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.

ART. 22.4 - DOMANDA DI RIAMMISSIONE AL PARTITO

Le domande di riammissione al Partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione.
Sulle domande devono esprimere un parere gli organi che hanno comminato l'espulsione.
L'aderente riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 mesi dalla riammissione.

ART. 23 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 23.1 - PROMOZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E GRADI DI GIURISDIZIONE

Il Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, può procedere d'ufficio ovvero su istanza scritta di almeno 10 aderenti o degli organi esecutivi del partito.
Contro la decisione del Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, è ammesso il ricorso al Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva.
Il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza può, su ricorso, sospendere l'esecuzione.

ART. 23.2 - GARANZIE PER LA DIFESA DELL'ADERENTE – CONTESTAZIONE ADDEBITI – NOTIFICA

E' garantita la difesa dell'aderente sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
Il Presidente del Comitato dei Garanti contesta agli aderenti interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.
Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione, l'aderente può presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare nella segreteria del partito, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente dal Comitato dei Garanti.

ART. 23.3 - TERMINI PER LE DECISIONI DEGLI ORGANI DISCIPLINARI

Il Comitato dei Garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei 20 giorni di cui all'art. 23.2 o, nel caso l'aderente si difenda, dal ricevimento della memoria difensiva e/o dall'audizione dell'interessato.
Qualora il Comitato dei Garanti, organo di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata, con raccomandata a/r o posta certificata, agli interessati e al Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza.
La durata di tale proroga non può eccedere i trenta giorni.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere è devoluta al Coordinamento Provinciale, organo di seconda istanza.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai due organi dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.
Qualora il Coordinamento provinciale, organo di seconda istanza, non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.

ART. 23.4 - TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE

L'impugnazione delle decisioni del Comitato dei Garanti di prima istanza va proposta al Coordinamento Provinciale, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di prime cure, tramite raccomandata a/r o posta certificata.
Il Coordinamento Provinciale decide entro 60 giorni dal ricevimento dell'impugnazione.
Il mancato ricorso, contro la decisione del Collegio dei Garanti di prima istanza, rende esecutiva la decisione.

ART. 24 - NORME COMUNI AGLI ORGANI DISCIPLINARI E DI GARANZIA STATUTARIA

ART. 24.1 - QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO GARANTI E DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

Per la validità delle decisioni del Comitato dei garanti e del Coordinamento provinciale è necessaria la maggioranza relativa dei componenti di ogni organo giudicante.

ART. 24.2 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI

Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria (Comitato dei garanti, Coordinamento provinciale) sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni amministrative, regionali/provinciali, politiche ed europee, nonché dei congressi del Partito.

NORMA DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa il rinvio alle norme di diritto comune.

Allegato 1 – Forma grafica del simbolo "UPT - Unione per il Trentino"

STATUTO DEL PARTITO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Art. 1 - Finalità

Il Movimento politico confederale denominato *"Lega Nord per l'Indipendenza della Padania"* (in seguito indicato come Movimento oppure Lega Nord o Lega Nord - Padania), costituito da Associazioni Politiche, ha per finalità il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2 - Composizione del Movimento

Il Movimento è una Confederazione composta dalle Sezioni delle seguenti Nazioni:

1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli – Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste;
13. Veneto.

Le Sezioni Nazionali si articolano a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizioni e Sezioni Comunali.

Il Consiglio Federale, con apposita delibera, può decretare la fusione per incorporazione nella Lega Nord, di altri Movimenti politici che intendono trasformarsi in sue Sezioni Nazionali là dove queste ultime non esistono o, sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, che si accorpino a quelle già esistenti e che, al momento del loro ingresso, sostituiscono il loro Statuto con il presente. Al Consiglio Federale spetterà il compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di rappresentanza.

Con delibera del Consiglio Federale, il Movimento può anche aderire ad organismi internazionali che hanno quale scopo il raggiungimento dell'indipendenza dei popoli.

Art. 3 - Simbolo

Il simbolo della LEGA NORD – PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA appartiene al patrimonio della Lega Nord e, per tale ragione, il Consiglio Federale è delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuali modifiche. Il Simbolo è costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la

figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore è la parola "Padania". Alla destra del guerriero è posizionato il "Sole delle Alpi", rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Sezione Nazionale può inserire, alternativamente, in basso o sul lato destro del guerriero ed in orizzontale, il nome della rispettiva Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione "Lega Nord", sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali.
Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio della Lega Nord.

Art. 4 - Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i movimenti di pari denominazione sono confluiti.

Art. 5 - Sede della Confederazione, Sedi Nazionali e Nazioni
Sede della Confederazione, Sedi Nazionali e Nazioni

La Confederazione ha sede legale in Milano, Via Carlo Bellerio n. 41, ed è coordinata da una Segreteria Federale. Ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col termine "Nazione" si intendono le comunità etnico - geografiche identificate nell'Art. 2.
Con apposita delibera del Consiglio Federale, per richiesta delle parti interessate, potranno essere istituite federazioni fra Sezioni Nazionali del Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei confini della Padania le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col Movimento, saranno regolamentati dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, decretare la nascita di altre Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i relativi Consigli Nazionali e tutti gli organi di rappresentanza, con potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.
La definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.

Art. 6 - Padri Fondatori della Padania.

Coloro che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonché i Soci Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989,

assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.
I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale e in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Segretario Federale e del Consiglio Federale.
Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti dal Movimento, che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui al presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti dei Padri Fondatori, sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale, con la possibilità di appello prevista dallo Statuto e secondo il Regolamento Federale.

Art. 7 - Scioglimento
Lo scioglimento della Confederazione può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Confederazione, si procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Sezioni Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nel territorio relativo a ciascuna di dette sezioni alle elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla deliberazione di scioglimento. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà richiedersi la stima da parte di un collegio, composto da tre periti nominati rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti, aventi sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord avrà ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di scioglimento dell'ente, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI della CONFEDERAZIONE

Art. 8 - Organi Federali del Movimento
Sono organi Federali del Movimento:
- il Congresso Federale;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- il Comitato Amministrativo Federale;
- il Collegio Federale dei Revisori dei Conti;
- il Comitato di Disciplina e Garanzia.

Art. 9 - Il Congresso Federale
Il Congresso Federale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di

diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Sezioni Nazionali. Il Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Federale o il Segretario Federale.
Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Vice Segretario Vicario convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Federale.
In prima convocazione, tutte le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione, a maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento del Congresso.

Art. 10 - Elezioni del Congresso Federale
Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale, tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di anzianità di militanza.
Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale o Nazionale.
Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo Art.12, quarto comma.

Art. 11 - I Delegati al Congresso Federale
Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione tra le varie Nazioni secondo la seguente formula proporzionale:
N° delegati: Totale Voti = X : Voti Nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati Nazionali stanno ai voti della Nazione).
Ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nella singola Nazione.
Sono invece membri di diritto con diritto di voto: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Presidenti Nazionali, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.
Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 12 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale del Movimento, in esplicazione del programma elaborato dal Congresso Federale.

Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- l'Amministratore Federale;
- il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
- i Segretari di ciascuna Sezione Nazionale;
- il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale.

Da 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle Nazioni, in base alla seguente formula proporzionale:

N° 13 membri elettivi del Cons. Fed.: Totale Voti = X : Voti Nazione.

Ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche precedenti al congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nella singola Nazione.

Lega Nord tutela le minoranze, ove presenti, e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla carica di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti.

Partecipano, con il solo diritto di parola, i Presidenti Nazionali ed i 3 Vicesegretari Federali.

Partecipano, pur non essendone membri e con il solo diritto di parola: il Responsabile dell'Ufficio Politico Federale, il Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento, il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica, il Rappresentante della Lega Nord al Gruppo Parlamentare Europeo ed il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani.

I Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari Nazionali con diritto di voto.

Il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni, od alle riunioni dei Consigli Nazionali, anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Federale

E' di competenza del Consiglio Federale:

a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
b) approvare, entro il 31 maggio, il rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Federale;
c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione;
d) nominare il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani, su proposta dell'Organismo previsto da Regolamento Federale del Movimento Giovani Padani;
e) approvare, modificare ed integrare, i regolamenti della Confederazione, nonché quelli del Congresso Federale e dei Congressi Nazionali;
f) stabilire le quote associative;
g) gestire il patrimonio di cui all'art. 23;
h) nominare i 6 (sei) membri del Comitato di Disciplina e di Garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 18;
i) vigilare sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali;
j) decidere l'ammontare della spesa per la campagna elettorale, tenendo conto di un'equa utilizzazione e ripartizione all'interno della struttura;
k) ratificare le candidature dei Governatori Regionali, proposte dai direttivi Nazionali;
l) redigere il Regolamento di Contabilità;
m) nomina il responsabile del trattamento dei dati personali.

E' organo di ultima istanza dei Soci Ordinari Militanti con più di 10 (anni) anni e meno di 20 (venti) anni di militanza consecutiva, colpiti da provvedimenti di espulsione.

In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste e la designazione dei capilista, ove previsti, sentito il parere dei Segretari Nazionali e sulla base delle deliberazioni di ciascun Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.

Al Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.

Il Consiglio Federale può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio Federale stesso.

In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente tra coloro che hanno maturato un'anzianità di militanza di almeno 10 (dieci) anni consecutivi.

Il Consiglio Federale dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno 1 volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la

maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza del Segretario Federale, il Consiglio Federale è presieduto dal Vicesegretario Vicario.
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro, decaduto o deceduto. In difetto di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente Federale.
Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario Federale. Tale deliberazione motivata deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario della Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.

Art. 14 - Il Presidente Federale

Umberto Bossi è il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia.
Il Presidente Federale è garante dell'unità del Movimento e promuove, con ogni idoneo mezzo, l'identità padana in collegamento con il Parlamento della Padania e di intesa con il Consiglio Federale.
Convoca il Congresso Ordinario del Movimento e il Congresso Straordinario quando ricorrono i casi previsti dall'art. 9 comma 1.
E' membro di diritto del Consiglio Federale, del Comitato Esecutivo e della Segreteria Politica.
Presiede il Comitato di Disciplina e di Garanzia di cui all'art. 18 e rappresenta l'organo di ultimo ed insindacabile appello rispetto ai provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di Soci con anzianità di militanza superiore o uguale a 20 anni consecutivi.
Presiede il Consiglio Federale in assenza del Segretario Federale e del Vice Segretario Vicario.
Il Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale, e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale, ai sensi dell'Art. 13.

Art. 15 - Il Segretario Federale

Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni, ovvero per il minor periodo determinato dall'anticipata convocazione del Congresso Federale per i motivi di cui in appresso. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale; convoca e presiede il Consiglio Federale e l'Ufficio della Segreteria Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.

Il Segretario Federale nomina e revoca, 3 (tre) suoi vice di cui uno con funzione di Vicario scegliendoli tra i SOM appartenenti a 3 Nazioni diverse tra loro. Il Vice Segretario Vicario non può appartenere alla medesima Nazione del Segretario Federale.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Vice Segretario Vicario convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Federale.

Art. 16 - Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio

Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio è nominato dal Segretario Federale, è membro di diritto del Comitato esecutivo e dell'Ufficio della Segreteria Politica Federale. Coordina l'azione generale del Movimento, sotto il profilo organizzativo, verifica l'applicazione delle linee espresse dal Consiglio Federale. Può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli Nazionali e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio Federale verificando, come da Regolamento, l'osservanza dello Statuto e il comportamento delle sezioni del Movimento.

Art. 17 - L'Ufficio della Segreteria Politica Federale

L'Ufficio della Segreteria Politica Federale è composto da:

- Il Segretario Federale, che lo presiede;
- Il Presidente Federale;
- i tre vice Segretari;
- il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
- il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale;
- I Presidenti dei Gruppi Parlamentari, il Capodelegazione del Gruppo al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capodelegazione in giunta.

Su invito del Segretario Federale, possono partecipare altri in Rappresentanza dei Sindaci o dei Presidenti di Provincia o altri ancora direttamente o indirettamente interessati agli argomenti in

discussione.
La nomina e l'eventuale revoca di ulteriori membri dell'Ufficio, spetta al Segretario Federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale.

Art. 18 - Comitato Disciplinare e di Garanzia
Il Comitato è l'unico organo che può assumere provvedimenti di espulsione dal Movimento nei confronti di Soci con un'anzianità di militanza superiore o uguale a 10 (dieci) anni consecutivi, dei Presidenti di Provincia, dei Parlamentari, degli Europarlamentari e dei Consiglieri Regionali. Il Comitato è l'organo che decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione assunti dai Consigli Nazionali.
E' presieduto dal Presidente Federale ed è costituito dal Segretario Federale, o dal suo Vicario, nonché da 6 (sei) membri del Consiglio Federale nominati dal Consiglio stesso tra i suoi componenti che non siano Segretari Nazionali. A questi si aggiunge il Segretario della Nazione, o il suo Vicario, a cui appartiene il soggetto dell'espulsione o della riammissione. Il giudizio del Comitato, di cui al presente articolo, è inappellabile tranne che per i soci ordinari militanti con anzianità di militanza uguale o superiore a 20 anni consecutivi e ai Presidenti di Provincia, ai Parlamentari, agli Europarlamentari, ai Consiglieri Regionali e ai Padri Fondatori i quali possono ricorrere al Presidente Federale come ultimo appello e per i Soci Ordinari Militanti con più di 10 (dieci) anni e meno di 20 (venti) anni di militanza consecutiva i quali possono ricorrere al Consiglio Federale come ultimo appello.

Art. 19 - L'Ufficio Legislativo Federale
L'Ufficio Legislativo Federale, organizzato in Dipartimenti e Consulte, elabora le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale, fornisce il supporto tecnico, giuridico, legislativo e politico agli organi del Movimento.
Il Responsabile dell'Ufficio è nominato dal Segretario Federale.

Art. 20 - Il Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento
Il Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento è nominato dal Segretario Federale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio Federale. Coordina il lavoro della Commissione Regolamenti, composta dai Segretari Nazionali e dal Responsabile Federale Organizzazione e del Territorio. Gestisce la regolare tenuta del tesseramento e la corretta distribuzione delle tessere sul territorio, riferendo al Consiglio Federale.

Art. 20 bis - Il Responsabile del trattamento dei dati personali
Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Movimento ed in particolare con riferimento a quanto

disposto dal D. Lgs. n. 196/03, c.d. Codice della Privacy, e dalle relative delibere.

Art. 21 - Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani
Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio Federale, l’attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali. L’età massima dei suoi membri è di anni trenta.

ECONOMIA della CONFEDERAZIONE

Art. 22 - Economia
La Confederazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso della Sezione Federale e di ciascuna Sezione Nazionale, Provinciale, Circoscrizionale e Sezioni Comunali costituisce il patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.
Le modalità di utilizzo del patrimonio del Movimento, sono stabilite da un apposito regolamento emanato dal Consiglio Federale.

Art. 23 - Patrimonio
Il patrimonio del Movimento è costituito: dal simbolo della Lega Nord di cui all’art. 3 dello Statuto. Da beni immobili e da beni mobili, da partecipazioni, titoli e disponibilità finanziarie, da marchi e brevetti, di proprietà della Lega Nord, ovunque si trovino, acquistati direttamente dalla Lega Nord o dalle sue Sezioni, a tutti i livelli, o da lasciti o donazioni comunque pervenuti.

Art. 24 - Entrate del Movimento
Le entrate del Movimento sono costituite:
- dall’incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;
- dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse vengono utilizzate e ripartite, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 25 - Spese del Movimento
Le spese del Movimento sono le seguenti:
- spese generali federali e relative sezioni nazionali e locali;

- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto con riferimento alla promozione dell'identità padana a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni
- spese per finalità sociali.

AMMINISTRAZIONE della CONFEDERAZIONE

Art. 26 - Il Comitato Amministrativo Federale

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo Federale, costituito da 3 (tre) membri con un'anzianità minima di militanza di 10 (dieci) anni, nominati dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale, all'interno del Comitato Amministrativo, nomina l'Amministratore Federale, al quale compete la responsabilità amministrativa ed economico-finanziaria del Movimento e funge da Presidente del Comitato stesso.
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale.
L'Amministratore o il Comitato Amministrativo Federale, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Federale.
Le principali attribuzioni dell'Amministratore Federale sono:
- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti

o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale;
- la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Comitato Amministrativo Federale controlla l'intero iter amministrativo e, sia in forma congiunta che in forma singola, ha accesso alla documentazione bancaria e contabile della Lega Nord ad ogni livello territoriale ed interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione superiore all'importo stabilito dal Consiglio Federale.

L'Amministratore Federale rilascerà apposita delega ai Segretari Nazionali e/o Amministratori Nazionali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o d'opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà contenuta l'espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri agli Amministratori Provinciali. I membri del Comitato Amministrativo Federale possono, in ogni momento, effettuare congiuntamente, o singolarmente, ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, di sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Federale emanerà e pubblicherà su sito internet di Lega Nord un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Il Comitato Amministrativo Federale predispone il rendiconto d'esercizio, secondo quanto stabilito dalla legge n.2 del 1997, entro il 30 aprile e lo trasmette al Consiglio Federale.

Il Movimento assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i Rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendo elevata accessibilità anche a persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità.

Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet del Movimento sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione del Revisore (Collegio Sindacale) e della Società di Revisione di cui all'art. 27, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente ed ogni altro relativo aggiornamento.

Art. 27 - Garanzia di Trasparenza
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, la Lega Nord Padania si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per la società e le borse ai sensi della legge vigente.
Tale società esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale inoltra tale relazione al Consiglio Federale, anche in funzione dell'approvazione del rendiconto.
Tale relazione ha valore anche ai fini degli eventuali obblighi inerenti al finanziamento pubblico dei partiti.

Art. 28 - I Doveri degli eletti
Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita, hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Movimento versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, come da delibera del Consiglio Federale. L'inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi carica interna ed istituzionale.

Art. 29 - I Gruppi Parlamentari
I parlamentari espressi dalla Lega Nord, si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. L'adesione al gruppo Lega Nord da parte di eletti espressi da altri movimenti politici, dovrà essere proposta dal nostro gruppo parlamentare, ed approvato dal Consiglio Federale, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste del Movimento, dovrà essere altresì concordata con il Consiglio Federale.

Art. 30 - Le Elezioni Amministrative
Ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative. La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.
L'approvazione di eventuali alleanze con altre liste è di competenza del Consiglio Nazionale.

Art. 31 - I Gruppi Consiliari
Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri

Regionali. Si farà riferimento al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali, Comunali e Circoscrizionali.
Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste del Movimento, dovrà essere altresì concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

ISCRIZIONE alla CONFEDERAZIONE

Art. 32 - Iscrizione al Movimento

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s'impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.
Il Movimento promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive previsti dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
I Soci appartengono a due qualifiche differenti:
- Soci Ordinari-Militanti;
- Soci Sostenitori.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.
La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal Socio.

Art. 33 - Soci

a) I Soci Ordinari-Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.
Sia la prima tessera da Socio Ordinario Militante che le successive rinnovate, possono essere rilasciate solo dalle sezioni comunali.
All'atto del pagamento della quota associativa da parte del Socio Ordinario Militante, la Sezione Comunale consegna la relativa tessera.
Il solo pagamento della quota non corrisponde all'effettivo tesseramento.
Il Consiglio Nazionale, in caso di inerzia o di mancata osservanza delle norme statutarie o regolamentari, potrà autonomamente deliberare in merito alla concessione di nuove tessere o per il rinnovo di quelle in scadenza.

I requisiti e le modalità di acquisizione della militanza sono normate dal Regolamento Federale.
La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente.
Il verificarsi di tale incompatibilità determina la cancellazione, d'ufficio, dell'associato dai Libri Sociali.
b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.
La tessera da socio sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di socio ordinario militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da sostenitore dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dal Regolamento Federale.

Art. 34 - Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante
a) Declassamento
I Consigli di Sezione comunale, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 novembre, procedono alla verifica dell'effettiva militanza degli iscritti, proponendo al Consiglio Provinciale il non rinnovo della tessera di Socio Ordinario Militante, per l'anno immediatamente successivo, nei confronti di coloro che senza giustificati motivi hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all'Art. 33.
In caso di accoglienza, il Consiglio Provinciale con mezzo che ne dia riscontro, deve comunicare il provvedimento all'interessato entro 7 (sette) giorni dalla deliberazione. La perdita della qualifica di socio ordinario militante decorre dal 15esimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione.
Contro simile decisione, gli interessati (eccetto i soggetti indicati dal 1° comma dell'art. 18, che devono inviarlo al Comitato Disciplinare e di Garanzia) possono interporre ricorso al rispettivo Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di declassamento. La decisione del Consiglio Nazionale è inappellabile.
I Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della Militanza e all'eventuale revoca della stessa.
L'autosospensione dei Soci Ordinari Militanti determina l'immediata cancellazione d'ufficio da ogni Libro Sociale. L'eventuale riammissione è demandata alla Commissione di Disciplina e Garanzia.
b) Azzeramento
Per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale

provvedimento, per il livello cittadino e circoscrizionale, è di competenza del Consiglio Nazionale o Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio Federale.
I giudizi così espressi si intendono inappellabili.
Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro.
I Soci Ordinari Militanti declassati saranno iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Socio Ordinario Militante secondo le procedure di cui allo specifico Regolamento.

Art. 35 - Tesseramento
L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Federale.
A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.
Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Federale entro il 30 settembre di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.
Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno._
Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
I passaggi da socio sostenitore a socio ordinario militante possono, invece, essere effettuati durante tutto l'arco dell'anno.
Le Segreterie Provinciali devono provvedere entro la fine del mese di febbraio alla distribuzione delle tessere alle sezioni comunali. In caso contrario il Consiglio Nazionale nomina un Commissario ad acta che provvederà alla distribuzione delle tessere entro i 15 giorni successivi alla sua designazione.

Art. 36 - Decadenza degli Associati
La qualità di Socio si perde:
- per dimissioni;
- per decadenza ai sensi dell'art. 35 comma dell'art. 4 del presente Statuto;
- per espulsione, come previsto dagli Artt. 52 e 53 del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento Federale;
-per cancellazione dai Libri Sociali, come previsto dall'art. 53.

Le SEZIONI della LEGA NORD

Art. 37 - Le Sezioni

Le Sezioni Nazionali che compongono la Confederazione, si articolano a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi.
Alle articolazioni territoriali del Movimento sono assicurate le risorse economiche derivanti dalle quote sociali annuali, dagli incassi derivanti da manifestazioni sul territorio o partecipazioni ad esse e dai contributi eventualmente erogati da parte del Movimento.
L'estensione territoriale, la costituzione, l'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circoscrizionali, Provinciali o di eventuali gruppi di lavoro, saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali.
Nelle Sezioni Nazionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze provinciali vengono assunte direttamente dalla Segreteria Nazionale.

Le SEZIONI NAZIONALI

Art. 38 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord.
Stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.
Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale o del Consiglio Federale.
Esso delibera a maggioranza semplice.
Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:
- il Segretario Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Segretari Provinciali;
- i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione Nazionale;
- i Delegati eletti dai Congressi Provinciali;
- i Membri del Consiglio Nazionale uscente;
- i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.

Ai Congressi Nazionali può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale.
I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti in possesso dell'anzianità di militanza richiesta, garantendo un numero

minimo di delegati per provincia.
Il Congresso Nazionale, con la possibilità di adottare la forma assembleare, elegge:
- il Segretario Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i componenti elettivi del Consiglio Nazionale il cui numero, garantendo la rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale, sarà definito con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Consiglio Federale;
- i delegati al Congresso Federale.

Art. 39 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale determina l’azione del Movimento in sede Nazionale, in esplicazione del programma e della linea politica elaborata dal Congresso Federale.
Assume le decisioni in merito alle alleanze in occasione di elezioni Amministrative e Regionali ed approva le relative liste elettorali e le candidature dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia.
Propone le candidature per le elezioni Politiche, Europee e per la carica di Governatore Regionale da inviare al Consiglio Federale a norma dell’art. 13.
Nomina il Responsabile della Rendicontazione contabile Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale competente.
Il Consiglio Nazionale è composto da:
- il Segretario Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
- i membri eletti dal Congresso Nazionale.
Partecipano con il solo diritto di parola:
- i membri del Consiglio Federale di competenza della Nazione;
- i Vice Segretari Nazionali;
- il Capogruppo al Consiglio Regionale;
- il Responsabile della Rendicontazione contabile Nazionale, nominato dal Comitato Amministrativo Federale, su delibera del Consiglio Nazionale competente;
- il Responsabile Organizzativo Nazionale, il quale provvederà alla redazione del relativo verbale;
- il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali;
- il Coordinatore Nazionale del Movimento Giovani Padani.
Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni, od alle riunioni dei Consigli Provinciali, anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale può dotarsi di un proprio Regolamento.
Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della

maggioranza assoluta dei suoi membri ed a maggioranza semplice.
E' di competenza del Consiglio Nazionale:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale;
- deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
- controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dall'Organo Provinciale;
- deliberare in ordine alla decadenza degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Federale;
- delegare membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede a tutela degli interessi della Nazione.
Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale ordinario, da un Commissario nominato dal Consiglio Nazionale.

Art. 40 - Il Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale rappresenta, politicamente e legalmente, la propria Sezione Nazionale di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni.
Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Nazionale, il Vice Segretario Vicario convoca il Congresso Nazionale straordinario, che si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale, in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee.
Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci Ordinari-Militanti a compiti specifici di rappresentanza.
Il Segretario Nazionale nomina o revoca uno o più suoi vice, per un massimo di tre, di cui uno con funzioni di Vicario che lo può rappresentare.
Il Segretario Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 41 - Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, ne fa parte di diritto e dura in carica 3 (tre) anni, è membro del Consiglio Federale

senza diritto di voto.
Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse Sezioni Provinciali salvo per le Nazioni rappresentate da una sola Provincia.
Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario Nazionale.
Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale.
La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.

Art. 42 - L'Ufficio di Segreteria Nazionale
Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
- il Responsabile Organizzativo Nazionale;
- il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali, ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.

L'avvenuta nomina o revoca sarà comunicata al Consiglio Nazionale.
Il Segretario Nazionale propone al Consiglio Nazionale l'eventuale aggiunta di nuovi componenti.

Art. 43 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale
Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d'indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno del Movimento.

Art. 44 - L'Ufficio Enti Locali Padani Nazionali
L'Ufficio Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In sintonia con il corrispondente Ufficio Politico Federale, elabora la concreta applicazione delle linee politiche e amministrative del Movimento, fornendo il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli eletti negli Enti Locali, nelle Regioni e agli organi nazionali e periferici del Movimento, come specificato dal Regolamento Federale.

ECONOMIA delle SEZIONI NAZIONALI

Art. 45 - Entrate
Le entrate della sezione sono costituite:
- dagli incassi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dalle sottoscrizioni per la stampa;
- dai contributi erogati da parte del Movimento;
- da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi esterni a livello nazionale.

La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio Nazionale.

Art. 46 - Spese
Le spese sono le seguenti:
- spese generali;
- spese dell'apparato nazionale;
- spese per il personale;
- spese delle organizzazioni provinciali periferiche;
- spese derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per campagne elettorali.

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 47 - La Rendicontazione Contabile Nazionale
La rendicontazione contabile delle Sezioni è disciplinata dal Regolamento di Contabilità emanato dal Consiglio Federale di cui all'art.13 del presente testo di Statuto.
Ogni Amministrazione Nazionale e Provinciale, su iniziativa del Responsabile della Rendicontazione contabile, è tenuta alla predisposizione di un rendiconto annuale, da approvarsi dai rispettivi organi, che deve essere trasmesso entro il 28 febbraio al Comitato Amministrativo Federale.

CONTROLLO dell'AMMINISTRAZIONE

Art. 48 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti
Il Consiglio Federale può chiedere, in qualsiasi momento, la certificazione della situazione contabile del Movimento. Nomina, ed eventualmente revoca, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi e tre supplenti) ed il relativo Presidente, iscritto all'albo dei revisori contabili.
I membri devono essere dotati di idonei requisiti professionali e possono essere.
scelti anche tra soggetti non iscritti al Movimento. Il bilancio della Lega Nord dovrà essere preventivamente certificato da una primaria società di revisione.
Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti può verificare, in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Movimento.
Il Presidente dei Revisori dei Conti, se richiesto, deve partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del Movimento.

Art. 49 - Incompatibilità
Il Consiglio Federale verificherà che sia rispettata l'incompatibilità tra la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, con qualunque altra carica interna al Movimento, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo; e con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Provinciali, Nazionali e Federale provvederanno al reintegro.

IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA

Art. 50 - Controllo
Il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato, nell'ambito territoriale, da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli Artt. 8, 18, 51 e 52 del presente Statuto.

Art. 51 - Il Controllo sugli Organi del Movimento
Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall'organo di livello superiore. A seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d'azione del Movimento o, nei casi più gravi, verrà decretato lo scioglimento dell'organo.
Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.
Le dimissioni, o il commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell'organo superiore, possono determinare lo scioglimento dell'intero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza, il Segretario dell'organo superiore preposto, può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario dell'organo sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso della prima seduta utile del direttivo di riferimento.
Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale, e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dal Regolamento Federale in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli Organi del Movimento, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.
Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 52 - Il Controllo sui Membri del Movimento
Ogni Organo del Movimento, come da Regolamento, vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali verso il Movimento è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, al Direttivo Provinciale, il quale delibera in merito se competente. Nel caso di richiesta di espulsione per i Soci con anzianità di militanza inferiore a 10 (dieci) anni, il Direttivo Provinciale trasmette la segnalazione al Consiglio Nazionale viceversa, quando riguarda SOM con un'anzianità di militanza superiore o uguale a 10 (dieci) anni consecutivi, dei Presidenti di Provincia, dei Parlamentari, degli Europarlamentari, dei Consiglieri Regionali, la richiesta di espulsione dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale che provvederà a trasmetterla al Comitato di Disciplina e Garanzia.
L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione del Socio deferito.
La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.
Tranne i casi che comportano l'espulsione per i som con anzianità superiore o uguale a 10 anni consecutivi, di cui è competente il Comitato di Disciplina e Garanzia, il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 53 - Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono:
- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l'espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.
L'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento da parte di Soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaci comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio dell'associato

da tutti i libri sociali con deliberazione adottata dal competente Organo come disciplinato dall'art.18.
Il richiamo scritto e la sospensione sono di competenza dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.
L'espulsione per i SOM con anzianità di militanza inferiore ad anni 10 (dieci) è competenza del Consiglio Nazionale e Federale. Il provvedimento di espulsione al Movimento per i SOM con anzianità di militanza superiore o uguale a 10 anni è di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia di cui all'art. 18.
La riammissione al Movimento, su richiesta del Consiglio Nazionale o Federale, è di competenza del Comitato di Disciplina e Garanzia.
I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.
Contro i provvedimenti di espulsione da parte del Consiglio Nazionale è ammesso il ricorso al Comitato di Disciplina e Garanzia.
La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.

Art. 54 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dell'anzianità di militanza di cui al Regolamento Federale appartenenti, ove possibile, a differenti province.
In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio, subentrerà il supplente.
Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà all'elezione del nuovo componente.
In merito al richiamo scritto o alla sospensione, emanati dal Consiglio Provinciale o Nazionale, il Collegio dei Probiviri, ascolta la Segreteria competente e, quando lo ritenga necessario il Socio Ordinario Militante, valutata la legittimità formale, procedurale e di merito della sanzione, ai sensi del Regolamento, la conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, all'organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l'immediata esecutività eventualmente già deliberata.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.
I membri del Collegio dei Probiviri sono tenuti al segreto d'ufficio circa soci e organi sanzionatori, anche una volta cessati dalla carica.
Il Regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal Consiglio Nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI:

I

Il Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

II

Nel Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni potranno utilizzare, rispettivamente, la denominazione "Liga Veneta" e "Lega Lombarda", congiuntamente con il termine "Lega Nord Padania".

III

Il Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto per fatti inerenti il Movimento denominato "Liga Veneta".

IV

Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società Padana, della sua coscienza e della sua identità.

La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti.

V

Il Movimento sostiene e promuove il Parlamento della Padania.

VI

La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Consiglio Federale.

VII

Le Sezioni, Nazionali e Provinciali, devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti, la frequentazione di tali scuole è requisito preventivo per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative.

I Parlamentari e i Consiglieri Regionali, devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attività amministrativa e politica. Il Regolamento Federale stabilirà le modalità di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.

VIII
Salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale competente, la candidatura alla carica di Parlamentare e di Consigliere Regionale, è ammessa solo per coloro che possono dimostrare di aver avuto una precedente esperienza in amministrazioni locali con il simbolo della Lega Nord o in liste civiche autorizzate, o aver ricoperte per almeno un mandato, cariche interne al Movimento.

IX
Gli Organi della Confederazione sono competenti a dirimere ogni controversia tra gli Organi del Movimento e/o fra il Movimento ed il singolo socio.
Le pronunce effettuate dagli Organi del Movimento, secondo Statuto, hanno valore di lodo arbitrale.

NORME TRANSITORIE

1^ Norma Transitoria
I Regimi d'Incompatibilità e di Ineleggibilità, così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante, saranno normate da apposito Regolamento Federale.
Nella stesura di tale regolamento si dovranno stabilire le specifiche peculiarità di anzianità ed esperienze, politico/organizzative nel Movimento stesso per le candidature.
I Regolamenti verranno redatti da un'apposita Commissione Regolamenti, disciplinata dall'art. 20 che li proporrà al Consiglio Federale per l'approvazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto.
Il Consiglio Federale lo approverà nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte della Commissione.
2^ Norma Transitoria
Il Consiglio Nazionale competente, dal giorno successivo all'approvazione del presente testo di Statuto, assume le competenze e procede alla soppressione degli organi indicati nel 3° comma dell'art. 37.
3^ Norma transitoria
Fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione delle norme di cui agli artt. 51 e 53 dovrà essere autorizzata dal Comitato di Disciplina e Garanzia.
4^ Norma transitoria
Fino all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 21, le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento sono esercitate dal Coordinatore Federale pro tempore del Movimento Giovani Padani.
5^ Norma Transitoria
Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Confederazione.

STATUTO DEL PARTITO REALTA' ITALIA

Art. 1
Denominazione, sede, durata e contrassegno

E' costituito il partito nazionale, sotto forma di associazione regolata dagli artt. 36 e ss. C.C. denominato "REALTA' ITALIA" (di seguito, anche "Partito" od "Associazione").

Il Partito ha sede sociale, legale ed amministrativa in Roma (RM), alla via Panama n.16.

Possono essere istituiti altri uffici, nazionali ed internazionali, centrali e periferici.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile e, comunque, fino allo scioglimento.

Il Partito ha un proprio contrassegno che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera "A".

Art. 2
Finalità del Partito

"REALTA' ITALIA" è un partito politico autonomo ed indipendente. Lo scopo del Partito è di recuperare e promuovere, nel rispetto della Costituzione della Repubblica, la partecipazione popolare alla vita politica, l'impegno civile e sociale dei cittadini anche attraverso il loro diretto coinvolgimento nelle Istituzioni e negli organismi nazionali, regionali, provinciali e comunali a carattere elettivo. Il Partito avrà l'obiettivo di valorizzare ogni forma di associazionismo tesa a garantire lo sviluppo territoriale e la coesione sociale; attivare nuove forme di intervento e cooperazione al fine di garantire le condizioni vitali di dignità umana e di lavoro con particolare attenzione ai sistemi di tutela delle fasce deboli; garantire ogni processo di progresso teso al miglioramento dell'ambiente e della formazione scolastica e professionale al fine di parametrazione agli *standards* europei, anche in piena e proficua collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Il Partito avrà inoltre lo scopo di rappresentare e tutelare i cittadini ed i propri iscritti, in ogni ambito e profilo, finalizzando tali azioni alla concreta realizzazione dell'armonia sociale nel superamento delle contrapposizioni e per il perseguimento dello scopo per il quale si è costituito.

Potrà concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendari e a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione - e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovrà essere rilasciata dal Presidente nazionale o da suo delegato.

Art.3

Struttura organizzativa

Il Partito è organizzato su base territoriale regionale.
Le strutture regionali e territoriali del Partito hanno propria responsabilità amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto e delle norme vigenti.
Le strutture nazionali e territoriali del Partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione, nei limiti anche temporali della delega scritta.
In caso di grave violazione dello Statuto nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, gli organismi regionali e territoriali del Partito verranno dichiarati decaduti, con provvedimento del Presidente Nazionale o per sua delega dell'Ufficio di Presidenza.
Gli Organi elettivi del Partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, se non diversamente stabilito dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale.
Il partito si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne, e a tal fine si impegna a garantire la presenza paritaria di donne e di uomini nell'ambito dei propri Organi e della propria struttura organizzativa.

Art.4

Adesioni al Partito

L'adesione politica al Partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni dell'Ufficio di Presidenza.
Possono iscriversi al Partito tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo 2 che precede e che ne condivideranno i programmi elettorali ed il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi. Gli stessi dovranno aver compiuto il diciottesimo anno di età e la relativa richiesta di adesione dovrà essere accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale.
Le adesioni sono individuali.
Non possono aderire coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del Partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.
Le adesioni vanno formalizzate all'Ufficio di Presidenza direttamente o su proposta delle strutture regionali e le relative quote introitate dalla Tesoreria nazionale.

E' facoltà dell'Uffici o di Presidenza e del Presidente nazionale, non accogliere motivatamente richieste di adesioni.
Le strutture territoriali provvedono a comunica re alla sede nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.
La sede nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti.
Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al Partito.
L'adesione al Partito comporta il versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Ufficio di Presidenza.
Tutti gli eletti che si riconoscono nel Partito, gli amministratori ed i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
A tutti gl i aderenti, iscritti nei termini fissati dal regolamento congressuale che viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza, compete il diritto di partecipazione ed i elettorato attivo e passivo all'interno del Partito; tale diritto può essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega.
La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione ed espulsione e può essere sospesa.
Le sospensioni e le espulsioni, proposte dagli organismi regionali, sono disposte dall'Ufficio di Presidenza.
Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del Partito.
L'adesione al partito "REALTÀ ITALIA" è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri partiti politici.
Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa all'Ufficio di Presidenza.
Il recesso ha effetto immediatamente.
Il Presidente Nazionale, l'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo Nazionale possono nominare membri onorari.

Art. 5

Organi e Strutture Nazionali del Partito

Gli organi e le strutture nazionali del Partito sono:
- il Congresso;
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale del Partito;
- l'Ufficio di Presidenza;
- i Dipartimenti Tematici ;
- il Tesoriere Nazionale;
- Il Collegio Nazionale di Garanzia.

L'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo Nazionale del Partito possono individuare altre strutture o organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del partito.

Art. 6

Il Congresso

Il Congresso definisce ed indirizza la linea politica del Partito ed elegge il Presidente Nazionale del Partito secondo il regolamento fissato dall'Ufficio di Presidenza.
Il Congresso si riunisce in via ordinari a ogni quattro anni.
Partecipano al Congresso nazionale:
- i componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- gli eletti e gli amministratori di tutti i livelli territoriali (comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali) iscritti a "REALTÀ ITALIA";
- i Delegati degli aderenti al Partito, eletti in occasione delle assemblee territoriali, così come stabilito dai regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza, i quali dovranno necessariamente prevedere che ciascuna assemblea territoriale regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli costituiti in ciascuna regione, il numero dei cittadini residenti nella medesima ed il numero di amministratori di Enti locali iscritti al partito. Detti regolamenti assicureranno la presenza nel Congresso delle minoranze interne al partito.
Non sono ammesse deleghe ed il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo.
In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'assemblea.
La Presidenza di quest'ultima spetta al Presidente Nazionale e, in caso di impedimento, al membro più anziano tra i componenti l'Ufficio di Presidenza tra quelli intervenuti al Congresso.
A ogni riunione viene nominato il Segretario dell'assemblea, il quale redige il verbale della seduta che sarà sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Art.7

L'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito e, a tal fine:
* attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del Partito;
* approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
* approva o ratifica i programmi elettorali ;
* delibera sulle altre questioni che il Presidente Nazionale o l'Ufficio di Presidenza del Partito sottopongono alla sua valutazione.

Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale:
- il Presidente Nazionale del Partito che ne assume la Presidenza;
- i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- gli eletti al Parlamento Italiano ed al Parlamento Europeo;
- gli eletti ai Consigli Regionali e gli Assessori Regionali;
- i Segretari Regionali del Partito;
- il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia;
- i Responsabili Nazionali dei Dipartimenti Tematici;
- la Coordinatrice Nazionale delle Donne;
- il Coordinatore Nazionale dei Giovani ;
- il Coordinatore Nazionale delle Imprese;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei Comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale ovvero su richiesta dell'Ufficio di Presidenza o di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo Nazionale - ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l'anno.

L'Esecutivo Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 8

Il Presidente Nazionale del Partito

Il Presidente Nazionale del Partito viene eletto dal Congresso secondo il regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Al Presidente Nazionale del Partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito, ivi compresi i seguenti compiti:
- rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi;
- attua il programma politico ed elettorale del Partito;
- coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
- convoca l'Esecutivo Nazionale e l'Ufficio di Presidenza;
- dirige l'attività politica ed organizzativa;
- interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
- guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;
- attribuisce compiti e funzioni politiche;
- ha la titolarità del contrassegno del Partito;
- approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le liste per il rinnovo dei consigli regionali;
- rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione

delle liste elettorali;
- invia d'urgenza e salvo ratifica dell'Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto.

Art. 9

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza del Partito è così composto:
- Presidente Nazionale;
- Tesoriere Nazionale;
- Responsabile Nazionale dei Segretari regionali;
- Responsabile Nazionale Enti Locali ed el etti;
- Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici;
- Capogruppo *pro tempore* alla Camera dei Deputati ;
- Capogruppo *pro tempore* al Senato della Repubblica;
- Capogruppo *pro tempore* al Parlamento Europeo;

L'Ufficio di Presidenza:
* svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente statuto;
* nomina il Tesoriere Nazionale del Partito;
* nomina il Responsabile Nazionale dei Segretari regionali;
* nomina il Responsabile Nazionale Enti Locali ed eletti;
* nomina la Società di Revisione Contabile;
* incarica i componenti del Collegi o Nazionale di Garanzia;
* nomina il Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici;
* nomina i Responsabili nazionali dei Dipartimenti Tematici;
* nomina il Responsabile della funzione di controllo interno;
* redige e approva lo Statuto Regionale;
* approva annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici e sui rimborsi elettorali;
* coordina le attività di comunicazione;
* revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e scioglie gli Organi di Coordinamento Territoriali (regionali, provinciali e comunali) su proposta del Presidente Nazionale;
* nomina i Commissari o Garanti in caso di necessità;
* a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente Nazionale o dall'Ufficio di Presidenza stesso, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attività istituzionali;
* modifica ed integra il presente Statuto, nonchè il simbolo e la denominazione del partito, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, da ratificarsi da parte del Congresso di cui al superiore art.6, all'uopo convocato, e comunque nel rispetto delle inderogabili disposizioni normative.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente Nazionale del Partito.

Art. 10

Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale dura in carica due anni e comunque cessa dall'incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato.

Il Tesoriere Nazionale del Partito:

ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione, n el rispetto delle leggi vigenti ;

- ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, del Partito;
- può compiere atti di ordinaria amministrazione, nei limiti di spesa allo stesso accordati in sede di nomina, e, previa apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- predispone annualmente il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici ed il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti, a qualunque livello territoriale;
- inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito;
- ha facoltà per l'apertura e la chiusura i conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, com p rese eventuali fideiussioni e depositi, salve le limitazioni previste in sede di nomina dello stesso;
- può acquisire beni e lasciti per conto del Partito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del Partito previsti dalle leggi vigenti e predispone lo schema di rendiconto economico dell'esercizio, con le modalità previste nell'articolo 8) della Legge 2 gennaio 1997 n.2 come modificato dall'articolo 9) comma 23 della Legge 6 luglio 2012 n.96, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;
- cura i rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controlli dei rendiconti dei partiti politici", e provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge, ed in ogni caso inerenti alla gestione economico-finanziaria;
- sempre nei limiti delle attribuzioni allo stesso derivanti in sede di nomina, cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento della sede e degli uffici del Partito e di ogni attività logistica del Partito.

Art. 11

Organismo di Revisione Contabile e Certificazione di bilancio

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i l Partito, ove previsto per legge, si avvarrà di un Organismo di Revisione iscritto all'Albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi dell'art.161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni e/o integrazioni) o nel registro di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39.

All'Organismo di Revisione scelto dall'Ufficio di Presidenza sarà affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del Partito.

L'incarico ha durata triennale e potrà essere rinnovato per un massi m o di tre esercizi consecutivi.

L'Organismo di Revisione dovrà esprimere, con apposita relazione scritta, un giudizio su rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

A tale fine l'Organismo di Revisione sarà tenuto a verificare nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabili tà e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Dovrà inoltre controllare che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano.

Art. 12

Finanze e Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, dai contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative, da proventi di iniziative sociali (senza ch e queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi d i persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti i n materia e da ogni altra attività di raccolta am m essa dalla legge.

Tutti i sopra menzionati mezzi atti a conseguire lo scopo associativo potranno essere acquisiti esclusivamente dalla Tesoreria Nazionale. Nessun ufficio territoriale sarà abilitato a poter ricevere alcuna forma di contribuzione economica/ patrimoniale.

Il partito assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

L'Esecutivo Nazionale determina l'importo delle quote associative.

I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonchè alla promozione di

azioni dirette a favorire le giovani generazioni e la parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali - sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.
L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra dell'associazione statutariamente competenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, ovvero di scioglimento e/o chiusura di una o più articolazioni territoriali del partito, l'Ufficio di Presidenza decide sulla destinazione del patrimoni o residuo.
L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati né sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla Tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.
Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 13

Il Collegio Nazionale di Garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia ha competenza e può comminare sanzioni su questioni che riguardano il Codice Etico degli aderenti al Partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare. Il Collegio Nazionale di Garanzia è com posto da tre membri nomi nati dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, elegge al propri o interno il Presidente del Collegio.
Il Collegio Nazionale di Garanzia vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale. A tal fine si avvale della collaborazione del Responsabile della Funzione di Controllo Interno.
Il Collegio Nazionale di Garanzia assume anche le determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti delle articolazioni territoriali dei partiti.
Il procedimento innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia, è stabilito con regolamento approvato dall'Esecutivo Nazionale, nel quale dovranno essere precisate anche le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice Etico. In ogni caso, il procedimento dovrà essere improntato al rispetto dei principi di trasparenza, tutela del contradditorio e del diritto di difesa.

I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili *salvo* rinuncia o revoca.

Art.13 bis

Responsabile della funzione di controllo interno

Il Responsabile della funzione di controllo interno è un organo di controllo autonomo ed indipendente, nominato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di una lista di due candidati, un uomo ed una donna, proposta dal Collegio Nazionale di Garanzia. Dura in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.

Il Responsabile della funzione di controllo interno è scelto tra persone in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità coerenti con la natura dell'incarico, e quindi preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato.

Il Responsabile della funzione di controllo interno verifica la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale esercitata dal Tesoriere, alla legge ed al presente statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale; esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del Presidente Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio Nazionale di Garanzia o del Tesoriere; verifica, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorità amministrativa di garanzia; all'esito delle proprie verifiche redige apposita relazione che è trasmessa al Presidente Nazionale, all'Ufficio di Presidenza, al Tesoriere, al Collegio Nazionale di Garanzia.

Art. 14

I Dipartimenti Tematici e il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti

A sostegno dell'attività politica e programmatica del Partito sono costituiti appositi Di parti menti Tematici su temi definiti dall'Uffici o di Presidenza che nomina i Responsabili nazionali dei dipartimenti su proposta del Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici.

I Responsabili nazionali dipartimenti durano in carica fino a revoca da parte dell'Ufficio di Presidenza.

I Dipartimenti Tematici devono essere "aperti" al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile regionale di ogni singolo dipartimento tematico che svolge la su a attività raccordandosi con il corrispondente responsabile del

dipartimento tematico nazionale. Ancorché "laboratorio politico" del partito, i Di parti m enti Tematici non ne definiscono la linea politica, che e' invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Esecutivo nazionale, Presidente ed Uffici o di Presidenza) a supporto dei quali i dipartimenti operano, formulando pareri, proposte e iniziative.
Sono costituiti i dipartimenti "REALTÀ ITALIA DONNE", "REALTÀ ITALIA GIOVANI" e "REALTA' ITALIA IMPRESE", i cui Responsabili nazionali sono nominati dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 15

Codice Etico

Non possono aderire al Partito come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne al Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico, la cui redazione ed aggiornamento è a cura dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 16

Candidature

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e del Codice Etico, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e delle province autonome, per i membri dei Consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i Sindaci e per i membri dei consigli comunali, sono approvate dal Presidente Nazionale del Partito sulla base delle proposte formulate dalle strutture regionali e territoriali del Partito.
Le candidature possono essere sottoposte agli organi del Partito anche attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dall'Esecutivo nazionale.
In ogni caso, il Partito favorisce la parità fra i generi nelle candidature.

***

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

REALTÀ
ITALIA

STATUTO DEL PARTITO FEDERAZIONE DEI VERDI

TITOLO I

PRINCIPI

Art.1 Dichiarazione sui principi ispiratori

1. L'ambiente è il mondo vitale del nostro pianeta, il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le cose.

2. Verde è chi assume la tutela dell'ecosistema come ragione della propria identità, fondamentale del proprio programma e della propria elaborazione culturale, e ispira la propria azione anche istituzionale ai principi dell'ecologia della politica, della trasparenza e della legalità.

3. Verde è chi vede nella crescita economica, imperniata sullo sfruttamento più intenso ed esteso della natura e del lavoro umano, la causa originaria dello stato di degrado del nostro pianeta, della condizione alienata ed inquinata in cui versano i paesi industrializzati e i loro abitanti, del sottosviluppo crudele e desolante in cui si trovano i tre quarti dell'umanità. Questa crescita cieca, squilibrata ed iniqua è la radice dell'oppressione sociale di milioni di persone, spossessate del controllo sul proprio lavoro e sul proprio destino, ed è uno dei fondamenti della subordinazione di chi è più debole, del diverso, dello straniero.

4. Verde è chi ritiene che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti locali e di guerre regionali abbiano la loro radice nel crescente divario tra Nord sviluppato e Sud depresso, tra aree ricche e aree povere, tra mondi dell'opulenza e mondi della miseria.

5. Verde è chi rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione. La complessità, il pluralismo, la differenza - non meno che la relazione, l'unità, la solidarietà tra specie e le persone - sono la fonte della ricchezza e dell'evoluzione naturali e sociali, cioè della vita stessa.

6. Verde è chi ispira l'azione politica a questi principi e l'affida a forme organizzative che valorizzino la cooperazione e la mutua solidarietà, l'impegno ad operare a favore del rafforzamento dell'ONU e la scelta della nonviolenza, la critica della gerarchia e della divisione burocratica dei ruoli, la piena coerenza tra i mezzi e i metodi utilizzati e le finalità e gli obiettivi perseguiti; verde è chi rifiuta la guerra e la sua preparazione come scelta strategica, morale e politica.

7. Verde è chi valorizza questa ricchezza animata da un insopprimibile bisogno di libertà e di giustizia e crede nei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà civili, politiche e religiose.

8. Verde è chi si adopera per la salvaguardia e in difesa dei diritti degli altri animali e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO il 15 ottobre 1978.

9. Verde è chi riconosce il valore e la ricchezza di genere e promuove l'effettiva rappresentanza di donne e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo, riconoscendo il valore e la ricchezza della differenza di orientamento sessuale e di identità di genere all'interno della Federazione come nella società, e ritenendo cardine dello sviluppo di una piena coscienza ecologista la valorizzazione della differenza in ogni sede di elaborazione e decisione.

10. Verde è chi si impegna per l'unità politica dell'Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di sussidiarietà.

Art.2 Adesione ai Verdi

1. L'adesione a "I Verdi" è individuale e libera.

2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

3. L'iscrizione implica la piena accettazione dello Statuto e dei regolamenti.

4. L'iscritto ha diritto di partecipare all'attività dei Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere dell'iscritto è il rispetto dei principi ispiratori dei Verdi.

5. Il Consiglio Federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

6. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

7. La Federazione dei Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

Art.3 Forum

1. Gli iscritti possono costituire Forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio Federale nazionale riconosce i Forum tematici nazionali fissandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

Art.4 Denominazione, simbolo e sede
1. La Federazione dei Verdi, detta anche “I Verdi” ha come simbolo il Sole che ride con la dicitura VERDI con la seguente descrizione “Un cerchio che racchiude un Sole che Ride giallo su fondo verde tagliato da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde”, la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.

2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.

3. La Federazione dei Verdi ha la sede legale in Roma, in Via Antonio Salandra n.6. La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'Esecutivo nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'articolo 23 del presente Statuto.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art.5 Organizzazione territoriale
1. I Verdi si articolano in: Federazioni regionali, Federazioni provinciali ed eventualmente in Federazioni di comune metropolitano.

2. Gli/Le iscritti/e possono organizzarsi in Associazioni comunali, Associazioni intercomunali, Circoli locali (territoriali o tematici).

3. Le Federazioni regionali, Federazioni provinciali e le Federazioni di comune metropolitano vengono riconosciute dalla Federazione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale ottenuto.

4. Il Consiglio Federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle Associazioni comunali e delle Associazioni intercomunali.

5. Le Associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici) la rappresentanza politica dei Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle Associazioni comunali o intercomunali.

6. I Circoli locali (territoriali o tematici) per essere riconosciuti nell’ambito del movimento devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio Federale nazionale.

Art.6 Federazioni regionali

1. Le Federazioni regionali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

2. La Federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Federazione nazionale in relazione al numero di iscritti, al consenso elettorale ottenuto e al numero di Federazioni provinciali riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Federazione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

3. La Federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle Federazioni provinciali, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento dei Verdi nella realtà della regione.

4. La Federazione regionale riconosce le Associazioni comunali e le Associazioni intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale.

Art.7 Federazioni provinciali

1. Le Federazioni provinciali sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le Federazioni provinciali sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

2. La Federazione provinciale è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

Art.8 Federazioni di comune metropolitano

1. Le eventuali Federazioni di comune metropolitano sono costituite da tutti gli iscritti Verdi residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio e lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio del comune metropolitano e sono responsabili delle scelte politiche nel proprio ambito istituzionale.

2. La Federazione di comune metropolitano è riconosciuta dalla Federazione nazionale sulla base di un numero di iscritti in rapporto alla popolazione e sulla base del consenso elettorale conseguito.

3. La Federazione nazionale definisce i rapporti con le altre articolazioni territoriali.

Art.9 Organi delle Federazioni regionali , provinciali e di comune metropolitano
1. Sono organi delle Federazioni regionali, provinciali e di comune metropolitano:
- l'Assemblea;
- due Portavoce di genere diverso;
- il/la Tesoriere;
- l'Esecutivo;
- il Consiglio Federale (obbligatorio per le Federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali).

2. Le Assemblee provinciali e comunali sono sempre convocate per iscritti. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico programmatiche e, nel caso superino i 500 iscritti, per l'elezione degli organi: in tal caso i delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei delegati/e è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

3. Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio Federale nazionale. Il Consiglio Federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art.10 Organi della Federazione nazionale
Sono organi di direzione politica e decisione dei Verdi:
- l'Assemblea;
- due Portavoce di genere diverso;
- l'Esecutivo;
- il Consiglio Federale nazionale.

Art.11 Assemblea nazionale
1. L'Assemblea nazionale è di norma convocata per delegati: in tal caso i delegati sono eletti da assemblee provinciali per iscritti. Il numero dei delegati che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli iscritti e del consenso elettorale ottenuto. L'Assemblea nazionale è convocata per iscritti nel caso in cui il numero totale degli iscritti risulti uguale o inferiore a 1000.

2. L'Assemblea nazionale si riunisce almeno ogni due anni se richiesto dal Consiglio Federale nazionale e deve essere finalizzata alla discussione politico programmatica.

3. L'Assemblea nazionale elegge i due Portavoce, l'Esecutivo e la metà dei Consiglieri Federali nazionali.

4. La mozione politica approvata è vincolante per gli organi della Federazione e deve essere collegata a due candidati, di genere diverso, alla carica di Portavoce, nel caso di loro elezione.

5. Quando l'Assemblea nazionale è convocata per delegati è composta da un massimo di 1000 delegati eletti dalle Assemblee provinciali.

6. L'Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dall'Esecutivo; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale o da almeno i 2/3 delle Federazioni regionali riconosciute.

7. L'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

8. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Art.12 I due Portavoce

1. I due Portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni dell'Esecutivo e del Consiglio Federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il Portavoce più anziano di età ha la rappresentanza legale dei Verdi, di cui può delegare l'esercizio.

2. I due Portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

3. I due Portavoce sono eletti dall'Assemblea nazionale.

4. Le candidature a Portavoce devono essere proposte da un numero di iscritti pari ad almeno 1/30 del numero totale degli iscritti o 20 Consiglieri Federali nazionali. La Federazione nazionale deve comunicare il numero esatto a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. Ogni iscritto può firmare soltanto una coppia di candidature di genere diverso.

5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio Federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due coppie di candidati/e alla carica di Portavoce.

6. I candidati devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati più votati andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione.

7. Ai due Portavoce può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio Federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dall'Esecutivo che avvia immediatamente il procedimento di elezione dei nuovi organismi. Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni dal giorno in cui i due Portavoce hanno cessato dalla carica.

8. I Portavoce non possono ricoprire questo incarico per più di due mandati.

Art.13 Esecutivo

1. L'Esecutivo è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa della Federazione nazionale. L'Esecutivo è altresì l'organo responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al Tesoriere.

2. E' titolare del simbolo identificativo dei Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio Federale nazionale. Può delegare uno o più dei suoi membri ad esercitare ogni attività relativa all'utilizzo e alla cessione del simbolo. Il simbolo è un diritto delle Associazioni e delle Federazioni, nel proprio ambito istituzionale qualora esse rispettino le regole democratiche e i principi statutari.

3. Le persone componenti dell'Esecutivo sono titolari di specifici ambiti di responsabilità politico – organizzativa.

4. L'Esecutivo è composto dai due Portavoce e da sette componenti eletti dall'Assemblea nazionale.

5. E' convocato e presieduto dai due Portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le Presidenti dei gruppi verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante dei Verdi al Parlamento europeo, ed un /a rappresentante dei Verdi al governo.

6. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due Portavoce.

Art.14 Consiglio Federale nazionale

1. Il Consiglio Federale nazionale definisce la linea politica dei Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.

2. E' composto da un massimo di 100 persone elette, di cui la metà eletti/e su base regionale dalle realtà federate riconosciute, (in proporzione agli iscritti/e e ai voti ottenuti) e l'altra metà dall'Assemblea nazionale.

3. Il Consiglio Federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato e presieduto dai due Portavoce. Fanno parte del Consiglio Federale nazionale, senza diritto di voto, i/le parlamentari.

4. I due Portavoce e l'Esecutivo ne fanno parte di diritto.

5. Il Consiglio Federale nazionale nomina su proposta dell'Esecutivo un organo di garanzia a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie.

6. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

7. Il Consiglio Federale approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che vengono predisposti annualmente dal Tesoriere.

8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle Federazioni regionali, delle Federazioni provinciali, delle Federazioni di comune metropolitano e delle realtà locali costituite in Associazioni comunali o intercomunali, nonché dei Circoli locali (territoriali o tematici).

9. Fissa la quota annuale di adesione ai Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.

11. Stabilisce i criteri delle candidature dei Verdi nelle liste del Sole che ride o nelle coalizioni di cui i Verdi fanno parte.

12. Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei Forum nazionali tematici.

13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

Art.15 Tesoriere
1. Il Tesoriere è nominato dai due Portavoce che lo individuano tra i componenti dell'Esecutivo.

2. Il tesoriere svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa dei Verdi, che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il tesoriere è il responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali, immobiliari ed amministrative dei Verdi, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che sono approvati dal Consiglio Federale nazionale.

3. Il tesoriere assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il tesoriere ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

4. Il tesoriere può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il tesoriere può affidare procure e deleghe, è abilitato a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge ai Verdi. Al tesoriere vengono affidati dall'Esecutivo anche i poteri straordinari di amministrazione. Il Tesoriere può inoltre accendere mutui, contrarre fideiussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere,

perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata dell'Esecutivo nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome della Federazione dei Verdi.

5. Delle obbligazioni assunte dal tesoriere in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde la Federazione dei Verdi.

Art.16 Disposizioni comuni

1. L'elezione degli organi delle Federazioni regionali, provinciali e comunali avviene a suffragio universale degli iscritti. Nel caso in cui la Federazione regionale superi i 500 iscritti, l'elezione degli organi può avvenire attraverso i delegati.

2. Gli eletti nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, parlamento nazionale ed europeo) ed i componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente di più ampia composizione.

3. Gli organi nazionali hanno una durata di quattro anni. La durata degli organi delle federazioni regionali, provinciali, e delle specifiche realtà locali è fissata dai relativi regolamenti, fino ad un massimo di quattro anni.

4. Ogni organo deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

5. Al fine di raggiungere un equilibrio di genere, nessuna lista di candidati può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

6. Nella elezione di organismi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio Federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

7. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

8. Per l'elezione degli organi e dei delegati, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

9. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un decimo degli/delle iscritti/e ne faccia richiesta.

10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, le proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del parlamento europeo, sono sottoposte a valutazione e approvazione degli organismi di partito di livello territoriale corrispondente, coerentemente con i principi statutari e sulla base di un apposito Regolamento del Consiglio Federale nazionale che dovrà valorizzare il principio federalista

nella definizione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di Regione e di provincia autonoma, ed esplicitare i criteri e i limiti, a partire dal limite massimo di due mandati consecutivi e dal divieto di cumulo delle cariche. Il Regolamento indicherà anche gli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere.

11. Le decisioni dei Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

12. La Federazione riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

13. L'Esecutivo nazionale può intervenire nei confronti delle Federazioni regionali, provinciali e comunali, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione/revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo anche ai sensi dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale nazionale.

TITOLO III

FINANZIAMENTO

Art. 17 Finanziamento della Federazione dei Verdi. Ripartizione. Quote

1. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

2. Eventuali erogazioni di finanziamento pubblico e altre contribuzioni istituzionali a qualsiasi titolo trasferite ai Verdi sono distribuite per una quota fissata con apposito regolamento dal Consiglio Federale nazionale, proporzionalmente ai voti ottenuti alle ultime consultazioni politiche o europee, alle Federazioni regionali e provinciali riconosciute. L'Esecutivo stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle Federazioni regionali non riconosciute.

3. Le Organizzazioni territoriali hanno l'obbligo di preparare e far approvare annualmente bilanci consuntivi e preventivi predisposti con criteri di trasparenza, controllabilità e pubblicità. Le Federazioni regionali e provinciali sono tenute a trasmettere annualmente all'Esecutivo il proprio bilancio preventivo e consuntivo pena la sospensione dell'erogazione dei trasferimenti economici da parte della Federazione nazionale.

Art. 17 bis Patrimonio, utili di gestione

1. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che:

2. La Federazione dei Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo

indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizione di legge.

3. In caso di scioglimento della Federazione dei Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe. In caso di scioglimento di una articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto alla Federazione dei Verdi e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe.

Art. 18 Sostenitori

1. E' prevista la figura del Sostenitore, che pur non aderendo ai Verdi intenda cooperare alle sue iniziative, pagando una quota ed eventualmente partecipando a specifiche iniziative.

2. I rapporti con i Sostenitori sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

3. Tali rapporti devono avvenire attraverso l'assoluta trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 19 Collegio dei revisori

1. I tre Revisori Contabili sono nominati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma su richiesta del Tesoriere e vengono rinnovati ogni tre anni.

2. Ad essi è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei Partiti.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI E NORME DI GARANZIA

Art. 20 Doveri degli iscritti e norme di garanzia

1. L'iscritto che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto e della carta di adesione, venga meno ai principi ispiratori dei verdi, può essere sottoposto, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.
Ciascun iscritto/a può presentare ricorso al Giurì nazionale avverso le sanzioni ricevute.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto; c) rimozione dagli incarichi interni ai Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione dei Verdi; d) espulsione.

3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

- a) Propaganda e/o candidatura in liste concorrenti ai Verdi ovvero alla coalizione alla quale I Verdi hanno aderito;
- b) Condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;
- c) Grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui l'iscritto abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Art. 21 Procedimento disciplinare
Il Consiglio Federale nazionale adotta a maggioranza dei 2/3 dei votanti un regolamento con cui si regola il procedimento disciplinare, si individuano gli organi competenti a comminare la sanzione e sono stabilite le modalità per la loro deliberazione che devono assicurare il diritto alla difesa, nel rispetto del principio del contradditorio e il diritto ad essere informato delle contestazioni mosse.

Art. 22 Clausola compromissoria. Giurì
1. La tutela dei diritti inerenti allo status di iscritto ai Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari sono devolute al Giurì Nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei votanti.

2. Il Giurì è composto da 5 giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

3. E' eletto su proposta dell'Esecutivo nazionale contenente l'indicazione del suo Presidente, dal Consiglio Federale nazionale a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giurì a maggioranza dei votanti.

4. Il Giurì rimane in carica 3 anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

5. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio Federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni del 50% più uno dei membri si dovrà provvedere a nuova elezione.

6. Non possono essere eletti coloro i quali hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni ai Verdi o cariche, anche elettive, su designazione dei Verdi.

Art. 23 Modifiche statutarie
1. Le modifiche statutarie possono essere proposte dal Consiglio Federale nazionale, da 10 Federazioni Provinciali riconosciute, da 3 Federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate secondo le modalità fissate

dal Consiglio Federale nazionale o per referendum tra tutti gli iscritti o per Assemblea per delegati.

2. L'assemblea deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei votanti.

NORMA TRANSITORIA

1 - Le cariche nazionali che saranno attribuite con decisione dell'assemblea nazionale indetta per il 23 e 24 novembre 2013 e le cariche locali le cui attribuzioni sono previste a partire dalla data di detta assemblea, dureranno due anni.

2 - L'Esecutivo nazionale che sarà nominato nel corso dell'assemblea nazionale di cui al primo comma è composto, oltre che dalla coppia di Portavoce, da dieci componenti eletti con parità di genere. Alle riunioni di detto organo sono invitati i due Portavoce dei Giovani Verdi, eletti dalla loro assemblea, e il Presidente del Comitato di cui al terzo comma.

3 - Per gli anni 2014 e 2015 il Consiglio Federale nomina un Comitato scientifico formato da esperti, ricercatori e personalità.

4. Per gli anni 2014 e 2015 i diversi livelli territoriali dei Verdi, locali e nazionale, si autofinanziano tramite iniziative ecologiste e donazioni.

5. Le modifiche statutarie necessarie ai fini dell'iscrizione e la permanenza della Federazione dei Verdi nel registro dei partiti politici e/o quelle eventualmente richieste dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012 n. 96, definita poi di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici o derivanti da altre disposizioni di legge, possono essere effettuate dal Consiglio Federale nazionale.

SIMBOLO DELLA FEDERAZIONE DEI VERDI

"Un cerchio che racchiude un Sole che Ride giallo su fondo verde tagliato da una striscia bianca con la scritta VERDI in verde"

14A08193

Loredana Colecchia, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2014-SON-071) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.